

XCVII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1897

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari (Presentazione):

Comunicazioni della Presidenza	Pag. 3591
Disegno di legge:	
Pensioni civili e militari (LUZZATTI)	3538
Relazione:	
Fabbricati carcerari (FALCONI)	3538
Disegno di legge:	
Bilancio del tesoro (Seguito della discussione)	3486
Oratori:	
CARCANO	3497
CODACCI-PISANELLI	3489-90-91-92
CURIONI	3493-94-3504
DE GAGLIA	3498
GABBA	3499
LUZZATTI, ministro del tesoro	3487
	3492-93-96-97-98-99-3504
PANTANO	3492
RUBINI, presidente della Giunta del bilancio	3494
	3495-96
ZEPPA, relatore	3486-87
Bilancio dell'entrata (Discussione)	3525
Oratori:	
BRANCA, ministro delle finanze	3530
CALISSANO	3528-29-30
FARINET	3528-30-31
LUZZATTI, ministro del tesoro	3525
	3526-28-30-31-32-37
PAPADOPOLI	3525-26
PINCHIA	3528
VENDRAMINI, relatore	3531-32-37-38
Tassa sugli zolfi (Discussione)	3538
Oratori:	
BRANCA, ministro delle finanze	3540
DI SCALEA	3540
PICARDI	3539-40
Provvedimenti relativi agli agrumi (Discussione)	3541
Oratori:	
BRANCA, ministro delle finanze	3542-43
DI RUDINI, presidente del Consiglio	3542
MAJORANA G.	3542-43
ORLANDO	3541
PANTANO, relatore	3542-43
PICARDI	3540
PRINETTI, ministro dei lavori pubblici	3542

Frodi nelle essenze di agrumi (Discussione) Pag. 3544

Oratori:

GUICCIARDINI, ministro di agricoltura e commercio	3544-48-50-52
LUCCHINI L.	3545-48-50
MAJORANA G.	3551
PANTANO, relatore	3545-46-47-48-49-50-52
ROSSI	3545-48-51
TRIEPEI	3546-47-49-50
Opere pie di Napoli (Discussione)	3554
Oratori:	
CAMBRAY-DIGNY	3553-57-58
DI RUDINI, presidente del Consiglio	3554-58-59
GABBA, relatore	3555-56
MAGLIANI	3556-57
Tassa sui velocipedi (Discussione)	3560
Oratori:	
BRANCA, ministro delle finanze	3561-62-63
BRUNIALTI	3560-62-63-66
CAMBRAY-DIGNY	3566
MORELLI-GUALTIEROTTI	3562-63-64-66
Opere portuali di Genova (Discussione)	3566
Oratori:	
CAVAGNARI	3567
COCCO-ORTU, vice-presidente della Giunta del bilancio	3568
FARINA E.	3567-68
GIOVANELLI, relatore	3568
PRINETTI, ministro dei lavori pubblici	3567-68
ZEPPA	3568
Pagamento di un progetto d'arte all'ingegnere Cannizzaro (Discussione)	3569
Oratori:	
COCCO-ORTU, vice-presidente della Giunta del bilancio	3570
PRINETTI, ministro dei lavori pubblici	3569
Convenzione con la Repubblica di San Marino (Approvazione)	3570
Provvedimenti per la Sardegna (Discussione)	3576
Oratori:	
CARBONI-BOJ	3581
CARCANO, presidente della Commissione	3576-84-86
DI RUDINI, presidente del Consiglio	3576-81
PANTANO, relatore	3576
PRINETTI, ministro dei lavori pubblici	3583-84

Provvedimenti per il personale ferroviario (<i>Discussione</i>)	Pag. 3587
Oratori:	
NOFRI	3588
PRINETTI, ministro dei lavori pubblici	3588-89-90-91
SACCHI	3589-91
Interrogazioni:	
Arresto di un sacerdote:	
Oratori:	
DE CESARE	3476
SERENA, sotto-segretario di Stato per l'interno	3475
Scioglimento del Consiglio comunale di Patti:	
Oratori:	
SCIACCA DELLA SCALA	3476-77
SERENA, sotto-segretario di Stato per l'interno	3476
	3477-78
Processo Tornielli:	
Oratori:	
IMBRIANI	3478
RONCHETTI, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia	3478-79
Arresti arbitrari:	
Oratori:	
BISSOLATI	3480-81
SERENA, sotto-segretario di Stato per l'interno	3479
	3481
Scioperi nel Ferrarese:	
Oratori:	
MELLI	3482
SERENA, sotto-segretario di Stato per l'interno	3479
	3481-82
Giuramento del deputato Riccio	3488
Osservazioni:	
Oratori:	
BOSELLI	3526
GUICCIARDINI, ministro di agricoltura e commercio	3526
SANTINI	3474-75
Proroga dei lavori parlamentari:	
Oratori:	
DI RUDINI, presidente del Consiglio	3592-93
IMBRIANI	3592-93
SACCHI	3593
Verificazione di poteri:	
Elezione di Atessa (Riccio)	3483
Oratori:	
GALLO, presidente della Giunta	3485-86
OLIVA	3484-85
PAUZZOLO	3483-84
Votazione segreta (Bilanci di agricoltura, del tesoro e dell'entrata; Tasse: zolli; agrumi ed esenze d'agrumi)	3587
Mancanza del numero legale	3595

La seduta comincia alle ore 9.

Pinchia, segretario, dà lettura dei processi verbali delle sedute antimeridiana e pomeridiana d'ieri.

Dichiarazioni sul processo verbale.

Santini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Santini. Ieri il presidente del Consiglio, con soverchia vivacità lanciò al mio indirizzo

talune espressioni di solenne smentita, che la mia dignità di gentiluomo ed il mio decoro di deputato non mi consentono di lasciar passare inosservate.

Non poche parole, che, per eccesso di moderazione, io qualificherei poco amabili, egli mi rivolse parole, che non raccogliero, tanto più che egli proclamò la nuova e strana teoria che si può essere anche scortesissimi, senza mancare di correttezza. Alto parere che io non accetto, mentre ritengo che alla cortesia debbasi sempre fare osservanza, specie cogli avversari; ed io, la Camera me ne è testimone, alla cortesia, che professo quale un sacro dovere, non ho mai mancato, e non vi mancai ieri, benchè non ne fossi ripagato.

Avevo dunque ben ragione di dolermi, rivolgendomi sabato scorso all'onorevole Visconti-Venosta, e nel rendere omaggio alla sua cortesia, che questa geniale consuetudine dei vecchi e buoni tempi talvolta esulasse da certi banchi.

Presidente. Ma vuol fare un discorso?

Santini. Non è un discorso: la prego di lasciarmi libertà di parola.

Ma la smentita rude, e la parola *non vere*, pronunciata al mio indirizzo dal presidente del Consiglio, non debbo nè posso lasciar passare inosservata; anzi mi è duopo respingerla con tutta l'energia dell'animo addolorato.

Presidente. Ma perchè non lo ha detto ieri, quando era presente il presidente del Consiglio?

Santini. Siccome il presidente del Consiglio negò recisamente di aver pubblicato una lettera, che io lessi, debbo rileggerla.

Presidente. Ma vuol fare un discorso sul processo verbale?

Santini. La lettera diceva così:

« Gli uomini, che si sono succeduti al Ministero degli affari esteri, vi hanno portato l'impronta del proprio temperamento. Così nei dolorosi fatti di Aigues-Mortes l'onorevole Brin ebbe una sola preoccupazione, quella...

Presidente. Ma non è possibile!

Santini. Il presidente del Consiglio disse che la cosa non era vera. Io devo dire che la cosa è vera. E del resto io ho una inconfutabile prova in questa lettera, che devo seguire a leggere:

« ... quella di evitare l'attrito, e un desiderio solo, quello di chiudere l'incidente; anche male, purchè fosse chiuso. Oramai esso

è chiuso e non gioverebbe ravvivare altre polemiche.

« Ma certa cosa è che il paese non rimase soddisfatto che la nostra politica sinceramente pacifica producesse effetti contrari alle nostre intenzioni.

Presidente. Ma io non so proprio, come si possa far ciò.

Luzzatti, ministro del tesoro. Non c'è il presidente del Consiglio.

Santini. A me basta vi siano gli stenografi.

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi sembra un procedere molto strano, perchè non c'è il presidente del Consiglio che possa rettificare le asserzioni sue.

Santini. Sono io che debbo rettificare le smentite del presidente del Consiglio!

Luzzatti, ministro del tesoro. Permetterà che il presidente del Consiglio rettifichi alla sua volta.

Presidente. Onorevole Santini, perchè non rispose ieri per fatto personale?

Santini. Non avevo la lettera, che era in tipografia.

Ora l'onorevole Di Rudinì sostenendo di avere io detto cosa non vera...

Presidente. Allora basta!

Santini. Una volta che Ella mi dice che basta, io non parlo più. Del resto ho letto la lettera, negata, a torto, dal presidente del Consiglio, e posso rinunziare ad altre osservazioni.

Presidente. Dopo ciò, s'intende approvato il processo verbale della seduta antimeridiana e pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Poli, di giorni 3; Gianolio, di 5; Cereseto, di 5. Per ufficio pubblico: l'onorevole De Martino, di giorni 3.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Cottafavi, Farinet ed altri.

È presente l'onorevole Cottafavi?

(Non è presente).

Onorevole Farinet...

Farinet. Essendo stato svolto questo argomento in tema di bilancio, ritiro questa interrogazione.

Presidente. Viene ora un'interrogazione dell'onorevole Aguglia...

Aguglia. La prego di rimandarla a più tardi: perchè l'onorevole Arcoleo che deve rispondermi, sta per venire.

Presidente. Ma, insomma, questi onorevoli sotto-segretari ci fanno fare una seduta alle 9, e poi non vengono!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non noi!...

Presidente. Parlo dei sotto-segretari che mancano; non intendo di Lei che c'è. (*Si ride*).

Aspetteremo l'onorevole Arcoleo!

L'onorevole De Cesare ha interrogato il ministro dell'interno « circa l'arresto del sacerdote Rossi: arresto avvenuto il giorno 6 luglio presso Subiaco, in condizioni, le quali, se fossero vere, rivelerebbero uno dei più deplorabili atti di violenza contro la libertà individuale ».

Onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno...

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno.

Onorevole De Cesare, ieri mi pervenne dal comandante della legione di Roma un rapporto particolareggiato sull'arresto del sacerdote Rossi. Da questo rapporto risulta che i fatti narrati da un giornale di Roma, se non possono dirsi interamente inesatti, sono stati però inesattamente interpretati, e commentati, quasi direi, *ad usum delphini*.

L'arresto è vero; ma non è vero che i carabinieri abbiano mancato di riguardi verso il sacerdote Rossi e che lo abbiano, per esporlo al pubblico dileggio, fatto attraversare la strada principale del comune di Agosta, perchè è dimostrato che non vi era altra strada che quella.

Il fatto dispiacevole (ed io sono il primo a riconoscerlo) fu quello di non avere i due carabinieri incaricati dell'arresto permesso che lo stesso sacerdote andasse da Cervara ad Agosta, per circa dieci chilometri, a spese sue e sopra una cavalcatura. Ma gli stessi carabinieri, chiamati a scusarsi di questo fatto, han detto di aver così agito in obbedienza ad una circolare della direzione delle carceri.

Il comandante però della legione ritiene che l'interpretazione data dai due carabinieri

a quella circolare sia erronea: e però egli conclude il suo rapporto dicendo che non ometterà di prendere a carico dei due carabinieri quei provvedimenti, che saranno ritenuti del caso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare.

De Cesare. Mi dichiaro soddisfatto, e sono convinto che, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Serena, quella penosa impressione, che io aveva provata dalla narrazione di un fatto accaduto in condizioni affatto eccezionali, potrei dire odiose, sia venuta a mancare.

Prendo atto di queste dichiarazioni, e non aggiungo altro.

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Sciacca della Scala al ministro dell'interno « circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Patti. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Sciacca della Scala può trovare le ragioni del provvedimento preso contro il municipio di Patti nella relazione, che precede il decreto di scioglimento, in cui si accenna, in termini generali, ai fatti che lo hanno determinato.

Dalle informazioni ricevute noi abbiamo dovuto convincerci che quel provvedimento era assolutamente necessario ed indispensabile.

Capisco che, se mi limitassi a dire questo soltanto, l'onorevole Sciacca della Scala non potrebbe dichiararsi soddisfatto, come credo che non si dichiarerà soddisfatto anche quando avrò accennato a qualche fatto speciale.

Ma l'accennare a questi fatti è per me una dolorosa necessità.

Non dirò all'onorevole Sciacca, che forse lo sa meglio di me, che quel Consiglio comunale era composto tutto di parenti, tutto di un partito, il quale non era il partito della maggioranza, che si astenne nelle elezioni generali del 1895; ma dirò poche cose desumendole dagli atti che ho qui dinanzi a me.

Conveniva sostituire il segretario comunale perchè vecchio ed incapace; e per indurlo a ritirarsi gli si promise di nominare impiegato di segreteria il figlio.

Il segretario consentì: a sostituire lui fu nominato il vice-segretario; al posto di costui venne assunto un parente del sindaco e di tre degli assessori titolari, il quale, abbastanza

innanzi negli anni, nè sa, nè può ora apprendere quanto occorrerebbe conoscere per adempiere i doveri del suo ufficio. Fu poi nominato, secondo i patti, impiegato di segreteria il figlio dell'antico segretario, persona affatto inetta.

Il posto di quest'ultimo, riconosciuto inutile fu con decreto del Commissario civile soppresso in sede di bilancio; però l'impiegato è stato mantenuto ed è tuttora in servizio.

Nella nomina dell'ingegnere comunale, l'amministrazione profittando di una casuale omonimia, vorrebbe sostituire al signor Giuseppe Greco di Diego, il signor Giuseppe Greco fu Nunzio, solo perchè questi è fratello dell'assessore anziano e cognato del sindaco. Il primo dei suddetti ha mosso causa al municipio e non si conosce ancora il tenore della sentenza.

Sciacca della Scala. No: la sentenza c'è stata da due mesi e il municipio ha vinto!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Tale fatto apparve così scandaloso che cagionò una crisi nel seno stesso della Giunta.

A qualcuno dei consiglieri fu promesso un corrispettivo fin dal tempo delle elezioni per indurlo a restare nel partito andato al potere. Basterà citare il cavaliere Romeo, cui fu promessa la nomina del genero a rettore del convitto locale, nomina che fu fatta in seguito ad una parvenza di concorso, e che produsse la conseguenza che la massima parte dei padri di famiglia ritirarono i figli dall'Istituto, il quale è ora ridotto a meno di 20 convittori. In seguito, al genero del cavaliere Romeo è stato sostituito come rettore un maestro elementare, anch'esso nominato per motivi partigiani.

Per disfarsi di una maestra invisa al sindaco fu deliberata la soppressione di una scuola nella borgata Marina: la maestra ha ricorso; le sue ragioni sono state riconosciute con apposito decreto, ma a questo il municipio ha ricusato di dare esecuzione; e così la scuola è chiusa tuttora e la maestra percepisce lo stipendio.

Si è incontrata una spesa non lieve per livellare un tratto di suolo di proprietà dell'avvocato Galvagno perchè questi è aderente all'attuale amministrazione. In una causa fra due privati individui, un assessore, avvocato d'uno dei contendenti, rifiutò all'avversario il rilascio di una copia di deliberazioni e

dovè intervenire l'autorità governativa per costringere il municipio a fare il suo dovere. I lavori comunali sono sempre aggiudicati in un modo od in un altro ad un muratore del luogo perchè protetto dall'assessore anziano; a quel muratore fu perfino dato incarico di redigere e firmare la relazione sulle condizioni del teatro comunale richiesta dall'autorità di pubblica sicurezza per autorizzarne l'apertura.

Sciaccia della Scala. Ma in cinque minuti non posso rispondere!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ed io non andrò innanzi (sebbene vi sieno moltissimi altri fatti) appunto perchè l'onorevole Sciaccia mi dice che in cinque minuti non può rispondere.

Ma, onorevole Sciaccia della Scala, io osservo a Lei quel che ho fatto osservare ad altri colleghi, che, quando si tratta di semplici interrogazioni, non è possibile discutere a lungo.

L'interrogazione è una semplice domanda alla quale il ministro deve rispondere sì o no. Noi abbiamo snaturato la interrogazione, ne abbiamo fatta una piccola interpellanza, e quindi la sua interruzione, più che a me, dovrebbe essere rivolta a chi ha snaturato l'indole della interrogazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciaccia della Scala.

Sciaccia della Scala. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha portato alla Camera l'annuncio di un fatto nuovo; di una maggioranza che, nelle lotte comunali, si ritira sul Monte Aventino e non va a votare! Ma, onorevole Serena, crede di parlare a persone tanto ingenuo? Ella ha affermato che l'attuale amministrazione comunale di Patti era sorta nel seno della minoranza, perchè la maggioranza si era astenuta dal votare!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Sì, per lo scioglimento del Consiglio.

Sciaccia della Scala. Sì; c'era stato lo scioglimento del Consiglio; ma, se il partito avversario fosse stato in maggioranza sarebbe, andato a votare, e se non ci è andato è perchè era in minoranza. Non occorre spendere altre parole su ciò.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha parlato di un ingegnere, che, causa una omonimia, si voleva sostituire ad un altro. Affermo che non è vero questo fatto. Non si volle accettare un ingegnere comunale, ma

non si volle affatto sostituirne un altro. Dico ciò, senza entrare nel merito se il municipio fece bene o male nel non accettare quel signore ingegnere, ma per ristabilire i fatti.

E il municipio sostenne una lite che gli mosse l'ingegnere Greco, e l'onorevole sotto-segretario di Stato dovrebbe sapere che da più di due mesi il municipio ha vinto, mentre egli ha affermato che dura ancora la causa.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io non ho affermato niente.

Sciaccia della Scala. La sentenza c'è stata da due mesi; ed io affermo ancora che non è vero che il municipio volesse nominare un altro ingegnere, come non è vero ciò che si afferma circa la nomina del rettore dell'istituto convitto.

Il cavaliere Romeo è superiore ad ogni elogio; il concorso fu reale, il prescelto era fornito di laurea, ed era professore, in confronto di altri che non aveva alcun titolo accademico.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Il non è vero lo dice al rapporto che ho letto alla Camera e non a me, intendiamoci bene!

Sciaccia della Scala. È naturale; Ella non può saperlo: anzi soggiungo che, se avesse dovuto sciogliere Lei il Consiglio comunale di Patti, non lo avrebbe fatto. Tutte le ragioni, che ci sono in quel rapporto, sono false dalla prima all'ultima. (*Interruzioni*).

Dichiaro tutta una poesia in versi sciolti ciò che il rapporto dice per gli impiegati comunali. Nessun protezionismo ed il numero diminuito. Si afferma che si trascura la illuminazione, ed io ho qui la copia del contratto che porta l'illuminazione da quattro ore a otto e che aumenta i fanali di un ottavo. Vi si dice che il municipio non provvede ai locali scolastici, ed invece era in via di compilazione un progetto per migliorare quei locali.

Si afferma che non si curavano le esazioni comunali, ed è stata invece la prefettura che ha negato in principio un delegato per l'esattoria comunale.

Si dice che non si ripartivano bene le tasse. E mentre i reclamierano prima circa duecento, durante questa amministrazione, sono scesi a cinquanta. Quest'amministrazione ha poi ridotto di un quarto il focatico, che è la tassa maggiormente sentita dalla bassa popolazione, abolendo le piccole rate caricate ai più poveri. Si afferma che quest'amministrazione non ha

provveduto a un buon ordinamento della congregazione di carità; ed invece è stata proprio essa a dar l'allarme per dissidi che ci erano in quell'Istituto e a chiedere la nomina di un delegato prefettizio che sistemasse quella istituzione, delegato (notate bene) che la prefettura per ben due volte negò e che poi concesse con molto ritardo.

Dunque vede l'onorevole sotto-segretario di Stato che i fatti affermati in quel rapporto sono tutti falsi; ed io son sicuro che, se avesse dovuto provvedere Lei direttamente, non avrebbe sciolto il Consiglio comunale.

Questo è stato sciolto perchè c'era stato un patto, prima delle elezioni, coi miei avversari. Ma, siccome io gridai forte e nel periodo elettorale si ebbe paura di scioglierlo, si è presa dopo la rivincita, e lo si è sciolto ora, non contentando i miei avversari, che adesso reputano quello un provvedimento inutile, e non dispiacendo agli amministratori che sono lietissimi di tornare alle loro occupazioni. (*Commenti*).

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

Presidente Ha facoltà di parlare.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ringrazio l'onorevole Sciacca della Scala, il quale ha dichiarato di non aver rivolto a me l'accusa di falsità. Ma, se io ritengo autorevoli le sue affermazioni, dichiaro, come ho dichiarato ieri ad un altro collega, che ritengo e debbo ritenere del pari autorevoli le affermazioni in senso diverso, che mi pervengono dalle autorità locali.

Sciacca della Scala. Lei così deve fare; fa il suo dovere.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Imbriani-Poerio ai ministri di grazia e giustizia e dell'interno « per conoscere a che ne stia la procedura penale, per la uccisione del cittadino Tornielli avvenuta in Nizza Monferrato il dì 21 marzo 1897. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. La sera del giorno 21 marzo passato, in cui ebbero luogo le elezioni politiche nel Regno, Alberto Tornielli trovavasi in una via di Nizza Monferrato in mezzo ad una folla di persone.

D'un tratto cadeva a terra ferito; e, trasportato dappoi all'ospedale, nel successivo giorno, 7 aprile, moriva.

Ora l'onorevole Imbriani interroga il ministro di grazia e giustizia per sapere a qual punto sia la procedura penale iniziata in seguito a questo dolorosissimo avvenimento.

Ebbene, io prego l'onorevole Imbriani di voler accontentarsi di una semplice dichiarazione, nell'interesse della punizione dei colpevoli di questo fatto, ch'egli invoca e che ogni onesto cittadino attende.

La dichiarazione è questa: che la magistratura ha spiegato energicamente l'opera propria e che giustizia sarà fatta con assoluta imparzialità.

Il tempo, relativamente lungo, dell'istruttoria, non deve far nascere ingiustificati timori di impossibili riguardi verso il presunto autore principale del reato, che dicesi essere una guardia di pubblica sicurezza: esso è occorso solo perchè si dovettero interrogare molte persone non residenti in Nizza Monferrato.

Maggiori parole non aggiungo, perchè la istruttoria è segreta, e per rispetto alla libertà d'azione del magistrato.

Imbriani. Era appunto del non intervento della magistratura che noi ci lamentavamo. Era appunto di ciò, perchè indiziato qualcuno d'aver vibrato un colpo di bastone sulla testa della povera vittima Alberto Tornielli, non fosse stato messo neppure agli arresti, unicamente perchè appartenente alla forza pubblica, mentre d'altra parte pareva che ad un leale ed onesto carabiniere si fosse voluto chiudere la bocca.

Ora il sotto-segretario di Stato assicura dell'azione energica della magistratura, ed io, appunto, dico: è questo che noi desideravamo!

Quindi, dopo le assicurazioni del sotto-segretario di Stato, non aggiungeremo parola aspettando l'esito del processo, che ci auguriamo farà piena luce e condurrà alla punizione dei colpevoli.

Inoltre prendo atto delle sue dichiarazioni e sono lieto che la giustizia, anche con un poco di ritardo, faccia il suo dovere.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Imbriani. È inutile che rispondiate ancora!

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di

Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Sono stato brevissimo prima perchè sapevo che è desiderio dell'onorevole Imbriani che i sotto-segretari di Stato parlino poco. (*Si ride*). Ora non sarò meno breve.

Ma non posso lasciar passare senza replica l'accusa ch'egli muove al magistrato di essersi fatto vivo tardivamente.

Io non posso e non devo entrare nella disamina minuta dei fatti e degli atti di istruttoria; ma affermo che il magistrato istruente questa causa, ha compiuto sollecitamente il suo dovere. Il reato avvenne la sera del 21 marzo; il pretore di Nizza Monferrato ne ebbe notizia il 22 dal referto medico e il 24 subito assunse in esame il ferito, sebbene il medico affermasse che la ferita del Tornielli era guaribile entro dieci giorni, salvo complicazioni; lo stesso pretore appena seppe che il malato si aggravava, il 27, accorse di nuovo al suo letto per ricevere nuove deposizioni, sebbene le prime non accennassero a ferite cagionate da reato; più tardi, raccolti dati più sicuri che si trattava di reato, ordinò perizie, citazioni di testi, ecc., fece insomma tutto quello che doveva per l'accertamento del reato e la ricerca del colpevole o dei colpevoli. Questa è la verità.

Imbriani. C'era qualcuno che tentava di coprire.

Presidente. (*Con forza*). Non ha diritto di parlare!

Imbriani. Sto zitto! (*ilarità*).

Presidente. Non essendo presente l'onorevole Colosimo, s'intende ritirata l'interrogazione da lui presentata. Così dicasi dell'altra presentata dagli onorevoli Marsengo e Facta.

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Bissolati, Sichel, Agnini e Morgari al ministro dell'interno « sugli arresti numerosi di persone appartenenti a varie classi sociali eseguiti senza mandato dell'autorità giudiziaria nel Basso Bolognese dove già lo sciopero fu imposto e risolto a favore dei lavoratori, nonchè sullo scioglimento delle cooperative di consumo e delle associazioni socialiste della regione. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Bosdari. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Bosdari. Pregherei l'onorevole sotto-segre-

tario di Stato di voler essere tanto cortese di rispondere in quest'occasione anche alla mia interrogazione sullo sfratto del redattore dell'*Italia del Popolo*.

Presidente. Ma non c'è connessione!

Bosdari. Facevo questa proposta per risparmiare tempo.

Presidente. Ma lo perdiamo, invece, con queste proposte fuor di luogo!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non avrei difficoltà di rispondere anche all'interrogazione dell'onorevole Bosdari, che forse ha qualche connessione con quella dell'onorevole Bissolati; ma non ho avuto ancora le informazioni che ho richiesto sullo sfratto di quel pubblicista e quindi sarà meglio svolgerla al suo turno.

Se l'onorevole presidente e la Camera non si oppongono, posso però rispondere ad un'altra interrogazione sullo stesso argomento degli onorevoli Turbiglio e Melli, che fu annunciata ieri.

Presidente. Sta bene.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Dirò pochissime parole. Da qualche tempo il Governo, informato che in occasione dei prossimi raccolti si preparavano scioperi su larga scala, diede istruzioni alle autorità dipendenti perchè vigilassero e facessero con tutti i mezzi legali rispettare la libertà della voro.

Però l'agitazione, specialmente nel Basso Bolognese e nel Ferrarese, fin dalla metà del passato mese cominciò ad assumere gravi ed allarmanti proporzioni. Presto si venne a qualche violenza, a qualche minaccia, e da parte delle Associazioni dette socialiste e di altre si incominciarono ad istigare i braccianti agli scioperi.

Costa Andrea. È stato male informato!

Presidente. Non interrompa!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Attenda e vedrà che sono bene informato.

Tutta Italia sa che abbiamo passato una settimana di grave pericolo, e se il Governo non fosse accorso prontamente con tutte le forze, con tutta l'energia, a spegnere in sul nascere l'incendio, a quest'ora esso sarebbe divampato.

Costa Andrea. Siatene grati ai deputati socialisti.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ne siamo grati alle misure che abbiamo preso; non possiamo esser grati a coloro, che hanno istigato i disordini! (*Benissimo!*)

Costa Andrea. L'istigazione è la miseria!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno.

Onorevole Costa, noi abbiamo mandato la forza sufficiente per reprimere i disordini; abbiamo sciolto quelle associazioni, che ci risultava avessero istigato i braccianti agli scioperi; abbiamo mandato sul luogo l'egregio commendatore Alfazio, direttore generale della pubblica sicurezza, il quale non si è limitato a dare ordini severi ed energici, ma ha riunito braccianti e proprietari e li ha indotti a venire a ragionevoli accordi.

Costa Andrea. E non ci sono venuti!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno.

Così, onorevole Costa, il Governo ha dimostrato che non mira a proteggere una classe più che un'altra, ma a proteggerle tutte, a mantenere fra tutte quel necessario accordo, a cui dovrebbero mirare anche coloro, che, invece, non fanno che fomentare la discordia e l'odio! (*Approvazioni*).

Costa Andrea. Con centinaia di arresti di operai!

Presidente. L'onorevole Bissolati ha facoltà di parlare.

Bissolati. Parlerò con calma e senza frasi.

La mia risposta, infatti, si riduce a questa constatazione: che il Governo confessa avere violato la legge comune, di avere sospeso lo Statuto, di avere applicato nei luoghi di sciopero lo stato di assedio.

Avviene infatti sempre, e io ebbi occasione di sperimentare la cosa anche negli scioperi del Cremonese, che al primo accenno che i contadini, esercitando il diritto della astensione dal lavoro, intendono procacciarsi un miglioramento alle condizioni della loro vita, sempre, il primo atto compiuto dai vostri prefetti consiste nel sospendere la Costituzione, vietando le riunioni degli scioperanti, sopprimendo violentemente il diritto di associazione.

Ora ciò dimostra in voi una ben scarsa fede nelle vostre istituzioni; se al primo incresparsi del mare sociale voi non trovate di meglio che gettarle, come ingombrante zavorra, ciò dimostra che ben scarsa è la virtù delle vostre istituzioni se esse non servono a nulla nei momenti in cui più dovrebbe farsi sentire il beneficio della loro funzione.

Ma non basta: a questa soppressione delle garanzie costituzionali, a questa soppressione violenta dell'impero della legge, si devono

i guai e i pericoli della situazione da voi descritta.

Voi avete cominciato, infatti, coll'impedire l'organizzazione dei lavoratori e l'azione del partito socialista, e così, in luogo della resistenza disciplinata, vi trovate spesso di fronte a scioperi disgregati e impulsivi, più difficili a comporsi; voi togliete poi la possibilità di riunirsi ai contadini precisamente nel momento in cui, unendosi e concertandosi, essi potrebbero trovare la via del componimento con la classe padronale.

Che se in tali condizioni qualche disordine accade, la colpa è vostra, tutta vostra. I contadini, che si vedono offesi nel loro naturale diritto, sono tratti a reagire, e se reagissero voi ne avreste la morale responsabilità. Tuttavia, badate, essi non hanno reagito; negli ultimi scioperi vi furono un morto e un ferito, ma l'uno e l'altro appartengono agli scioperanti.

A giustificazione vostra voi avete ancora ripetuto il ritornello dei sobillatori. Parliamoci chiaro. Se per sobillazione voi intendete alludere all'opera con cui il partito socialista ha persuaso le masse lavoratrici a farsi giustizia da sé, con la forza della loro unione, ebbene sì, noi siamo orgogliosi di dirci sobillatori! Se la sobillazione voi volete vedere negli aiuti che noi porgiamo ai lavoratori nel momento in cui lo Stato sostiene così apertamente le parti dei proprietari, aiuti materiali e più che tutto morali, che consistono nel disciplinarli alla battaglia e persuaderli a quella calma che vi fa paura perchè li sottrae alle vostre persecuzioni poliziesche, ebbene, noi accettiamo a fronte alta l'accusa di sobillatori!

Se fosse altrimenti, a che saremmo noi socialisti?

Non sono molti giorni che il presidente del Consiglio, in questa Camera, per artificio politico, riconosceva la giustizia dei nostri ideali. Ma che varrebbe mai avere il culto e l'amore della giustizia, se noi non dirigessimo l'opera nostra a creare, ad educare quelle forze che solo questa giustizia possono mettere in atto?

Comunque del resto si giudichi l'azione nostra, di fronte ai doveri che il nostro ideale ci impone, certo è che voi, coi divieti, cogli scioglimenti, cogli arresti, siete usciti dalla legge e vi siete fatti provocatori di acerbi conflitti. Certo è che voi, venuti al potere

come riparatori della legalità, non avete fatto e non fate che perfezionare i metodi reazionari e violenti del governo di Crispi.

Presidente. Ma, onorevole Bissolati, abbrevi!

Bissolati. Ella sa che io non abuso mai della facoltà di parlare.

Io diceva solamente questo: si sarebbero avuti i miglioramenti che ottennero i contadini del Cremonese e le risaiuole del Bolognese, se i socialisti non avessero esercitato la loro azione?

Ma vengo ai fatti che più particolarmente riflettono i casi di cui è cenno nella mia interrogazione, e cioè al contegno del Governo nel Basso Bolognese. Ivi gli arresti senza mandato, gli scioglimenti delle cooperative e dei circoli socialisti sono avvenuti quando gli scioperi già erano composti e risolti, a favore dei contadini. Più non vi assiste dunque in questo caso neppure il pretesto delle minacce di disordini. Solo appare evidente che voi avete voluto dare una soddisfazione morale ai proprietari irritati per la vittoria dei contadini.

E così il vostro pistolotto, onorevole sotto-segretario di Stato, con cui, accusando noi di sobillazione, avete voluto fare l'apologia vostra, dandovi la posa di governanti premurosi di tutelare l'armonia fra le classi sociali, s'infrange contro la realtà dei fatti e delle vostre confessioni; da cui risulta che voi vi siete fatti strumento non solo degli interessi, ma anche delle vendette padronali.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario per l'interno.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io non ho fatto un pistolotto, onorevole Bissolati; ho soltanto risposto ad alcune interruzioni dell'onorevole Costa.

Io non ritengo, come Ella altra volta affermò facendomene un addebito, che lo sciopero sia per sé stesso, secondo il nostro Codice penale, un delitto; ma ritengo che l'istigazione allo sciopero con mezzi violenti è un delitto preveduto dagli articoli 166 e 167 del Codice penale.

La differenza dunque tra noi e voi sta soltanto nel vedere se nel caso presente si siano o no adoperati mezzi violenti. Noi riteniamo di sì, perchè ne abbiamo le prove. Voi parlate di un ferito e di un morto: io potrei parlare di sassi lanciati alla truppa, di resistenza opposta dalle donne, di minaccie,

di innumerevoli fatti avvenuti in questi giorni ma non la finirei mai più.

Voi dite: il Governo ci chiama sobillatori, ma noi sobillatori, nel senso che voi date a questa parola, non crediamo di essere. Ebbene, finchè gli scioperi avverranno spontaneamente e voi vi metterete in mezzo per conciliare i braccianti coi proprietari, non solo non sarete chiamati sobillatori, non solo non sarete puniti, ma sarete benedetti dal Governo e da tutto il paese.

Costa Andrea. E questo abbiamo fatto!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ella sì, lo ha fatto questa volta, ed io gliene do lode.

Ma si può dire, e potete voi stessi dirlo in coscienza, che tutte le cosiddette Camere di lavoro, tutte le associazioni socialiste, tutte le vostre leghe di resistenza facciano quell'apostolato pacifico che voi, onorevole Bissolati, intendete di fare?

Certamente che no.

Il Governo ha fiducia nelle nostre istituzioni, onorevole Bissolati, e vi ha fiducia salda e intera perchè è convinto che solo con esse noi potremo promuovere il benessere morale e materiale di tutte le classi.

Bissolati. Voi proteggete le classi abbienti.

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. No, non siamo qui per proteggere una classe più che un'altra, onorevole Bissolati. E quando voi parlate della classe dei proprietari, come ne avete parlato or ora, voi date, forse senza volerlo, la prova più luminosa che nell'animo vostro non alberga che l'odio di classe. (*Bravo! Bene!*) Sì, onorevole Bissolati. (*Vive interruzioni a sinistra*).

Voi pensate ai braccianti, ed avete ragione, perchè purtroppo le condizioni dei braccianti non sono prospere; ma non pensate ai poveri proprietari, che cogli scarsi raccolti non sanno come sbarcare il lunario. (*Si ride a sinistra*). Ah, ridete?

Costa Andrea. Siete voi che spogliate i proprietari! (*Rumori*).

Bissolati. Perchè avete fatto votare i crediti militari?

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Signori! Con le vostre teorie non risolverete nessuno dei grandi problemi che affaticano la umanità.

Io appartengo ad una regione, che da molti anni soffre le conseguenze di una crisi molto aspra, alla Puglia.

Ebbene, quando noi proprietari (sono un piccolo proprietario anch'io) abbiamo potuto vendere il nostro vino ad un prezzo remuneratore, abbiamo dato ai nostri contadini, e me ne appello all'onorevole Imbriani, che rappresenta il Collegio di Corato, persino cinque lire al giorno; ma quando non abbiamo più venduto il nostro prodotto, quando per la peronospera o per altre cause lo stesso prodotto ci è venuto meno, quei poveri contadini non hanno potuto avere più nulla, si sono messi alle porte delle nostre città ed hanno implorato che si mandassero a lavorare la campagna per sette od otto soldi al giorno.

Una voce a destra. È vero!

Serena, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ora, o signori, non parliamo di una classe più che di un'altra: stiamo tutti a disagio; cerchiamo quindi con una buona amministrazione, con una buona politica, di migliorare lo stato presente; ed allora si ripristinerà naturalmente l'armonia tra il capitale e il lavoro, cesseranno questi odii funesti, e si rimuoverà qualsiasi ragione di pericolosi disordini. (*Bene! Bravo! — Vive approvazioni*).

Presidente. L'onorevole Melli ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Melli. Onorevoli colleghi. Deputato della provincia di Ferrara sento il dovere di dire qualche cosa intorno all'argomento degli scioperi, del quale i miei colleghi socialisti hanno parlato dal loro punto di vista.

Io, invece, do lode sincera al Governo per i provvedimenti solleciti ed energici che ha adottato nella provincia di Ferrara, perchè, in difetto di questi, noi oggi avremmo a deplorare fatti gravissimi di sangue, che assolutamente non sarebbero stati evitati. E questo io dico con piena coscienza di affermare la verità perchè lo so.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ed ha perfettamente ragione.

Melli. Mentre do lode al Governo, non posso, però, tacere delle qualità dimostrate da tutti i funzionari che sono sopra luogo, i quali nulla tralasciarono per giungere rapidamente alla pacificazione degli animi. A questa pacificazione hanno contribuito largamente anche le truppe mandate sul posto, e che prima sono state, ed ora sono, elemento essenziale di concordia.

Ci sarebbe da dire qualche cosa intorno alle cause di questi scioperi; ma l'argomento dilaga da quel che può essere una interro-

gazione; tuttavia, un fatto che sorprende, è che questi operai, agricoltori ferraresi, che, da secoli, miti, buoni, temperanti, non hanno mai partecipato a nessun movimento...

Costa Andrea. Sono stanchi!

Melli. ... proprio di questi giorni, mentre si fanno più dure le condizioni dei proprietari (ricordo specialmente la rotta del Reno, avvenuta l'anno scorso, e di cui ancora sanguinano le ferite), in vista anche della difficoltà e della scarsezza del raccolto, proprio di questi giorni, vengano in queste idee dell'aumento delle mercedi e d'altro.

In linee larghe, si potrebbe ritenere che, in parte, abbiamo contribuito in questo gli strascichi della propaganda socialista che fu fatta su larga scala in occasione delle ultime elezioni politiche; in parte, l'esempio del successo delle risaiuole bolognesi; in parte, anche spinte venute dal di fuori.

Ma tralasciamo.

I proprietari sono uomini animati dalle migliori intenzioni, intelligenti, di cuore. Essi certo provvederanno perchè non abbiano a ripetersi fatti dolorosi come quelli di questi giorni: essi certo non si illuderanno ritenendo che, passata l'ora attuale, tutto possa ritornare come prima.

Sarebbe un grave errore: non lo commetteranno; bensì con saggi temperamenti sapranno conseguire quella pacificazione che è assolutamente una necessità.

Ad ogni modo, mentre io ho applaudito all'azione del Governo, per quello che, oggi, ha fatto, intorno a questi dolorosi avvenimenti, però desidero che il Governo faccia sentire a qualcuno che non ne fosse convinto, che delle facilitazioni, delle concessioni bisogna che sieno fatte: il Governo non potrebbe sempre con uguali mezzi provvedere a ristabilire e mantenere quell'armonia fra proprietari e coloni che è elemento vitale per lo sviluppo del progresso agricolo. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca...

Bosdari. Ma e la mia interrogazione?

Presidente. Ma sono passati i quaranta minuti stabiliti per le interrogazioni!

Bosdari. Ma la mia interrogazione veniva prima di quella dell'onorevole Melli, che era stata annunciata appena ieri. Io protesto!

Presidente. Ma la interrogazione dell'onorevole Melli era connessa a quella dell'ono-

revoles Bissolati ed altri, che veniva prima della sua. Lei non conosce il regolamento!

Bosdari. Ad ogni modo io protesto contro la prepotenza... (*Rumori*).

Presidente. Di chi? Di chi?

Bosdari. ... degli agenti che hanno sfrattato il signor Cermenati da Portomaggiore. (*Rumori*).

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca:

Verificazione di poteri - Elezione contestata del Collegio di Atessa.

La Giunta delle elezioni presenta le seguenti conclusioni:

« 1° Sostituire alla proclamazione dell'onorevole Emilio Giampietro nel Collegio di Atessa quella dell'avvocato Vincenzo Riccio.

2° Convalidarne l'elezione. »

Primo iscritto a parlare contro queste conclusioni è l'onorevole Palizzolo.

Palizzolo. Non per rendere un tributo di amicizia al Giampietro, che ormai siede in mezzo a noi, non per antipatia al Riccio, che so essere un valente pubblicista, e che, se non oggi, col massimo piacere potremo vedere fra non molto in mezzo a noi, ma imparando a parlare perchè e la relazione dell'onorevole Fili-Astolfone nel suo contesto, ed i reclami che ho potuto leggere, e i ricordi ancor vivi delle precedenti lotte nel Collegio di Atessa mi impongono di non dare il voto favorevole alle conclusioni della Giunta.

In due Comuni del Collegio, Bomba e Castiglione, sappiamo esservi una maggioranza avversa al Giampietro, che, come nelle penultime elezioni nulla trasandò per impedirne la proclamazione di fronte al Vizioli, tanto che un processo ebbe luogo e parecchi furono condannati e non scontarono la pena per l'amnistia, così anche nelle ultime elezioni nulla trasandò, e pur di far proclamare il Riccio sospese le operazioni di scrutinio, ed allora le riprese quando ebbe notizia che in tutto il collegio erano finite e poté sapere l'esito di tutte le altre sezioni.

L'assemblea dei presidenti, memore che la Giunta delle elezioni precedente e che la Camera avevano annullato tutti i voti dati al Vizioli perchè contrassegnati, questa volta che vide adottato lo stesso sistema, sebbene ri-

dotto in migliore forma, e perfezionato, annullò cotesti voti e proclamò il Giampietro.

Credette di far così perchè trovò che i voti erano contrassegnati e perchè (e badate gravissima circostanza) fu trovata una nota in cui erano indicate tutte le modalità con cui gli elettori avrebbero dovuto votare per la parte contraria; e ciò fece in forza degli articoli 70 e 74 della legge elettorale politica.

Nella relazione dell'onorevole Fili-Astolfone non è detto per qual ragione si sia cancellata quella deliberazione dell'assemblea dei presidenti e, sponte propria, ci si fa sapere di aver restituiti tutti i voti annullati al Riccio. La Camera giudicherà quanto ciò sia giusto, una volta che nulla si trovò d'irregolare nella condotta dell'assemblea dei presidenti.

I sostenitori del Giampietro domandarono che si verificassero tutte le schede, specialmente quelle di Atessa; la Giunta delle elezioni deliberò di doversi esaudire quella domanda, ma poi, non so perchè, furono verificate solo le schede allegate agli atti e le altre non furono neppure richiamate.

Si è detto che quelle popolazioni sono di carattere forte e non mutano tanto facilmente i loro principî; io faccio di berretto a questo fatto; ma come mai i voti del Vizioli sono passati al Riccio? Il Vizioli non è moderato? Il Riccio non sappiamo tutti che milita in altro partito? E come va allora che tutti i voti del primo sono passati al secondo? Se queste popolazioni hanno tanta tenacia di carattere, perchè mai i voti di Giampietro da 75, che tanti n'ebbe nella penultima elezione, si sono oggi ridotti a 35?

Bertolini. Ma non si può discutere del carattere politico dei candidati!

Palizzolo. Il relatore dice:

« D'altra parte si ritenne poco attendibile una così precisa combinazione di trasposizioni col mezzo delle sole indicazioni di *avvocato Vincenzo Riccio di Luigi.* »

E veramente così dovrebbe essere; ma come, o signori, in duecento schede non se ne trovano due uguali, che portino questa dicitura, ma sono tutte differenti? Ma la ragione si trova in quella nota di riscontro, che voi trovate negli atti.

Per non annoiare la Camera mi limito a dire un'ultima parola.

Il presidente, che era un magistrato, non

dobbiamo, spingere il nostro scetticismo sino al punto di non prestare fede ai verbali, quando non abbiamo innanzi a noi alcuna contestazione concreta e positiva.

E questa, se non erro, fu la ragione per cui la Giunta prima, la nostra assemblea poi, non vollero accogliere le proteste che il signor Camera muoveva contro l'altra elezione dell'onorevole Giampietro: deliberazione recentissima sulla quale non vorrete, ne sono certo, ritornare: deliberazione che s'informa ad una equa interpretazione della nostra legge elettorale.

Si noti poi che la verifica di questi risultamenti non fu chiesta durante il dibattito innanzi alla Giunta; si noti infine che nella maggior parte delle altre sezioni del Collegio non solamente la prevalenza numerica fu per l'onorevole Giampietro, ma gli Uffici elettorali erano composti in maggioranza dei sostenitori della candidatura dell'onorevole Giampietro.

Pertanto io m'auguro che la Camera si pronuncerà come si è pronunciata la Giunta, perchè così vogliono la ragione e la legge: e soprattutto il rispetto al voto degli elettori: rispetto che, in questa materia, deve essere la guida sovrana e veramente e largamente liberale delle nostre deliberazioni. *(Bene!)*

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta delle elezioni.

Gallo, presidente della Giunta per le elezioni. In assenza del relatore, dirò poche parole in aggiunta a quanto fu detto testè dall'onorevole Oliva. Si tratta di una questione semplicissima, e nessun dubbio può sollevarsi intorno al calcolo fatto dalla Giunta in base alle schede che si trovano allegate. Nessun dubbio, dico, perchè non è possibile, esaminando le schede allegate ai verbali, di venire ad una conclusione diversa; ed io non so con quali criteri ed in base a quali atti, se non in virtù d'informazioni private, abbia potuto l'onorevole Palizzolo concludere per l'annullamento di questa elezione.

Perchè, se egli avesse avuto la bontà di esaminare le schede che sono allegate ai verbali, avrebbe visto che si tratta di un computo aritmetico e non di un artificio: che la maggioranza è nettamente dimostrata per l'avvocato Riccio, mentre l'assemblea dei presidenti, annullando arbitrariamente una grande

quantità di voti, aveva commesso un atto di violenza contro l'avvocato Riccio medesimo.

Ora, se così stanno le cose, domando io: come si può venire alla conseguenza dell'annullamento piuttostochè alla convalidazione dell'onorevole avvocato Riccio a deputato del collegio di Atessa?

Il voto degli elettori lo interpreta la Camera; ed il voto degli elettori è netto, chiaro, esplicito: la maggioranza è per l'avvocato Riccio

Come può, adunque, la Camera sostituirsi al corpo elettorale e annullare l'elezione che l'avvocato Riccio ha avuta e che riposa sull'esatto e scrupoloso calcolo dei voti?

Io comprendo che la Camera può far tutto ed anche annullare un deputato eletto; ma resta a vedersi se questo sia bene o mal fatto.

La Giunta ha creduto di fare il suo dovere senza aver riguardo nè a ragioni di partito nè ai sentimenti dell'animo dei membri della Giunta.

Il nostro, o signori, è un ufficio penoso e doloroso: e spesso l'animo di chi deve votare si trova in tal conflitto di sentimenti, che ha bisogno di una grande forza d'animo e di carattere per resistere.

Imbriani. Voi avete nobilmente fatto il vostro dovere.

Gallo, relatore. Noi abbiamo fatto astrazione da qualunque ragione politica e da qualunque ragione personale; noi abbiamo sempre deciso in modo obbiettivo; e decidendo obbiettivamente qui, per quanto possa essere grave la considerazione personale, la Giunta non può non concludere che l'eletto del collegio di Atessa è l'avvocato Riccio, e che una proposta di annullamento non si giustificerebbe in alcuna guisa.

Ho udito parlare anche delle schede che non sono allegate ai verbali.

L'onorevole Palizzolo diceva: la Giunta delle elezioni ha esaminato solamente le schede le quali sono contestate, assegnate o no, e che furono allegate ai verbali: e come, dunque, ha fatto la Giunta ad annullare la proclamazione in persona dell'onorevole Giampietro e sostenere la proclamazione in persona dell'avvocato Riccio, senza vedere tutte le altre schede? Ora io posso affermare che nella Giunta si è discusso lungamente questo dubbio presentato da alcuni dei suoi membri; e che la Giunta in maggioranza ha deliberato

che siccome le sole schede circa le quali cadeva contestazione tra le parti erano quelle allegate ai verbali, la Giunta altro obbligo non aveva che quello di esaminare quelle schede, per tutte le altre delle altre sezioni del collegio nessuna protesta essendo stata elevata, e non avendo le parti in guisa alcuna domandato che si facesse un nuovo esame di tutte le schede. La Giunta avrebbe perduto tempo inutilmente se avesse richiamato tutte quelle schede per dar luogo a quella proclamazione che risultava dalla sola somma delle schede contestate allegate ai verbali, e quando unanime era l'avviso che la questione si dovesse porre in questi termini: si doveva convalidare l'elezione dell'avvocato Riccio, oppure invece si dovevano richiamare le schede non contestate di tutte le altre sezioni prima di venire a questa conseguenza?

La grande maggioranza della Giunta, ripeto, deliberò che sarebbe stato inutile, anzi superfluo, il richiamare tutte le schede, perchè queste non sono state impugnate o protestate dalle parti. Sarebbe stato un lavoro inutile che non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato pratico!

Per queste ragioni prego la Camera di volere accettare le conclusioni della Giunta, la quale si è ispirata, anche questa volta, al solo interesse obbiettivo di conoscere chi realmente era stato dal corpo elettorale designato a deputato del Collegio. (*Bene! — Bravo!*)

Presidente. Metto dunque a partito le conclusioni della Giunta che sono:

1° Sostituire alla proclamazione dell'onorevole Emilio Giampietro nel collegio di Atessa quella dell'avvocato Vincenzo Riccio.

2° Convalidarne l'elezione.

Chi approva queste conclusioni, voglia alzarsi.

(*Sono approvate.*)

Ora viene la discussione intorno all'elezione contestata del collegio d'Isernia.

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito le conclusioni della Giunta in questi termini:

« E infine, unanime, la Giunta ha conchiuso di proporre alla Camera, come ora propone, che si dichiari convalidata la elezione del-

l'onorevole Cimorelli a deputato del Collegio di Isernia. »

(*Sono approvate.*)

Verrebbe ora l'elezione del collegio di Forlì; ma, non essendo presente il relatore, la rimanderemo a domani.

Imbriani. Se è iscritta nell'ordine del giorno?

Presidente. Ma non è presente il relatore.

Imbriani. Si oppone il regolamento!

Presidente. Sono stabiliti due giorni dopo che sono presentate le conclusioni della Giunta: questa è la consuetudine della Camera.

Imbriani. Propongo che la discussione di questa elezione si scriva nell'ordine del giorno di posdomani.

Presidente. Farà la sua proposta domani.

Segue la discussione del bilancio del tesoro.

Presidente. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge. Ma è meglio discutere prima il bilancio del tesoro, per poter fare contemporaneamente anche questa votazione.

Ieri è stata chiusa la discussione generale.

Sono stati presentati due ordini del giorno, uno dell'onorevole Codacci-Pisanelli e l'altro dell'onorevole Magliani.

L'onorevole Codacci-Pisanelli ha dichiarato di rimandare il suo ordine del giorno ai capitoli.

L'onorevole Magliani mantiene o ritira il suo ordine del giorno?

Magliani. Lo ritiro.

Zeppa, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Zeppa, relatore. Comprendo la condizione della Camera, e rinunzio a svolgere molte considerazioni che avevo in animo di sottoporle. Dichiaro solamente di accettare, a nome della Giunta del bilancio, la proposta dell'onorevole ministro del tesoro di cambiare l'articolo aggiunto 5 in un ordine del giorno.

L'articolo 5 era stato combinato insieme col ministro del tesoro, poichè i reclami che giungevano al Ministero erano così persistenti che si credette opportuno di farne oggetto di un articolo di legge, dal momento che se ne presentava la opportunità, colli relazione del bilancio del tesoro.

Però, siccome il fare nuove leggi o nuove

articoli di legge in occasione del bilancio, è sempre da evitarsi, quando si può ricorrere ad altri mezzi, così la Giunta del bilancio accetta la proposta dell'onorevole ministro, di sopprimere l'articolo 5 e sostituirvi il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere con decreto reale affinché i titoli di rendita iscritti nel libro del Debito pubblico dello Stato, da riceversi nei depositi provvisori, sieno calcolati al valore nominale. »

Inoltre la Giunta del bilancio ha aggiunto un articolo 6, col quale si stabilisce un termine alla presentazione delle domande per assegni ai veterani del 1848-49.

La legge del 1896 avendo carattere temporaneo, il Tesoro non poteva calcolare la portata di tutte le conseguenze che potevano derivarne per le pensioni; così la Giunta del bilancio ha creduto di stabilire un termine, cioè fino al 31 dicembre 1897.

Curioni. Chiedo di parlare.

Presidente. La discussione generale è chiusa.

Curioni. Ma io chiedo di parlare intorno a questo articolo 6 che ora si propone.

Zeppa, relatore. Debbo dire ora una parola all'onorevole ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, rispondendo ad una domanda che io feci al ministro degli esteri, disse che realmente vi erano trattative in corso con gli Stati dell'Unione latina per modificare le basi della convenzione del 1865: e che realmente si era conclusa, o si stava per concludere una nuova convenzione con la quale si modificava quella parte per cui era assegnato un contingente di sei lire a testa di monete divisionali per ogni abitante di ciascuno degli Stati confederati: ma che ciò non potevamo fare con argento nuovo se non per tre milioni di lire, mentre gli altri Stati i quali avevamo esuberanza di argento potevano demonetizzare gli scudi stessi.

Ora io dichiaro che tuttociò mi soddisfa assai poco; perchè la condizione fatta all'Italia è evidentemente inferiore a quella fatta agli altri Stati.

La Svizzera, che non aveva bisogno di più che tre milioni di lire, è stata interamente appagata; il Belgio e la Francia che hanno esuberanza di scudi possono liberarsene, demonetizzandoli e riducendoli a moneta divisionale.

L'Italia, invece, che non ha più scudi di

argento perchè sono quasi tutti all'estero, si trova nella condizione più sfavorevole: poichè con trenta milioni di abitanti non può coniare per più di tre milioni di nuove monete divisionali d'argento.

Ora, io prego l'onorevole ministro, se la convenzione non fosse ancora conclusa, di sospenderla, per chiedere almeno che sia accordata all'Italia la nazionalizzazione della moneta divisionale, affinchè possa fruire del beneficio del quale godono le altre nazioni.

Spero che l'onorevole ministro vorrà persuadersi della necessità di quanto io domando. Non è ora il momento di affrontare la discussione intorno ad un argomento così grave, per vedere se all'Italia non convenga di aumentare la sua circolazione monetaria. Ma io confido che l'onorevole ministro vorrà in ogni modo prendere ora qualche provvedimento e qualche rimedio, riservandomi, alla ripresa dei lavori parlamentari, di portare la questione integra in questo recinto, affinchè si possa una volta discutere il grave problema, in rapporto anche all'esistenza o no della convenzione monetaria latina.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Non credo questo il momento opportuno di sollevare la questione monetaria. L'unione latina l'ho sempre difesa e la difenderò, finchè può conciliarsi cogli interessi del nostro paese. Ma l'onorevole Zeppa sa che l'unione latina ha una vita precaria, perchè si proroga di anno in anno; e quindi se l'onorevole Zeppa potesse convincere la Camera che l'unione latina è istituto che nuoce ai nostri interessi (ciò che non credo) noi potremmo sempre liberarcene.

L'altra considerazione è che è molto difficile in questa materia porre in atto i propri ideali.

Anche l'onorevole Zeppa, quando fu negoziatore della convenzione monetaria ultima tentò di far trionfare il principio della nazionalizzazione degli spezzati metallici e non riuscì, non per mancanza di abilità, ma perchè preferì di non far trionfare questo principio piuttostochè uscisse l'Italia dalla lega monetaria.

Io, dunque, per ora non posso prendere alcun impegno e mi restringo solamente a queste dichiarazioni.

Giuramento del deputato Riccio.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Riccio, lo invito a prestare giuramento. Leggo la formola. (*Legge la formola.*)

Riccio. Giuro.

Seguita la discussione del bilancio del tesoro.

Presidente. Passiamo alla discussione dei capitoli, i quali, come di consueto, s'intenderanno approvati colla semplice lettura.

TITOLO I. — Spesa ordinaria. — Categoria prima. — Spese effettive. — Oneri dello Stato. — Debiti perpetui.

Capitolo 1. Rendita consolidata 5 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 403,520,626. 99.

Capitolo 2. Rendita consolidata 3 per cento (*Spesa obbligatoria*), lire 4,773,956. 46.

Capitolo 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), lire 7,244,008.

Capitolo 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (*Spesa obbligatoria*), 51,988,739 lire e centesimi 47.

Capitolo 5. Rendita per la Santa Sede, lire 3,225,000.

Capitolo 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia - Interessi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,069,086. 62.

Capitolo 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (*Spese obbligatorie*), lire 1,112,075. 23.

Capitolo 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane (*Spese fisse ed obbligatorie*), 107,225 lire e centesimi 48.

Capitolo 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 597,668. 72.

Debiti redimibili. — Capitolo 10. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 9,065,417. 71.

Capitolo 11. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*), lire 10,347,159. 08.

Capitolo 12. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (*Spesa obbligatoria*), 244,412 lire e centesimi 50.

Capitolo 13. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modi-

ficato con l'articolo 1º dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata con legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi, lire 26,964,857.

Capitolo 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (Legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 35,638,320.

Capitolo 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 5,725,475.

Capitolo 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,634,850.

Debiti variabili. — Capitolo 17. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 353,000.

Capitolo 18. Interessi dei buoni del tesoro (*Spesa obbligatoria*), lire 8,800,000.

Capitolo 19. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (*Spesa obbligatoria*), lire 9,262,197. 55.

Capitolo 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (*Spesa obbligatoria*), lire 750,000.

Capitolo 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, numeri 4785 e 5550 - Interessi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,750,000.

Capitolo 22. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 400,000.

Capitolo 23. Interessi 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 e 8 agosto 1895, n. 486 (*Spesa obbligatoria*), lire 500,000.

Capitolo 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (*Spesa obbligatoria*), lire 15,500,000.

Capitolo 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti da facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a), (*Spesa obbligatoria*), lire 25,306. 29.

Capitolo 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (*Spesa obbligatoria*), lire 140,190.

Capitolo 27. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto), (*Spesa obbligatoria*), lire 32,061,645. 88.

Capitolo 28. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (*Spesa obbligatoria*), lire 22,066,577. 37.

Capitolo 29. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica), (*Spesa obbligatoria*), lire 4,650,000.

Capitolo 30. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitoli per le reti Mediterranea e Adriatica e 69 per quello della rete Sicula), (*Spesa obbligatoria*), lire 19,815,685. 75.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato, che non è presente.

Luzzatti, ministro del tesoro. È stata esaurita ieri la questione che si riferiva a questo capitolo.

Presidente. Capitolo 31. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolo delle reti Mediterranea e Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula), (*Spesa obbligatoria*), lire 144,000.

Capitolo 32. Annualità dovuta alla Ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125), (*Spesa obbligatoria*), lire 93,000.

Capitolo 33. Onere derivante allo Stato per l'assicurazione contro gli incendi dei fabbricati di compendio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (Legge 25 giugno 1882, n. 871, (serie 3^a), (*Spesa obbligatoria*), lire 396.

Capitolo 34. Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piacenza con la linea Parma-Brescia Iseo in ordine alla convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889, lire 1,500.

Avverto che, dal capitolo 35 fino al capitolo 47 inclusivo, vi sono modificazioni di cifre: perciò, richiamo su questi capitoli l'attenzione della Camera.

Debito vitalizio. — Capitolo 35. Pensioni del Ministero del tesoro (*Spese fisse*), lire 2,915,000.

Su questo capitolo ha chiesto di parlare l'onorevole ministro del tesoro. Parli.

Luzzatti, ministro del tesoro. Avevo chiesto di parlare prima che si aprisse la discussione su questo capitolo, per tornar a dichiarare che, se qualcuno vuole parlare sugli assegni ai veterani può farlo quando verrà in discussione il disegno di legge speciale; sono rimasto d'accordo con la Commissione di non farne argomento nel bilancio.

Presidente. Ma quando? Il disegno di legge deve essere mandato agli Uffici?

Luzzatti, ministro del tesoro. Quando viene l'articolo 6, faremo le proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

Codacci-Pisanelli. Rassicuratevi, onorevoli colleghi. Benchè mi sia iscritto per parlare sulle pensioni, non v'infiggerò uno di quei discorsi, tecnici e micidiali; che una piccola leggenda, formata nella nostra farmacia e divulgata dalla stampa allegra, con spirito, forse profetico, mi attribuisce, prima che io abbia potuto pronunziare un discorso qualsiasi.

Sin dall'inizio di questa discussione, rinnovando un voto, qui altra volta manifestato, ben più autorevolmente di quel che a me non fosse dato di fare, io presentai un

ordine del giorno, cui ho ben poco da aggiungere:

Esso era così concepito:

« La Camera invita il ministro del tesoro ad accelerare i lavori della Commissione da lui nominata e a far sì che le quote di concorso dello Stato, alla formazione delle pensioni, vengano annualmente iscritte in bilancio, e siano, con le ritenute, versate ad una Cassa autonoma, presso la quale gli impiegati trovino modo di esercitare svariate forme di previdenza ».

Quest'ordine del giorno, offri, ieri, occasione all'onorevole Duca di Sermoneta di fare all'onorevole ministro del tesoro una raccomandazione ed una proposta; che il ministro ha già preso nella considerazione dovuta, dichiarandosi disposto ad assumere, fin da ora, una parte, almeno, degli impegni, ai quali il mio ordine del giorno accennava.

Io sono, quindi, ben lieto di aver contribuito a far sì che l'onorevole Caetani, cui mi dichiaro riconoscente per le cortesi espressioni usate a mio riguardo, portasse la sua competente attenzione e la sua rispettata parola sulla grave questione in esame.

Non mi sembra, però, che al duplice fine, cui dobbiamo mirare, si possa ritenere di avvicinarsi abbastanza, con ciò che il ministro del tesoro è disposto a fare.

Oltre, e più, che di ammodernare il vecchio ed ineliminabile istituto delle pensioni, il quale, sotto diversi rispetti, contraddice al sistema del nostro diritto patrimoniale, si tratta di ricondurre, su questo punto, la finanza italiana, che, qui e altrove, ne ha ancora tanto bisogno, a metodi ed a criteri non troppo difforni da quelli, ai quali s'ispira ogni savia amministrazione privata. E da ciò, purtroppo, noi siamo ancora molto lontani, ad onta degli sforzi eroici compiuti dall'onorevole Sonnino, prima, e poi dall'onorevole Colombo e dall'onorevole Luzzatti; il quale, per questa nobile ed utile impresa, ha trovato parecchi degni ed efficaci cooperatori nella Giunta del bilancio, tanto seriamente presieduta dall'onorevole Rubini.

È specialmente in materia di pensioni che noi prescindiamo dai metodi e dai criteri di ogni savia amministrazione privata.

Nessun industriale, nessun privato, si regolerebbe, rispetto ai risparmi presso di lui rilasciati dai suoi dipendenti e rispetto ai premi che a questi egli avesse promesso,

come noi facciamo rispetto al frutto del risparmio imposto ai nostri impiegati e rispetto al supplemento di stipendio, ad essi assicurato nella pensione.

Le strettezze del bilancio, l'alchimia finanziaria e il dottrinarismo contabile ci hanno portati ad una condizione di cose, cui non è possibile che il buon senso non si ribelli. Abbiamo circa 100,000 impiegati in pianta stabile, che, coi loro stipendi, gravano sul nostro bilancio, per circa 200 milioni.

Questa cifra, però, non rappresenta tutta la spesa, che lo Stato sopporta per gli impiegati; giacché la retribuzione, ad essi promessa e dovuta, non è costituita soltanto dallo stipendio, che ne forma la parte *attuale*. A questa bisogna aggiungere la parte di retribuzione *differita*, rappresentata dalla pensione; che quasi tutte le amministrazioni pubbliche moderne e parecchie aziende private sentono il dovere e l'interesse di assicurare ai loro dipendenti.

Sicché, per avere una rappresentazione esatta di quanto gli impiegati costano allo Stato, bisogna aggiungere ai 200 milioni degli stipendi, almeno altri 30 milioni; poichè il 15 per cento è il minimo necessario per provvedere annualmente a formare una pensione adeguata.

Ora, purtroppo, non solo noi non iscriviamo in bilancio, nè versiamo ad un Istituto qualsiasi le quote, mercè le quali, lo Stato deve concorrere alla formazione delle pensioni; ma anche quel poco che gli impiegati rilasciano, e che, dati gli stipendi italiani, è, e dev'essere, ben povera cosa, noi lo assorbiamo, inscrivendolo nel conto delle entrate del tesoro. Mangiamo, quindi, annualmente le ritenute, rimanendo debitori, non soltanto di esse e dei loro interessi composti, ma anche delle quote dello Stato e degli interessi composti su queste quote.

In tal guisa, come ieri ci disse l'onorevole ministro del tesoro, abbiamo già superato la cifra di 80 milioni per debito vitalizio annuo; e presto, se non si provvede, raggiungeremo quella di 100, per modo che tutto il nostro debito vitalizio, capitalizzato, rappresenterà quasi un altro miliardo di debito pubblico, da aggiungersi alla enorme e schiacciante massa del debito consolidato.

La spesa, che noi sopportiamo annualmente per gli impiegati, salirà quindi da 200 a 300 milioni, mentre, se avessimo provveduto in

tempo, secondo il calcolo che prima facevo, 230 milioni basterebbero per provvedere alla retribuzione attuale ed a quella differita. Ond'è che, come frutto della nostra imprevidenza, ci troviamo annualmente un carico maggiore di 70 milioni. Da ciò infinite doglianze ed accuse, contro il peso e contro il sistema delle pensioni; doglianze ed accuse in parte giuste, ma in parte assolutamente irragionevoli. Basti fra queste ultime ricordare quella di coloro, i quali lamentano che lo Stato paghi, al tempo stesso, per il medesimo servizio, lo stipendio all'impiegato che è in funzione e la pensione a quello o a quelli che prima, dell'ultimo titolare, rivestirono il medesimo ufficio.

Chi muove questa doglianza non pone mente al fatto che la retribuzione dovuta all'impiegato non è costituita dal solo stipendio e che il doppio onere di bilancio, da lui depulato, non deriva dall'istituto delle pensioni, ma dal cattivo ordinamento finanziario e contabile di quell'istituto. Se accanto alla retribuzione attuale si scrivesse in conto quella differita, si vedrebbe chiaramente che nessun onere nuovo può derivare da qualsiasi collocamento in riposo, regolarmente concesso. E, se alla formazione della pensione si provvedesse in tempo, l'impiegato, che esce dal servizio, non sarebbe più a carico del bilancio annuale, ma a carico della Cassa pensioni.

La verità è che, col vigente ordinamento contabile e finanziario delle pensioni, al Parlamento e al Paese non riesce facile rendersi conto esatto di quel che costa la burocrazia, civile e militare. E ciò è un male, anche perchè fa sentir meno viva la necessità, pur tanto urgente, di riordinare la nostra amministrazione in modo da poterne diminuire il personale, che già eccede il bisogno di lavoro, oggi sentito, e più l'eccederebbe, quando il lavoro fosse regolato meglio e quindi diminuito.

Anche da questo e da altri punti di vista gioverebbe immensamente conteggiare ed erogare, anno per anno, tutta la somma che gli impiegati ci costano. Così non si aprirebbe, ma si scoprirebbe, com'è nostro dovere e nostro interesse, una falla già esistente in quel pareggio, alla cui parvenza l'onorevole ministro del tesoro tien tanto, da non voler consentire più di quanto ieri promise. Rispondendo all'onorevole Caetani, egli si di-

chiarò disposto ad accettare un articolo aggiuntivo, alla legge pel bilancio del tesoro, mediante il quale, sospendendosi l'applicazione della legge sulle pensioni agli impiegati nuovi, che saranno, d'ora innanzi, ammessi in servizio, si sarebbe ordinato che le ritenute sui loro stipendi fossero versate, in conto fruttifero, presso la Cassa depositi e prestiti.

Scusi, onorevole ministro, Ella così certamente concede qualcosa; ma non mi pare che la sua piccola concessione sia proporzionata alle nobili intenzioni da Lei ieri manifestate, con non meno nobili ed alte parole. Ella sa meglio di me quale microscopica parte della pensione, dovuta ai nuovi impiegati, si potrebbe costituire con le loro ritenute, che sugli stipendi iniziali sono tenuissime.

Sarebbe, dunque, desiderabile che il provvedimento vagheggiato dal ministro del tesoro si modificasse, aggiungendo all'obbligo di versare le ritenute anche quello di versare le quote di concorso dello Stato, alla formazione delle pensioni; quote, che si potrebbero stabilire, in via provvisoria, sulla base del 10 o dell'11 per cento degli stipendi.

L'onere sarebbe nei primi anni così lieve da poterlo forse affrontare anche nelle condizioni attuali del bilancio. Diverrebbe poi, è vero, col crescere degli impiegati nuovi e dei loro stipendi, sempre più grave; ma eserciterebbe, su noi e sul Paese, un'azione salutare, costringendoci a ridurre le spese pubbliche entro quei limiti, che da un pezzo hanno ecceduto.

Ad ogni modo, non è certo col non iscrivere in bilancio la cifra per le pensioni nuove e col non versarla, che noi evitiamo l'onere, che annualmente andiamo assumendo.

Noi così non possiamo che nascondere al presente, per riversarlo sull'avvenire, come sinora si è fatto. E non è certo in tale guisa che si muta indirizzo o che si prendono quelle virili risoluzioni, delle quali l'onorevole ministro, ieri, parlò con calorosa eloquenza.

Se l'onorevole ministro non accetterà la modificazione da me desiderata, io non potrò dirmi soddisfatto; ma ciò non mi impedisce di ringraziare lui e l'onorevole Caetani della benevola considerazione accordata al mio ordine del giorno, sul quale, dopo le spie-

gazioni date, non ho più ragione d'insistere. Lo ritiro, quindi, augurando all'onorevole ministro del tesoro e agli egregi componenti della Commissione da lui nominata di aggiungere agli alti meriti loro anche quello che potrà derivare da un completo riordinamento contabile, finanziario e giuridico dello istituto delle pensioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Ho una semplice raccomandazione da fare all'onorevole ministro e alla Commissione.

Ho visto con piacere introdotta la innovazione di ripartire le pensioni, Ministero per Ministero, senza più accumularle in un solo capitolo. Ciò potrà essere di grande agevolezza per far rientrare le pensioni nei loro giusti limiti, senza pericolo di vederle dilagare in questo od in quel Ministero.

Però, onorevole ministro, non comprendo perchè si lasci al Ministero del tesoro la facoltà di rilasciare il *nulla osta* alla concessione delle pensioni medesime...

Luzzatti, ministro del tesoro. Così vuole la legge.

Pantano. Ebbene, sarebbe per ogni verso più utile che ciascun Ministero si rivolgesse alla Corte dei conti per il *nulla osta*. Così, oltre ad una maggiore speditezza amministrativa, si otterrebbe un sindacato più diretto e più efficace, e non vi sarebbe il pericolo che mutue compensazioni fra colleghi facessero pendere il maggior numero delle pensioni più verso un Ministero, che verso un altro. Ciò raccomando in linea di studio.

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Pantano. Un'altra osservazione, ed avrò finito.

Vedo nei capitoli di previsione, dal 35 al 45, che le cifre complessive per le pensioni sono mantenute entro i limiti giusti, e cioè, che a tante eliminazioni, corrispondano tante nuove pensioni in maniera che non ne venga alterato e sorpassato l'onere complessivo. Ma perchè si possa immancabilmente raggiungere questo fine, occorre, a mio modo di vedere, che le annualità disponibili per ciascun Ministero siano mantenute appunto entro i limiti stabiliti e non sorpassate, come ora avviene, a mezzo di assegni speciali che si fanno nelle categorie dell'allegato relativo; bisogna

non oltrepassare i limiti stabiliti, attenersi strettamente al principio secondo il quale a tante eliminazioni debbono corrispondere tante nuove iscrizioni.

Queste sono le due semplici osservazioni nell'interesse, ripeto, del buono andamento d'una gestione così importante come è quella delle pensioni che sottopongo al ministro del tesoro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Tratto dalla necessità d'affrettare quanto più è possibile questa discussione e udite le diverse opinioni intorno a questa materia, pregherei la Giunta del bilancio e la Camera di risolvere la difficoltà nella seguente maniera.

Noi abbiamo qui due articoli di legge sulle pensioni: uno è l'articolo 6 a favore dei veterani, pel quale, per una serie di ragioni, che qui non esporrò, domandiamo che entro l'anno sia chiuso il termine per nuove ammissioni a tenore della legge 24 dicembre 1896; l'altro è l'articolo di legge che ho indicato ieri e riguarda l'ammissione degli impiegati nuovi. Prevedo una grossa difficoltà: se si lascia quest'articolo nel bilancio evidentemente si manca a impegni che ho preso nell'altro ramo del Parlamento, che cioè a proposito del bilancio non si mutino le leggi organiche dello Stato. È perciò che ho chiesto che si escluda dal bilancio.

Ma allora prevedo che sorga in questa Camera un'altra difficoltà di procedura, la quale consiste in questo, che una legge speciale nascerebbe senza le guarentigie che la debbono accompagnare.

Per togliere quindi ogni ostacolo, in questo stato di cose, dichiaro che il Governo valendosi della sua iniziativa presenterà oggi stesso un disegno di legge che riguarda la materia dei veterani e la materia degli impiegati nuovi e pregherà la Camera di volerlo mandare alla Commissione del bilancio.

Se queste mie dichiarazioni acqueteranno coloro che volevano parlare su questo argomento, avremo ottenuto il risultato di affrettare la discussione.

All'onorevole Pantano rispondo che terrò conto delle sue osservazioni sull'eliminazione delle pensioni, studio delicatissimo sul quale, non sono in condizione di dargli gli affidamenti che mi chiede, ma le sue parole

mi saranno sprone a studiare ed esaurire questa materia.

Quanto poi al nulla osta del Ministero del tesoro, lo lasci, onorevole Pantano! Già non lo potremmo togliere qui perchè è dichiarato in forma di legge nell'assestamento del bilancio; e non si potrebbe togliere al ministro del tesoro questo riscontro che è utilissimo per vedere se tutti i Ministeri si mantengano nei limiti degli assegni che sono a essi conceduti. Credo che questo riscontro del Tesoro, a cui tutti gli altri ministri si sono subordinati volentieri, renderà più agevole l'ufficio della Corte dei conti.

A ogni modo l'onorevole Pantano, nella sua equità, vorrà consentire che in questa sede non si potrebbe modificare una legge.

Curioni. Vorrei pregare l'onorevole ministro di darmi un chiarimento. Ieri egli ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Caetani relativo all'ordinamento del debito vitalizio per le nuove reclute di impiegati; anzi in questo momento ha dichiarato che presenterà un disegno di legge e di questo gli do lode; ma non bisogna che ci dissimuliamo che i provvedimenti che si vanno a prendere per i nuovi impiegati incominceranno ad avere il loro primo effetto solamente dopo 25 anni. Non è vero, onorevole ministro? Ed intanto la fiumana s'inoltra; e voi stesso ieri ci avete annunciato che fra pochi anni gli ottanta milioni diventeranno cento se non si pone qualche riparo.

Ora io desidererei sapere qual provvedimento intenda prendere il Governo per impedire questo aumento progressivo del debito vitalizio. Mi pare che l'argomento meriti tutta la vostra attenzione.

Luzzatti, ministro del tesoro. È giustissimo!

Curioni. Ed io vorrei ricordare all'onorevole ministro del tesoro un ordine del giorno che è stato votato l'anno passato, il 27 giugno, del quale sembra che tutti ci siamo dimenticati.

L'ordine del giorno era presso a poco in questi termini:

« La Camera invita il Governo a limitare con la legge dello stato di previsione le pensioni in maniera che le nuove iscrizioni siano compensate dalle eliminazioni. »

Non sarà testuale, ma il concetto dell'ordine del giorno è questo.

Ora mi pare che il ministro prima e la Giunta del bilancio poi, abbiano violato quest'ordine del giorno, perchè il Ministero è venuto a domandare un aumento, non molto notevole, ma sempre un aumento, e la Giunta di sua iniziativa ha proposto un aumento anche molto maggiore. Tantocchè abbiamo già una previsione per le pensioni che supera di due milioni quella dell'anno passato.

Ora io vorrei avere dall'onorevole ministro la giustificazione di questo fatto, perchè egli deve dimostrare che si è trovato nell'assoluta impossibilità di attuare quell'ordine del giorno. (*Movimento del ministro del tesoro*).

Ella, onorevole ministro, mi risponderà e mi sodisferà sicuramente; ma permetta, se non altro, che la provochi a darmi questa sodisfazione.

Io temo che si continui a fare nei Ministeri quello che si è fatto pel passato, cioè che si continui ad esser larghi nel concedere le pensioni. Sono persuaso che se vi fosse un sindacato serio, efficace...

Luzzatti, ministro del tesoro. C'è.

Curioni. C'è, ma intanto si produce un aumento di due milioni; e notate che si ha un milione d'aumento soltanto per il Ministero della guerra, il cui bilancio ha ormai un contingente di pensioni per 34 milioni all'anno.

Se io dovessi dare qualche suggerimento, che del resto lo può dare chiunque, anche il più incompetente, sarebbe di verificar bene caso per caso se colui che domanda la messa a riposo abbia proprio i titoli per meritarselo. Sta bene quando abbia toccato i 60 anni di età e 40 anni di servizio, nel quale caso la pensione è di diritto. Ma negli altri casi, quando sopra tutto si adducono ragioni di salute, se si vagliasse bene ogni domanda di collocamento a riposo credo che il 50 per cento dei pensionati non avrebbero diritto di avere il collocamento a riposo.

Noi vediamo ogni giorno impiegati validi e robusti, nella pienezza del loro vigore intellettuale e fisico abbandonare il servizio e poi andare a cercare impiego altrove. Questa è la verità. Specie nel Ministero della guerra, si procede in modo molto largo nei collocamenti a riposo.

Ma non vi sarebbe modo di impiegare altrimenti una quantità di questi ufficiali che si mettono a riposo?

Per esempio, tutta quella turba di impiegati borghesi che si riproduce nel Ministero

della guerra non potrebbe essere sostituita da capitani, da maggiori, colonnelli e magari generali che si mettono a riposo, e forse a giusto titolo, in quanto che, se non avranno più le condizioni fisiche e morali per servire nell'esercito, saranno certamente, però, capaci di fare il segretario, il capo sezione, il capo divisione nel Ministero?

Allora forse le 190,000 lire che domandate per il collocamento a riposo di autorità, per il Ministero della guerra potrebbero diminuire di qualche cosa.

Ad ogni modo io ho domandato questi chiarimenti, certo che il ministro del tesoro, che è così rigido tutore del bilancio, saprà darmi una risposta soddisfacente, non dico in tutto, perchè purtroppo le condizioni del bilancio, a cagione del numero soverchio di impiegati, non ci permettono di avere quei risultati, che sarebbero desiderabili, ma almeno tale da assicurare la Camera che nei limiti del possibile egli provvede e provvederà efficacemente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio.

Rubini, presidente dell'Amministrazione generale del bilancio. Consenta la Camera che su questo argomento risponda alcune parole all'onorevole Curioni.

L'onorevole Curioni ha fatto una serie di riflessioni, la cui portata è certamente apprezzata dalla maggior parte di noi.

Non tutte le considerazioni, però, che egli ha fatto e alle quali ha anche dato talvolta la forma di censura, sono da accogliere, specialmente da parte della Giunta del bilancio, ed io vorrei dire anche da parte del ministro del tesoro.

L'onorevole Curioni, quando si lagna del continuo incremento delle pensioni, quando si lagna che ancora non si presidiano con provvedimenti abbastanza rigorosi i collocamenti a riposo dei funzionari dello Stato, ha tutte le ragioni: quando ancora rammenta l'ordine del giorno votato l'anno scorso, in questa medesima sede di discussione del bilancio del tesoro, ha pure perfettamente e con esattezza riprodotta la verità; ma allorquando l'onorevole Curioni, da un ordine del giorno che non può essere che l'espressione di un desiderio assurdo alla critica, quasi che il ministro del tesoro avesse violato, e la Giunta del bilancio l'avesse aiutato a violare, la legge,

allora egli eccede; mi consenta che io glielo dica con la mia abituale franchezza. Egli è appunto perchè il desiderio della Camera non era rivestito che di una forma imperfetta, quale è quella di un ordine del giorno, che il ministro del tesoro non potè valersene con efficacia e pensando che si dovesse altrimenti provvedere, nominò una Commissione, la quale appoggiando il suo lavoro, come a punto di partenza, a quell'ordine del giorno, doveva esaminare l'ordinamento delle pensioni, i diritti derivanti dalla legge vigente ed insieme la materia di un nuovo ordine avvenire.

Questa Commissione io ho l'onore di presiedere, e prendo l'occasione per iscagionarla da una specie di indiretta censura, che le fece l'onorevole Codacci-Pisanelli; quando, cioè, nel suo ordine del giorno invitava il ministro ad accelerarne i lavori.

È una censura indiretta e molto benigna, alla quale però io debbo una parola di risposta.

La Commissione ha lavorato quel tanto che poteva, nelle condizioni in cui si è trovata. Fino dal febbraio di quest'anno presentò un primo gruppo di provvedimenti al ministro; fino dal 3 giugno ne presentò un altro, sempre a riguardo delle pensioni vigenti; ecco le due relazioni colle quali io avevo l'onore di accompagnare all'onorevole ministro questa prima parte del lavoro della Commissione. Quanto al compito più importante, cioè di provvedere ad un nuovo ordine di cose, la Commissione se ne è già occupata, ma occorrendo di indagare alcuni nuovi dati ed elementi e di ringiovanire altri, in quanto che quelli buonissimi che raccoglieva la Commissione Reale del 1892-93 non sono più freschi, così essa ha dovuto rimandare la continuazione dei suoi lavori sopra questo argomento a novembre. E non dubiti l'onorevole Codacci, che la Commissione, quando siano raccolti gli elementi, in un mese e mezzo al più, avrà compiuto il suo compito.

L'onorevole Curioni ha detto che molte delle pensioni che si conferiscono non si dovevano dare, ritenendo possibile di contenerle nei limiti indicati dall'ordine del giorno dell'anno scorso, cioè di non accendere nuove pensioni, se non per un importo eguale a quello delle pensioni eliminate.

Ma, come io diceva testè, quell'ordine del giorno non è un corpo di leggi, e quindi

non dà le facoltà al ministro di farlo osservare, tanto meno di opporsi alle conseguenze delle leggi che esistono.

Inoltre vi sono necessità naturali o legali che impediscono il conseguimento di ciò che l'ordine del giorno esprime come un desiderio. Per esempio, tutte le pensioni reversibili, le quali sono l'effetto della morte di colui che lascia una moglie o dei figli minorenni, non è possibile contenerle in una determinata misura. Così tutte le pensioni le quali provengono dai limiti obbligatori di età della marineria e della guerra. Quando scadono è un debito che si deve pagare e lo si paga.

Sa l'onorevole Curioni quanto la legge recente sui limiti di età dei militari ha portato di incremento al carico delle pensioni? Oltre 800 mila lire in pochi mesi!

Ora è la Camera che fa violenza a se stessa, che vuole e disvuole a un tempo quando dopo avere votato l'ordine del giorno così severo, al quale si richiama l'onorevole Curioni, si affretta a distruggere la propria opera e vota leggi che ne sono la negazione.

Le sole pensioni reversibili sommate a quelle dei limiti obbligatori di età, formano all'incirca una metà delle iscrizioni.

Uguualmente dicasi di un'altro ordine di pensioni, che sta a cuore di tutti noi, quello dei veterani. Come è possibile contenere le pensioni nei limiti dell'eliminazione, se con questa sola disposizione di legge sui veterani, che si credeva dovesse dare luogo a pensioni per sole 300,000 lire, a quest'ora siamo già a 560,000, e vi sono ancora più di 400 domande ancora da esaminare?

Curioni. Questo non c'entra! Il servizio è fatto colle 790,000 lire del bilancio della guerra.

Rubini, presidente della Commissione generale del bilancio. Perdoni, onorevole Curioni, è un errore. Nel carico delle pensioni figurano anche quelle dei veterani.

Curioni. Ma se abbiamo il conto corrente colla Cassa dei depositi e prestiti!

Luzzatti, ministro del tesoro. No, no!

Rubini, presidente della Commissione generale del bilancio. Vuol dire che la Cassa dei depositi e prestiti rimborserà a suo tempo, e lontanamente, quello che oggi il tesoro è costretto a versare. Ma intanto il carico delle pensioni figura negli 80 milioni dei quali si è lagnato l'onorevole Curioni.

L'onorevole Curioni si è lagna'o a'tresi perchè la Giunta generale del bilancio ha

elevato lo stanziamento di bilancio per le pensioni.

Come poteva la Giunta del bilancio rimanere indifferente davanti ad una situazione di cose per le quali, mentre lo stato di prima previsione chiedeva un'iscrizione di soli 78 milioni e mezzo per assegni di pensioni, già è noto a st'ora che il carico delle pensioni eccedeva al 30 aprile scorso gli 80 milioni? Non doveva la Giunta, se si vuole che la cifra esprima la verità, accrescere lo stanziamento in quella misura minima che è indicata da uno stato di cose oramai irrimediabile?

Non solo, ma piuttosto mi sarei atteso che l'opera della Giunta del bilancio potesse venire censurata, perchè non ha contabilizzato l'aumento naturale e forzato che per necessità di cose verrà alle pensioni nell'esercizio 1897-98, dimanierachè fin da oggi io dovrei dire che probabilmente non basteranno gli 80 milioni, ma se provvedimenti rigorosi non si prendono, il servizio richiederà probabilmente 80 milioni e mezzo e forse più.

Ora perchè la somma non abbia ad essere superata, io unisco la mia raccomandazione e quella della Giunta generale del bilancio, della quale credo in questo momento di essere interprete, alla raccomandazione dell'onorevole Curioni, perchè l'onorevole ministro, ora che mediante l'articolo della legge di assetamento che fu, mi pare, non bene esaminato dall'onorevole Pantano, ha facoltà di controllare tutti i collocamenti a riposo, io unisco, dico, le mie raccomandazioni a quelle dell'onorevole Curioni, perchè di questa facoltà egli si valga, al fine di eliminare i maggiori di quegli inconvenienti, che sono stati giustamente, lamentati dall'onorevole Curioni: affinché, cioè, non vadano a riposo persone, le quali non dovrebbero andarvi, in quanto le loro condizioni di salute non sono in realtà quelle, che danno diritto al collocamento a riposo. Però io devo anche dire (perchè la verità va detta in ogni cosa) che a questo proposito i regolamenti ultimi hanno già esercitato un freno salutare, sebbene non tutto quello che occorre. Ed io, augurandomi che un freno anche più severo sia posto dal ministro del tesoro al trasmodare delle domande dei suoi colleghi e dei funzionari, spero che il Paese verrà garantito, non dico contro tutto l'incremento del debito vitalizio, ma almeno contro quell'eccesso di incremento di esse

che si rappresenta in questi soli ultimi sei esercizi con 10 milioni di aumento. Di questa maniera, e se così dovesse continuare, qualunque situazione finanziaria sarebbe rovinata, perchè 10 milioni di maggiori inserzioni di pensioni vogliono dire, egregi colleghi, (ed io vi prego di ricordarlo) 160 milioni di debito latente aumentato e, lo ripeto, in soli sei anni.

Ecco ciò che io dovevo dire alla Camera, ed io la prego di assistere la Giunta generale del bilancio, ed il ministro del tesoro, in tutte quelle misure che si richiedono, per impedire il soverchiare di questa fumana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. In ogni punto consento colle dichiarazioni chiare ed eloquenti fatte dall'onorevole presidente della Giunta generale del bilancio. E poichè egli mi è maestro in questa questione delle pensioni, ripeterci male ciò che egli ha già così bene esposto.

All'onorevole Curioni dico, che prendo impegno di presentare alla ripresa dei lavori parlamentari provvedimenti di legge intesi a regolare le pensioni esistenti e a impedire, con la Cassa pensioni degli impiegati nuovi, che sulle tavole del debito vitalizio, il quale si andrà mano mano estinguendo, un altro se ne accenda uguale o maggiore. All'onorevole Curioni dico che non avrebbe significato alcuno il provvedimento, votato da questa Camera su proposta della Giunta generale del bilancio e mia, il quale sottopone l'opera di tutti i Ministeri al riscontro di quello del tesoro, se il Ministero del tesoro non dovesse fare dei risparmi intorno alle pensioni: certo il mio diritto sarebbe teorico, se non lo esercitassi col fine di ben vigilare a quegli intenti che l'onorevole Curioni ha qui indicato. E io, consciamente, prendo l'impegno di esercitare questa facoltà, col fine di difendere i contribuenti: imperocchè le pensioni dello Stato sono, oggi, un'altra delle gravi minacce pei contribuenti italiani.

Un solo punto mi permetta l'onorevole Curioni di rettificare. Non è esatto che, pei veterani, di cui parleremo a suo tempo, la somma rimanga sempre stabilita in 790,000 lire: imperocchè, secondo il suo avviso, con la Cassa dei depositi e prestiti, il ministro del tesoro abbia la facoltà di farsi fare le anticipazioni, le quali poi si pagherebbero,

quando questi veterani si estinguessero. Non è esatto. Perchè è vero che la legge mi dà questa facoltà; ma io presi l'impegno, in questa Camera, di non farne uso: mi parve un atto di finanza fiacco quello di riaprire questi conti correnti col tesoro, i quali, in fine, si risolvono in debiti mascherati.

Ora, è bene che noi vediamo il carico nella sua interezza: vedendolo nella sua interezza e non nascondendolo in nessuna guisa, abbiamo quel *memento* quotidiano della gravità dei nostri impegni, ai quali non possiamo far fronte che con equivalenti, sagaci e coraggiose economie.

Detto ciò, rinnovo, nella Camera, l'impegno che ho già altra volta dichiarato.

E non posso finire questo discorso, senza volgere una parola di pubblico ringraziamento all'onorevole Rubini e all'onorevole Saporito, i quali, coi loro studi, aiutarono il Governo a preparare quel disegno di legge, che presenteremo, al riaprirsi dei lavori parlamentari. (*Bene! — La chiusura!*)

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Zeppa, relatore. Rinunzio. (*Bravo!*)

Presidente. È approvato questo capitolo 35.

Capitolo 36. Pensioni del Ministero delle finanze (*Spese fisse*), lire 12,504,600.

Capitolo 37. Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (*Spese fisse*), lire 6,951,500.

Capitolo 38. Pensioni del Ministero degli affari esteri (*Spese fisse*), lire 299,700.

Capitolo 39. Pensioni del Ministero della istruzione pubblica (*Spese fisse*), lire 2,520,300.

Capitolo 40. Pensioni del Ministero dello interno (*Spese fisse*), lire 7,429,000.

Capitolo 41. Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (*Spese fisse*), lire 2,155,700.

Capitolo 42. Pensioni del Ministero delle poste e dei telegrafi (*Spese fisse*), lire 3,411,400.

Capitolo 43. Pensioni del Ministero della guerra (*Spese fisse*), lire 33,978,500.

Capitolo 44. Pensioni del Ministero della marina (*Spese fisse*), lire 4,774,000.

Capitolo 45. Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (*Spese fisse*), lire 652,000.

Capitolo 46. Pensioni straordinarie (*Spese fisse*), lire 2,380,000.

Capitolo 47. Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70

ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 850,000.

Dotazioni. — Capitolo 48. Dotazioni della Casa Reale, lire 15,050,000.

Capitolo 49. Assegnamento a S. A. R. il principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia, lire 1,000,000.

Spese per le Camere legislative. — Capitolo 50. Spese pel Senato del Regno, lire 430,000.

Capitolo 51. Spese per la Camera dei deputati, lire 805,000.

Capitolo 52. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione nei viaggi dei membri del Parlamento (*Spesa obbligatoria*), lire 875,000.

Spese generali di amministrazione. — *Ministero.* — Capitolo 53. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,080,698. 11.

Carcano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano. Mi limiterò a brevi parole a proposito di questo capitolo 53 e, insieme, di un altro, il 67, che con questo ha relazione, ambedue riguardanti le retribuzioni al personale.

Io non sono (devo premetterlo schiettamente) fra coloro, che spesso e volentieri parlano male degli impiegati; sono invece fra quelli, i quali pensano che moltissimi funzionari dello Stato hanno verso lo Stato benemerenze assai maggiori di quello, che comunemente non si creda.

Ciò premesso, osservo, a questo capitolo 53, che si introduce un miglioramento equo nelle condizioni di carriera del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro, con un organico nuovo, che forma l'allegato n. 1 del bilancio, e che porta circa 70 mila lire di maggiore spesa...

Luzzatti, ministro del tesoro. No, perchè si fanno altre economie.

Carcano. Sta bene: a questo capitolo do volentieri il mio voto. Ma, d'altra parte, appunto perchè amante sempre della giustizia e della uguaglianza di trattamento, desidererei udire dall'onorevole ministro del tesoro una buona parola, la quale mi assicurasse che con la stessa equanimità e benevolenza sarà esaminato lo stato delle cose, e sarà provveduto rispetto a quella parte del personale delle intendenze di finanza, che ancora dipende dal Ministero del tesoro.

L'onorevole Luzzatti non ha bisogno che io gli ricordi i lamenti e le istanze, che da

anni si vanno ripetendo dal personale di ragioneria delle intendenze, e che di questi giorni vennero anche espresse in memoriali a stampa.

Si domanda, ad esempio, che diventi effettiva, e non nominale soltanto, la disposizione, che ammette anche i primi ragionieri, come i primi segretari, alla promozione ad intendente di finanza; si domanda che venga aumentato il numero dei segretari di ragioneria rispetto ai vice-segretari; si domanda che vengano di qualche cosa migliorate le retribuzioni dei vice-segretari, e dei funzionari assegnati alla Delegazione del tesoro, e via dicendo.

Non entro in particolari, non esprimo giudizi; non voglio nemmeno esaminare cosa non sarebbe bene restituire il personale, del quale parliamo, alla dipendenza diretta del Ministero delle finanze, come era un tempo, e come è già tutto l'altro personale delle Intendenze. Mi limito a dire che, dopo coscienzioso esame, mi sono convinto che le domande espresse in codesti memoriali, e al ministro ben note, non escono dai limiti della ragionevolezza e della discrezione.

E perciò attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro del tesoro una parola, la quale mi assicuri che anche per codesta classe di funzionari sarà provveduto secondo equità e giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Ringrazio l'onorevole Carcano delle parole cortesi che ha rivolto a questi ignorati e umili servitori dello Stato. Abbiamo troppo l'abitudine di parlarne con leggerezza e di rimproverarli di colpe che non hanno ed è bene che in quest'aula risuonino talora delle lodi al loro indirizzo.

Terrò conto della necessità che mi ha indicato, ma francamente dico che vi sono ancora economie notevoli da fare nel mio dicastero e ci sono dei servizi che non hanno avuta ancora la loro completa evoluzione. Io, per esempio, mi domando perchè, mentre tutti i pagamenti che si fanno in provincia dagli uffici della Banca d'Italia e dalle delegazioni del Tesoro, tante operazioni di debito pubblico, che non sono più delicate di quelle che si compiono presso le delegazioni del tesoro nelle succursali della Banca d'Italia, si compiano dalle intendenze di finanza e credo

che bisognerà trasferire alle delegazioni del Tesoro anche queste operazioni. Allora una parte degli impiegati passerà, con economia dello Stato, alle delegazioni medesime, migliorando la loro posizione e un'altra potrà, come accennava l'onorevole Carcano, rientrare al Ministero delle finanze.

Ma è questione che non possiamo qui dibattere: appartiene alla responsabilità del Governo il farlo e alla responsabilità della Camera il giudicarlo.

Intanto assicuro l'onorevole Carcano che, pur persistendo nel proposito di fare delle nuove economie nel bilancio del tesoro, terrò sommo conto delle cose che mi ha detto e degli impiegati che mi ha raccomandato.

Presidente. Così resta approvato il capitolo 53.

Capitolo 54. Personale straordinario, lire 33,920.

Capitolo 55. Spese d'ufficio del Ministero, lire 93,000.

Capitolo 56. Indennità per spese d'ufficio dell'agente contabile dei titoli della Direzione generale del Debito pubblico (*Spese fisse*), lire 12,000.

Presidenza del Consiglio dei ministri. — Capitolo 57. Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (*Spese fisse*), lire 5,600.

Capitolo 58. Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 13,000.

Capitolo 59. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 3,000.

Corte dei conti. — Capitolo 60. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,661,426.30.

Capitolo 61. Spese d'ufficio, lire 80,000.

Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro. — Capitolo 62. Personale - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*), lire 73,662.50.

Avvocature erariali. — Capitolo 63. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 834,714.10.

Ha facoltà di parlare su questo capitolo l'onorevole De Gaglia.

De Gaglia. Io ho chiesto di parlare per avere uno schiarimento dall'onorevole ministro. In questo numero è prevista una spesa di 934,000 lire per personale di ruolo. Desidero sapere se i procuratori e gli avvocati erariali, oltre allo stipendio dello Stato per-

cepiscono anche diritti e vacanze e compenso dai succumbenti nelle liti.

Luzzatti, ministro del tesoro. Sì.

De Gaglia. Percepiscono anche il compenso? Allora la pregherei di vedere se buona parte di questo compenso, se non tutto, potesse andare a beneficio dell'erario.

Perchè l'avvocato erariale che è pagato dallo Stato e percepisce il compenso dalla parte succumbente è pagato due volte; invece se una parte di quel compenso andasse all'erario questo ne avrebbe un vantaggio. Nè detti avvocati possono dolersene perchè vengono pagati dall'erario appunto per fare la difesa dell'erario stesso. Aggiungo che tali compensi forse sfuggono alla tassa di ricchezza mobile che colpisce tutti gli altri avvocati e procuratori. Io invito dunque il ministro a studiare la questione se si può avere per l'erario un vantaggio.

Luzzatti, ministro del tesoro. La questione sollevata dall'onorevole De Gaglia è antica e fu altra volta presentata alla Camera. Ma quando un deputato m'invita a studiar nuove economie, m'invita sempre a nozze. Assicuro perciò l'onorevole De Gaglia che studierò nuovamente la cosa.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 63.

Capitolo 64. Personale straordinario, lire 80,000.

Capitolo 65. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 39,000.

Capitolo 66. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 27,200.

Intendenze di finanza. — Capitolo 67. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle intendenze (*Spese fisse*), lire 1,900,000.

Anche qui è iscritto a parlare l'onorevole De Gaglia.

De Gaglia. Debbo fare una semplice raccomandazione al ministro del tesoro.

Gli impiegati di ragioneria in genere nelle Intendenze di finanza, dopo passato il servizio di tesoreria alla Banca d'Italia, si lamentano di danni risentiti nella loro carriera.

Io non saprei dire come e perchè, ma è un fatto che questi impiegati hanno mandati memoriali, esposti e statistiche designando i loro danni.

Io perciò raccomando vivamente all'onorevole ministro di studiare la cosa, vedere quanto vi sia di vero e trovare il modo di

migliorare la condizione di questa gente che lavora per il bene dello Stato, e di volerne, sempre nei limiti del bilancio, anche esaudire i desideri, almeno per quanto è possibile, migliorando la carriera.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io faccio all'onorevole De Gaglia la stessa risposta data all'onorevole Carcano, perchè le due cose sono fra loro connesse. Ma colgo questa occasione per dichiarare che se l'onorevole De Gaglia (e non se ne abbia a male) e gli altri onorevoli colleghi respingessero queste petizioni, che vengono dagli impiegati, essi darebbero un grande esempio di virilità, che gioverebbe anche agli impiegati stessi. Perchè, o signori, con queste petizioni degli impiegati al Parlamento e con le loro riunioni pubbliche e clamorose, credete voi che manterremo nelle pubbliche amministrazioni quel concetto della sana disciplina e dell'ordine che è il fondamento di ogni Stato? Credo che gli impiegati abbiano il dovere e il diritto di esporre i loro bisogni, ma che debbano farlo in via gerarchica.

Per parte mia, ogni volta che mi hanno fatto sapere che cosa desideravano, ho studiati con religiosa cura i loro desideri; e sarebbe iniquo il Governo che trascurasse i propri impiegati e non esaminasse con intelletto di amore i loro reclami. Ma d'altra parte anarchico sarebbe lo Stato in cui gli impiegati potessero insorgere contro il Governo e far tutto fuor che subordinarsi al principio della disciplina e dell'ordine anche in quel che domandano.

L'onorevole De Gaglia non si prenda per sé queste mie parole; le ho dette per impeto di sincerità che aveva bisogno di prorompere in questa Camera. (*Commenti — Approvazioni*).

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 67.

Capitolo 68. Personale straordinario, lire 83,080.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabba.

Gabba. Le ultime parole del ministro del tesoro dovrebbero distogliermi dal fare una raccomandazione, che avevo in animo di fargli. Tuttavia, poichè il ministro ha riconosciuto che questi impiegati, i quali hanno ragioni plausibili da far valere, una via la debbono trovare aperta, e poichè, quando la

via, cui accennava l'onorevole ministro del tesoro, la trovano chiusa, possono bene ottenere dal ministro del tesoro quelle confortevoli dichiarazioni, che hanno ottenuto, così io, approfittando, di questo precedente, voglio alla mia volta raccomandare all'onorevole ministro la posizione degli agenti delle tasse di fabbricazione, i quali non hanno inoltrato che una modestissima domanda, che, cioè, trattandosi di computare gli anni di servizio, si tenga calcolo anche degli anni i quali furono da loro consacrati al servizio dello Stato prima di essere nel ruolo organico.

Questa domanda, del resto, lo stesso ministro del tesoro è ben disposto ad assecondarla.

Forse non può essere assecondata per tutti indistintamente gl'impiegati; ma alcuni, forse la maggior parte, potranno conseguire l'intento.

Io dunque spero che l'onorevole ministro del tesoro vorrà, anche a proposito di questi miei raccomandati, fare quella eccezione, che ha fatto per altri, e che quelle buone promesse, le quali nel caso concreto avrebbero un buon fondamento, vorrà ripeterle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. L'onorevole Gabba può esser certo che la domanda, che egli mi fa con tanta grazia, non avrà da me una risposta scortese. Prenderò in esame benevolmente la domanda e la raccomandazione. Ma un gran passo lo abbiamo già fatto per gli straordinari, chiudendo l'adito a nuove ammissioni in questa categoria di impiegati.

Creda che noi potremo, con maggiore tranquillità, deliberare i miglioramenti per questi impiegati straordinari quando cesseranno di essere una folla, come si accennava a fare, lasciando la porta aperta con continue ammissioni.

Con questa gran serrata, con questo freno all'estendersi di questo proletariato, la posizione degli straordinari che ora servono lo Stato si è molto migliorata dopo i provvedimenti che abbiamo presi. (*Bene*)

Presidente. Rimane dunque approvato il capitolo 68.

Servizio del tesoro. — Capitolo 69. Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli presso il debito pubblico,

nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere e nella Regia Zecca (*Spese fisse*), lire 91,900.

Capitolo 70. Spese d'ufficio della tesoreria centrale (*Spese fisse*), lire 29,250.

Capitolo 71. Personale delle delegazioni del tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (*Spese fisse*), lire 752,894. 92.

Capitolo 72. Personale straordinario delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 90,000.

Capitolo 73. Spese di ufficio delle delegazioni del tesoro (*Spese fisse*), lire 11,500.

Capitolo 74. Personale della Cassa speciale e della delegazione del tesoro per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 42,465.

Capitolo 75. Spese di ufficio al cassiere speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, lire 50,000.

Capitolo 76. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, lire 72,500.

Capitolo 77. Spese per i servizi del Tesoro, lire 64,500.

Capitolo 78. Fitto di locali non demaniali per le tesorerie provinciali (*Spese fisse*), lire 4,000.

Capitolo 79. Spese di liti per l'Amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Regia zecca e monetazione. — Capitolo 80. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 47,599.

Capitolo 81. Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 1,500.

Capitolo 82. Spese d'esercizio della zecca (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 72,500.

Servizi diversi. — Capitolo 83. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti per i pagamenti all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 879,000.

Capitolo 84. Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente, di cui all'articolo 3 dell'allegato P approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 10,000.

Capitolo 85. Allestimento dei titoli del debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione, lire 25,500.

Capitolo 86. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione ed a persone estranee per missione speciale all'estero, lire 60,000.

Capitolo 87. Indennità di tramutamento

agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 22,000.

Capitolo 88. Trasporti di registri, stampati ed altro per conto dell'Amministrazione del tesoro, lire 800.

Capitolo 89. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (*Spesa d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 90. Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 91. Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi, lire 11,000.

Capitolo 92. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione del tesoro e loro famiglie, lire 80,000.

Capitolo 93. Telegrammi da spedire all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 94. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 95. Spese di stampa, lire 108,000.

Capitolo 96. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri, lire 26,000.

Capitolo 97. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 98. Spese di lavori per preparare i pagamenti semestrali delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro, lire 12,000.

Capitolo 99. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale, lire 35,000.

Capitolo 100. Spese casuali, lire 45,000.

Spese per servizi speciali. — *Officina per la fabbricazione delle carte-valori.* — Capitolo 101. Personale (*Spese fisse*), lire 50,330.

Capitolo 102. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (*Spesa d'ordine*), lire 255,000.

Capitolo 103. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 15,930.

Capitolo 104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (*Spesa d'ordine*), lire 700,000.

Fondi di riserva. — Capitolo 105. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016), lire 2,500,000.

Capitolo 106. Fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato con Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, lire 1,000,000.

TITOLO II. *Spesa straordinaria.* — Categoria prima, *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — *Debiti variabili.* — Capitolo 107. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400, e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (*Spesa obbligatoria*), lire 195,000.

Capitolo 108. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (*Spesa obbligatoria*), lire 19,000.

Capitolo 109. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2° della legge 20 luglio 1890, n. 7018 (*Spesa ripartita ed obbligatoria*), lire 1,000.

Capitolo 110. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai Comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al Comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (*Spesa obbligatoria*), lire 360,240.

Capitolo 111. Rate arretrate sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (*Spesa obbligatoria*), lire 5,000.

Capitolo 112. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 113. Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da

procurarsi nei modi indicati dall'articolo 1 della Convenzione 15 gennaio 1895 approvata con l'articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 4,500,000.

Capitolo 114. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'articolo 9, comma 3 e 7, della Convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3^a) - Interessi (Ottava annualità), lire 387,059.

Capitolo 115. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'articolo 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta. ecc. (Legge 20 luglio 1888, numero 5550, serie 2^a) - Interessi (Ottava annualità), lire 352,643.93.

Capitolo 116. Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sesta annualità), lire 162,838.26.

Spese generali di amministrazione. — Capitolo 117. Ministro senza portafoglio, lire 2,083.33.

Capitolo 118. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 5,000.

Capitolo 119. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 6,000.

Capitolo 120. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse, lire 43,000.

Capitolo 121. Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del debito pubblico, lire 39,000.

Capitolo 122. Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e dei buoni di cassa e per i relativi servizi di cassa e di contabilità, lire 300,000.

Capitolo 123. Spesa per il ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, di conio italiano (*Spesa ripartita*), lire 18,000.

Spese diverse. — Capitolo 124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (*Spese fisse e d'ordine*), lire 250,000.

Capitolo 125. Pensioni da pagarsi per

conto della monarchia Austro-Ungarica a termini dell'articolo 8 della convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa d'ordine*), lire 8,000.

Capitolo 126. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 127. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico) ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma, stati aboliti col precedente articolo 148 (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 128. Monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (Legge 25 luglio 1880, n. 5562), per memoria.

Capitolo 129. — Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa d'ordine*), lire 1,100,000.

Capitolo 130. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1890, n. 343, sulla beneficenza di Roma, lire 300,000.

Capitolo 131. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1° della legge 30 luglio 1896, n. 343, lire 100,000.

CATEGORIA TERZA. — *Movimento di capitali — Estinzione di debiti.* — Capitolo 132. Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), 6,195,354 lire e 12 centesimi.

Capitolo 133. Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,709,976.76.

Capitolo 134. Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,904,390.

Capitolo 135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 1,060,000.

Capitolo 136. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento, lire 2,950,000.

Capitolo 137. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5294) - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), 300,000 lire.

Capitolo 138. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo — Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 30,500.

Capitolo 139. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 70,000.

Capitolo 140. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 — Ammortamento (*Spesa obbligatoria*), lire 530,000.

Capitolo 141. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica, giusta l'art. 9, comma 3 e 7 della convenzione per la costruzione e l'esercizio delle linee complementari Lecco-Colico, Rocchetta-Melfi-Potenza, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3^a) — Ammortamento (Ottava annualità), lire 2,371,541.

Capitolo 142. Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 28 luglio 1880, n. 5550, serie 3^a) — Ammortamento (Ottava annualità), lire 1,774,356.07.

Capitolo 143. Annualità alla Società delle ferrovie del Mediterraneo per la costruzione della galleria del Turchino (Quinta e ultima rata), lire 1,750,000.

Capitolo 144. Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3°,

dell'allegato *M*, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 5.000.000.

Anticipazioni a Provincie e Comuni. — Capitolo 145. Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato *L* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, lire 4.500.000.

Partite che si compensano coll'Entrata. — Capitolo 146. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenza di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali, e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (*Spesa d'ordine*), lire 170.000.

Categoria quarta. — *Partite di giro.* — *Servizi diversi.* — Capitolo 147. Rendita consolidata 5 per cento — Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto, lire 22.447.96.

Capitolo 148. Rendita consolidata 3 per cento — Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto, lire 56.223.80.

Capitolo 149. Rimborso all'amministrazione del debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto, lire 40.527.93.

Capitolo 150. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso, lire 6.982.

Capitolo 151. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1.997.500.

Capitolo 152. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A

annessa all'allegato *M* dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti, lire 19.093.033.60.

Capitolo 153. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 599.826.56.

RIASSUNTO PER T.TOLI. — TITOLO I. — *Spesa ordinaria.* — Categoria I. — *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti perpetui, lire 473.638.386.97.

Debiti redimibili, lire 89.620.491.29.

Debiti variabili, lire 116.313.498.84.

Debito vitalizio, lire 79.350.000.

Dotazioni, lire 16.050.000.

Spese per le Camere legislative, 2.155.000 lire.

Spese generali di amministrazione. — Ministero, lire 2.219.118.11.

Presidenza del Consiglio dei ministri, lire 21.600.

Corte dei conti, lire 1.741.426.30.

Ufficio centrale d'ispezione, lire 73.662.50.

Avvocature erariali, lire 980.914.10.

Intendenze di finanza, lire 1.983.080.

Servizio del tesoro, lire 1.225.009.92.

Regia zecca e monetazione, lire 121.599.

Servizi diversi, lire 1.399.300.

Spese per servizi speciali. — Officina per la fabbricazione delle carte-valori, lire 1.021.260.

Fondi di riserva, lire 3.500.000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 792.914.847.03.

(È approvato).

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.* — Categoria prima. — *Spese effettive.* — *Oneri dello Stato.* — Debiti variabili, lire 5.982.731.19.

Spese generali d'amministrazione, 413.083 lire e centesimi 33.

Spese diverse, lire 1.768.000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 8.163.834.52.

Categoria III. — *Movimento di capitali.* — Estinzioni di debiti, lire 25.646.117.95.

Anticipazioni a Provincie e Comuni, lire 4.500.000.

Partite che si compensano nell'entrata, lire 170.000.

Totale della categoria terza della parte straordinaria, lire 30.316.117.95.

Totale del titolo II. — *Spesa straordinaria,* lire 38.479.932.47.

Totale delle spese reali. — *Ordinarie e straordinarie*, 831,394,829. 50.

Categoria IV. — *Partite di giro*, 21,726,541 lire e centesimi 85.

(È approvato).

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Spese effettive — *Parte ordinaria e straordinaria*, 801,078,711 lire e centesimi 55.

Categoria III. — *Movimento di capitali*. — *Parte straordinaria*, lire 30,316,117. 95.

Totale spese reali, lire 831,394,829. 50.

Categoria IV. — *Partite di giro*, 21,726,541 lire e centesimi 85.

Totale generale, lire 853,121,371. 35.

(È approvato).

Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2. Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(È approvato).

Art. 3. Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(È approvato).

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Curioni.

Curioni. Io avevo chiesto di parlare sullo articolo 6, ma avendo dichiarato l'onorevole ministro che presenterà un apposito disegno di legge, non ho altro a dire.

Presidente. Io l'aveva iscritto sull'articolo 3. Allora nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4. Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1897-98, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 450,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	17,000
Id. delle finanze	»	33,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	»	18,000
Id. degli affari esteri	»	15,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	16,000
Id. dell'interno	»	60,000
Id. dei lavori pubblici	»	23,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	25,000
Id. della guerra	»	190,000
Id. della marina	»	43,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	10,000
	L.	<u>450,000</u>

Al conto consuntivo 1897-98 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(È approvato).

Quanto all'articolo 5 la Giunta generale del bilancio d'accordo col ministro propone di sostituire il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere con Decreto reale affinchè i titoli di rendita iscritti nel Libro del debito pubblico dello Stato, da riceversi nei depositi provvisori, siano calcolati al valore nominale. »

Luzzatti, *ministro del tesoro*. Accetto questo ordine del giorno perchè le leggi attuali danno facoltà al Governo di far ciò, e l'autorevole invito che mi viene dalla Giunta del bilancio, mi incoraggia ancor più a farlo.

Presidente. Metto a partito quest'ordine del giorno della Giunta del bilancio.

(È approvato).

L'articolo 6 non ha più luogo, poichè l'onorevole ministro ha dichiarato, che presenterà un apposito disegno di legge.

Si dia lettura degli elenchi A e B.

Pinchia, *segretario*, legge :

Elenco **A.**

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 1897 al 30 giugno 1898, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle Province napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1835 n. 3015 (serie 3^a).
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
 - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) (*interessi*).
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 (*interessi*).
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) (*interessi*).
 - » n. 17. Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato.
 - » n. 18. Interessi dei buoni del tesoro.
 - » n. 19. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza (legge 7 aprile 1892, n. 111)
 - » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'articolo 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi dell'1.50 per cento sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, e 22 luglio 1894,

Segue Elenco **A.**

Capitolo n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

- » n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2^a).
- » n. 26. Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (legge 6 agosto 1893, n. 491).
- » n. 27. Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (articolo 7 del contratto).
- » n. 28. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
- » n. 29. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (articolo 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica).
- » n. 30. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articoli 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica e 69 per quello della rete Sicula).
- » n. 31. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea ed Adriatica e articolo 31 di quello per la rete Sicula).
- » n. 32. Annualità dovuta alla ditta Mangilli per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (articolo 28 della Convenzione approvata colla legge 5 marzo 1893, n. 125).
- » n. 33. Oneri derivanti allo Stato per l'assicurazione contro gl'incendi dei fabbricati di compendio delle ferrovie Vicenza Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a).
- » n. 35. Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 1 della legge 30 dicembre 1888, n. 5874).
- » n. 36. Anticipazioni alle Casse degli aumenti patrimoniali (articolo 4 della legge di approvazione del bilancio della spesa del Tesoro).
- » n. 49. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 della legge 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 52. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 79. Spese di liti per l'Amministrazione del tesoro e per quella pel debito pubblico.
- » n. 82. Spese d'esercizio della zecca.
- » n. 83. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti dei pagamenti all'estero.
- » n. 89. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- » n. 90. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Segue Elenco **A.**

Capitolo n. 93. Telegrammi da spedire all'estero.

- » n. 94. Spese postali.
- » n. 97. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 102. Mercedi ad operai, macchine, spese di materiale per la stampa delle cartevalori.
- » n. 104. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione cartevalori).
- » n. 107. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, ai termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
- » n. 108. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e di Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 109. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7013).
- » n. 110. Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5660.
- » n. 111. Rate arretrate sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione.
- » n. 112. Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazione.
- » n. 124. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » n. 125. Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica, ai termini dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 126. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica, ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
- » n. 127. Spese per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
- » n. 129. Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana in esequimento dell'art. 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 132. Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento.
- » n. 133. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
- » n. 134. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

Segue **Elenco A.**

Capitolo n. 135. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzioni delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

- » n. 137. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio Decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 138. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo (leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299) - Ammortamento.
- » n. 139. Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato.
- » n. 140. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, n. 4785 e 5550 - Ammortamento.
- » n. 146. Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
- » n. 147. Rendita consolidata 5 per cento. - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 5 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
- » n. 148. Rendita consolidata 3 per cento. - Quota corrispondente all'antica ritenuta del 13.20 per cento sui titoli di rendita del consolidato 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza, non ancora cambiati in consolidato 4.50 per cento netto.
- » n. 149. Rimborso all'amministrazione del Debito pubblico delle somme restituite ad opere di pubblica beneficenza per la differenza fra l'antica ritenuta del 13.20 per cento e quella del 20 per cento operata sui titoli di rendita 5 e 3 per cento non ancora convertiti in consolidato 4.50 per cento netto.
- » n. 150. Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospenso.
- » n. 151. Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno, state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori.
- » n. 152. Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi della Cassa dei depositi e dei prestiti.
- » n. 153. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero delle finanze.

Capitolo n. 16. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, n. 5222 e 3682.

- » n. 23. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 24. Spese postali.

Segue Elenco **A.**

- Capitolo n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 33. Aggio di esazione ai contabili (demanio).
 - » n. 34. Compenso per le spese di ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (idem).
 - » n. 41. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (idem).
 - » n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio, e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario.
 - » n. 44. Restituzioni e rimborsi (demanio).
 - » n. 45. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie e di iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem).
 - » n. 46. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (idem).
 - » n. 48. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
 - » n. 49. Annualità e prestazioni diverse (idem).
 - » n. 53. Restituzioni di somme indebitamente perceute e rimborsi per risarcimento di danni - Canali Cavour.
 - » n. 54. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria - Idem.
 - » n. 56. Spese per imposte e sovrimposte - Idem.
 - » n. 57. Spese di coazioni e di liti - Idem.
 - » n. 58. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate - Idem.
 - » n. 62. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 63. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 64. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 65. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 72. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 -- art. 51 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette.
 - » n. 73. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - art. 58 del regolamento 24 dicembre 1870 ed art. 6 della legge 26 luglio 1896, n. 341 (idem).
 - » n. 74. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (idem).
 - » n. 76. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a) (idem).

Segue Elenco **A.**

- Capitolo n. 77. Spese di coazioni e di liti (imposte dirette).
- » n. 78. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 79. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).
 - » n. 80. Restituzioni e rimborsi (idem).
 - » n. 90. Spese di materiale. Assegni, compensi e indennità al personale. Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 91. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (gabelle).
 - » n. 92. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 93. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (idem).
 - » n. 96. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (tasse di fabbricazione).
 - » n. 97. Aggió agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati delle riscossioni ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (idem).
 - » n. 98. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gazoze esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 99. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi, per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 105. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
 - » n. 106. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari (dogane).
 - » n. 108. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (idem).
 - » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (privative).
 - » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (idem).
 - » n. 118. Spese di materiale, macchine, trasporto ed altre (lotto).
 - » n. 119. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto (idem).

Segue **Elenco A.**

Capitolo n. 120. Aggio d'esazione (idem).

- » n. 121. Vincite al lotto.
- » n. 126. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 127. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni.
- » n. 132. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi, spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
- » n. 133. Trasporto dei tabacchi e di materiali diversi.
- » n. 134. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 139. Paghe agli operai delle saline.
- » n. 140. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 142. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
- » n. 143. Compra dei sali.
- » n. 144. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 146. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 147. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 148. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).
- » n. 150. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 154. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 155. Acquisto, trasporto e riparazioni dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per il trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterco, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 156. Restituzione dei canoni di rivendite indebitamente percetti (tabacchi e sali).
- » n. 163. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 166. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni (asse ecclesiastico).
- » n. 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (idem).

Segue **Elenco A.**

- Capitolo n. 170. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1896, n. 6980.
- » n. 171. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 172. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 173. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 174. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
 - » n. 181. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (asse ecclesiastico).
 - » n. 182. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti alle finanze dello Stato.
 - » n. 183. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra-indicati.
 - » n. 184. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tassa, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 185. Fitto dei beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
 - » n. 186. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, e dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298.
 - » n. 187. Personale per la riscossione del dazio (comune di Napoli).
 - » n. 188. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (idem).
 - » n. 189. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (idem).
 - » n. 190. Assegni ed indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (comune di Napoli).
 - » n. 191. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza (idem).
 - » n. 192. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri (idem).
 - » n. 193. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (idem).
 - » n. 194. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
 - » n. 195. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).
 - » n. 196. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
 - » n. 197. Personale per la riscossione del dazio (comune di Roma).

Segue **Elenco A.**

Capitolo n. 199. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (idem).

- » n. 200. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (idem).
- » n. 201. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (idem).
- » n. 202. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale (idem).
- » n. 203. Restituzione di diritti indebitamente esatti (idem).
- » n. 204. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (idem).

Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Capitolo n. 9. Spese postali.

- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 17. Spese di giustizia.
- » n. 19. Spese relative all'amministrazione dei depositi giudiziari.
- » n. 20. Indennità e compensi al personale straordinario addetto al servizio di vigilanza sugli archivi notarili e spese varie per ispezione e controllo della contabilità relativa. Articolo 90 della legge 25 maggio 1879, numero 4900.
- » n. 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 6. Spese postali.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 31. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.
- » n. 36. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Capitolo n. 13. Fitto di beni amministrati dal demanio destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

- » n. 18. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami d'ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari, e rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni Comuni delle antiche Provincie.

Segue **Elenco A.****Capitolo n. 19. Spese di liti.**

- » n. 20. Spese postali.
- » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 51. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa di entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
- » n. 102. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifici scolastici destinati ad uso delle scuole elementari (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
- » n. 103. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali. Onere del Governo secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
- » n. 104. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifici per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo, secondo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
- » n. 131. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dell'interno.

- Capitolo n. 9. Spese pel servizio araldico contemplate dall'articolo 15 del Regio Decreto 2 luglio 1896, n. 313, serie 3ª.
- » n. 13. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 14. Spese di posta.
 - » n. 17. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 34. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, articolo 81, e Regio Decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, articolo 24).
 - » n. 114. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento - Legge 14 luglio 1887, n. 4791.
 - » n. 120. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero dei lavori pubblici.**Capitolo n. 5. Spese postali.**

- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 55. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizza tecnica dei porti.
- » n. 59. Quota a carico dello Stato nelle spese per competenze, locali, mobilio, personale ed altre, occorrente per il collegio arbitrale istituito ai termini dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, serie 3ª.

Segue **Elenco A.**

- Capitolo n. 64. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'ufficio centrale istituito a Berna ai sensi dell'articolo 57 della Convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strade ferrate - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
- » n. 68. Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della Capitale del Regno stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209, 20 luglio 1890, n. 6980 (articolo 10) e 28 giugno 1892, n. 299 (articolo 3).
 - » n. 267. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.
 - » n. 268. Compenso per danni ed interessi che eventualmente risultassero dovuti alla Società concessionaria della ferrovia da Torreberretti al Gravelone presso Pavia in dipendenza della causa vertente fra essa e l'amministrazione dei lavori pubblici per la cessione dell'esercizio di detta ferrovia fatta dal Governo alla Società delle ferrovie meridionali.
 - » n. 269. Opere in conto capitale sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche (legge 12 luglio 1896, n. 299, articolo 21 contratto 29 agosto 1896).
 - » n. 295. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

- Capitolo n. 5. Retribuzioni ai fattorini telegrafici.
- » n. 15. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 27. Tasse da pagarsi alle amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi e delle provviste di stampe e di materiale per il servizio; per il trasporto della valigia delle Indie e per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale.
 - » n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 34. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954).
 - » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 36. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.
 - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
 - » n. 38. Crediti di amministrazioni estere.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, e spese di espresso e simili.
 - » n. 42. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Capitolo n. 43. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698). Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia, create con l'articolo 20 della legge 12 giugno 1890, n. 6889.

Ministero della guerra.

Capitolo n. 3. Spese postali.

- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico della legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 18. Quota-spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
- » n. 34. Spese di giustizia penale militare.
- » n. 38. Premi periodici agli ufficiali e sotto ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry di cui fu autorizzata l'accettazione col Regio decreto 27 ottobre 1893, n. 1699.
- » n. 40. Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883).
- » n. 58. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

Ministero della marina.

Capitolo n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 5. Spese postali.
- » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
- » n. 17. Compensi di costruzione e premi di navigazione e di trasporto carbone ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite e perizie per l'esecuzione di detta legge.
- » n. 24. Corpo Reale equipaggi - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
- » n. 41. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'Accademia navale, e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
- » n. 44. Spese di giustizia.
- » n. 60. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

Segue Elenco **A.****Ministero di agricoltura, industria e commercio.**

Capitolo n. 8. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 9. Spese di posta.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 21. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
- » n. 22. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 - Spese per l'azienda.
- » n. 64. Spese per la vigilanza sulle casse di risparmio e per la pubblicazione delle situazioni semestrali, dei rendiconti annuali e degli atti costitutivi o modificativi delle Casse medesime.
- » n. 67. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni.
- » n. 83. Pesi e misure e saggio di metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'articolo 71 del regolamento pel servizio metrico, approvato col Regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (Serie 3ª).
- » n. 87. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
- » n. 96. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc. per mantenere viva la scorta del magazzino dell'economato generale, affine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
- » n. 105. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete.
- » n. 108. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
- » n. 114. Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso dell'anticipazione fatta per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.
- » n. 115. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
- » n. 121. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 122. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del tesoro.

- Capitolo n. 77. Spese per i servizi del tesoro — Aggio ai contabili sugli introiti fatti e compensi agli inservienti comunali per la notificazione dei fogli di carico (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).
- » n. 79. Spese di liti per l'amministrazione del tesoro e per quella del debito pubblico — Spese di liti alle quali fosse condannato il tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle finanze.*Spese generali di amministrazione.*

- Capitolo n. 6. Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari.
- » n. 10. Assegni e compensi agli scrivani, agli inservienti ed al personale avventizio (Uffici tecnici di finanza).
 - » n. 11. Indennità di viaggio e di soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario (Uffici tecnici di finanza).
 - » n. 20. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio.
 - » n. 161. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi, delle imposte dirette, delle dogane e della amministrazione esterna dei tabacchi, giusta gli articoli 3 del Regio Decreto 23 gennaio 1896, n. 19, e 7 del regolamento approvato col Regio Decreto 6 febbraio 1896, n. 32.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.

- Capitolo n. 33. Aggio d'esazione ai contabili.
- » n. 34. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario.
 - » n. 35. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio.
 - » n. 40. Spese d'ufficio variabili e materiale.
 - » n. 41. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.
 - » n. 42. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative.
 - » n. 43. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario.
 - » n. 44. Restituzioni e rimborsi.

Segue **Elenco B.**

- Capitolo n. 45. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quate di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del Regio Decreto 22 ottobre 1885, n. 3443.
- » n. 46. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 47. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali.
 - » n. 48. Spese d'amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
 - » n. 52. Spese di ufficio, di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori, sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio (Canali Cavour).
 - » n. 53. Restituzioni di somme indebitamente percette e rimborsi per risarcimento di danni (Id).
 - » n. 54. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Id.).
 - » n. 56. Spesa per imposte e sovrimposte (Id.).
 - » n. 57. Spese di coazioni e di liti (Id.).
 - » n. 58. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Id).
 - » n. 59. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni e compensi per lavori straordinari (Asse ecclesiastico).
 - » n. 60. Spese d'amministrazione (Id.).
 - » n. 61. Spesa occorrente per tassa di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale (Id.).
 - » n. 62. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'asse ecclesiastico.
 - » n. 63. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 64. Contribuzioni fondiariae — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 65. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 163. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta e devoluti al demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 165. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico.
 - » n. 166. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 168. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'asse ecclesiastico.
 - » n. 169. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 170. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 184. Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Segue **Elenco B.***Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.*

- Capitolo n. 67. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
- » n. 69. Mercedi agli amanuensi e retribuzione al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo.
 - » n. 74. Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, e spese per notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 75. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette.
 - » n. 76. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (serie 2^a).
 - » n. 77. Spese di coazioni e di liti.
 - » n. 78. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 79. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali.
 - » n. 80. Restituzioni e rimborsi.
 - » n. 172. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse ed inesatte dichiarazioni delle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 174. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.

AMMINISTRAZIONE DELLE GABELLE.

Spese generali.

- Capitolo n. 82. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera di ospedale per la guardia di finanza.
- » n. 83. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 84. Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 86. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.
 - » n. 87. Casermaggio, spese di materiale, lumi e fuoco e altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 88. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 90. Spese di materiale, assegni, compensi e indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle.
 - » n. 91. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.

Segue **Elenco B.**

Capitolo n. 92. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Tasse di fabbricazione.

Capitolo n. 95. Paghe al personale subalterno.

- » n. 96. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari.
- » n. 97. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi.
- » n. 98. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 99. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.

Dogane.

Capitolo n. 104. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte ed in dennità agli impiegati doganali destinati a prestar servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate.

- » n. 106. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale: riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane.
- » n. 107. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari.
- » n. 109. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

Dazio consumo.

Comune di Napoli.

Capitolo n. 187. Personale per la riscossione del dazio consumo.

- » n. 188. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo.
- » n. 190. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre.
- » n. 191. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.
- » n. 192. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri.
- » n. 193. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale.
- » n. 194. Restituzione di diritti indebitamente esatti.

Segue Elenco **B.***Comune di Roma.*

Capitolo n. 197. Personale per la riscossione del dazio consumo.

- » n. 199. Assegni e indennità per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altri.
- » n. 200. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza.
- » n. 201. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre.
- » n. 202. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale.
- » n. 203. Restituzioni di diritti indebitamente esatti.

AMMINISTRAZIONE DELLE PRIVATIVE.

Spese generali.

Capitolo n. 112. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando.

- » n. 113. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori.
- » n. 114. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.

Servizio del lotto.

Capitolo n. 119. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imbaggio dei bollettari del lotto.

Tabacchi.

Capitolo n. 125. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi. Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi.

- » n. 126. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi.
- » n. 127. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni dei tabacchi.
- » n. 130. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi.
- » n. 131. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità, mercedi agli operai ed altro.
- » n. 132. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggio, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi e spese per campionamento e perizia, cernita e condizionamento dei tabacchi.

Segue **Elenco B.**

Capitolo n. 133. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.

- » n. 134. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 135. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi.
- » n. 136. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamento a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale.
- » n. 180. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi.

Sali.

Capitolo n. 140. Indennità ai rivenditori dei sali.

- » n. 141. Spese di ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane.
- » n. 143. Compra dei sali.
- » n. 144. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 146. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 147. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 148. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445).

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

Capitolo n. 150. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.

- » n. 152. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
- » n. 154. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 155. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spesa per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto dei sali fra i vari depositi; per verificazione dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua.
- » n. 156. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti.

Segue Elenco **B.****Ministero delle poste e dei telegrafi.**

- Capitolo n. 8. Assegnamenti al personale degli uffici postali italiani all'estero.
- » n. 29. Retribuzioni dovute per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 34. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (articolo 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 695.)
 - » n. 35. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 39. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche, di spese di espresso e simili.

Ministero di agricoltura, industria e commercio.

- Capitolo n. 87. Pesì e misure - Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

Con ciò restano approvati anche gli articoli e gli elenchi *A-B*, e procederemo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana.

Discussione del bilancio dell'entrata.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1897-98.

È aperta la discussione generale.

Il primo iscritto è l'onorevole Michelozzi.

Voci. Non è presente.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli.

Papadopoli. Due anni or sono credetti dover parlare sopra l'imposta accresciuta del sale.

Allora un altro Ministero reggeva la cosa pubblica, e quell'aumento d'imposta sul sale formava parte di un *omnibus* finanziario.

Io mi era iscritto sopra le varie leggi che conteneva quell'*omnibus*; ma allora la maggioranza era più imperiosa di quello che non lo siamo noi ed io non ebbi occasione di poter parlare che sull'aumento della tassa sul sale.

La legge, cioè il complesso di queste leggi era stato esaminato da una Commissione, che a mio avviso aveva peggiorato il progetto ministeriale, togliendo l'armonia del progetto stesso.

Oggi, avendo veduto i risultati di questo aumento del prezzo del sale, avendo parlato con i miei buoni amici, gli onorevoli Luzzatti e Branca, mi sono convinto che il mio giudizio era stato troppo severo. Perchè io giudicavo cattiva questa tassa, e per la sostanza e per il metodo, ma il metodo non pare troppo cattivo, poichè il gettito dell'imposta rispose bene alle intenzioni dell'antico ministro del tesoro.

Però la sostanza per me resta la medesima. Questa tassa è pessima. Io non voglio ripetere quello che ho sentito dire dagli amici miei personali dell'estrema sinistra, che questa sia la tassa sulla pellagra. Ma qualche cosa di vero c'è in queste parole, tanto più quando si consideri che ci sono alcune regioni d'Italia che non pagano assolutamente questa tassa, come la Sicilia, dove il sale non è gravato. Quindi c'è anche da dire che bisognerebbe perequarla.

Ma io non domando oggi l'abolizione nè di questa, nè di nessun'altra tassa.

Ho sentito delle parole molto confortanti dette dagli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro. Almeno dalle loro affermazioni ho veduto chiaro la loro intenzione di non tormentare con nuovi balzelli i contribuenti. È questo un grande vantaggio, ed io ne prendo atto. Ma quando sento parlare qui e fuori di qui, nei giornali e nei crocchi di persone che si occupano di economia pubblica e di finanza, del risveglio dell'attività nazionale, in fatto di commercio e di produzione, io sono un po' dubbioso.

Se badiamo alle statistiche delle imposte, dalle quali si desume anche in parte questo risveglio, mi permetta l'onorevole ministro del tesoro di dirgli, (è troppo sapiente per non saperlo) in qual modo si debba fare l'analisi sopra codesti dati statistici.

Noi abbiamo tutte le imposte aumentate e ad altissima pressione. Ora questo maggiore gettito può dipendere da due ragioni: o da un risveglio economico del paese, o, quello che è più facile, dalla maggior somma domandata agli imponibili. Dunque alle vostre statistiche io non dico di non credere; ma dico che ci credo con una garanzia: dopo un esame.

Non voglio tediare la Camera, facendo un lungo discorso, che non sarebbe il momento opportuno di fare; ma voglio solamente ricordare a questi miei buoni amici, che sono sul banco del Ministero ed ai quali sono stato sempre fedelissimo, che, prima di essere su questo banco, sono stati pur essi in mezzo a noi a combattere le medesime battaglie, che noi abbiamo combattuto, e che hanno promesso molte cose ed hanno gridato contro l'oppressione fiscale.

Luzzatti, ministro del tesoro. Io no! Ci sono molte intonazioni nelle grida; ma le mie intonazioni sono state molto dolci.

Papadopoli. Forse io sarò poco abile nel fare la distinzione fra dolcezza e ferocia.

Dunque essi devono ricordarsi di quello che hanno detto in questi giorni dal banco dei ministri; devono ricordarsi delle condizioni miserrime degli imponibili in Italia e, se vogliono che arrivi il giorno del vero risveglio economico nazionale, devono aiutarlo. E la sola maniera per aiutarlo sta, non dico solamente nel diminuire il peso che grava sulle spalle di questi disgraziati, ma anche nel distri-

buirlo meglio. Si è fatto qualche cosa di bene; e questo è giusto di riconoscerlo. Continuino su questa strada.

Io termino facendo una preghiera: che essi abbiano nel cuore e nella mente la grande memoria di quell'eroe della finanza inglese, che fu Sir Robert Peel, il quale, nella prima parte di questo secolo, con un coraggio enorme, dividendosi dai suoi amici politici, per sostenere quella che egli credeva la verità, e che il fatto ha dimostrato esserlo, volle far prevalere questo concetto: che il bilancio erariale deve posare sul bilancio economico della nazione; (*Benissimo!*) e che non si può avere bilancio erariale buono, se non è buono il bilancio economico. (*Benissimo!*)

Con queste parole, con questo augurio, io finisco.

Se voi potrete dimostrare di essere il vero Ministero del paese serio, lavoratore, del paese che vuole gli affari messi sopra una buona strada, allora avrete vita lunga ed onorata.

Ed io ve la desidero lunga, ma ancora più onorata, che lunga. (*Bene! Bravo! — Approvazioni!*)

Luzzatti, ministro del tesoro. Una sola parola vorrei dire...

Presidente. La dica.

Luzzatti, ministro del tesoro..... per ringraziare l'amico Papadopoli delle dichiarazioni fatte e per assicurarlo che non vi è ministro del tesoro il quale non pensi alla riforma dei tributi; ma è necessario, per conseguirla, che la Camera aiuti il ministro del tesoro a limitare inesorabilmente le spese.

Papadopoli. Chiedo di parlare.

Presidente Parli.

Papadopoli. Ringrazio il ministro del tesoro delle sue dichiarazioni; e vedo che dopo le sue parole posso affidarmi completamente a lui ed ai suoi colleghi.

Presidente. Dopo ciò, dichiaro chiusa la discussione generale.

Fra due ore, passeremo alla discussione dei capitoli.

(*La seduta è sospesa alle 11.55 e ripresa alle 13.55.*)

Dichiarazioni del deputato Boselli e del ministro Guicciardini.

Boselli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli. Io non era presente nell'Aula ieri

quando l'onorevole Sciacca della Scala a chiarire quale fosse stata la parte dal compianto Barazzuoli nell'amministrazione del fondo speciale per la esposizione di Chicago, informò la Camera dell'ammontare della somma da me lasciata al mio successore.

D'altra parte il giorno innanzi l'onorevole Lacava disse alla Camera che quel fondo venne ad ammontare a lire 23,113. 80 e come di questa somma egli avesse spese lire 8,664. 60 e come perciò io abbia avuto a mia disposizione lire 14,442. 20.

Di questa somma piacemi rendere conto alla Camera.

Io non dirò del modo come fu costituito questo fondo speciale, poichè l'onorevole ministro Guicciardini ne diede contezza alla Camera con intiera precisione.

Dirò solo quale sorte abbiano avuto le lire 14,442. 20 passate a mia disposizione.

Or bene di queste lire 14,442 io ne versai la maggior parte al tesoro dello Stato, cioè, versai al tesoro, il 31 marzo 1894 lire 9,461.

Furono spese durante il mio Ministero lire 3,973. 45 per lavori amministrativi, studii, ricerche, rimborsi, tutti concernenti l'esposizione di Chicago. Così il mio passivo in questa amministrazione speciale ammonta a queste lire 3,973 ed il mio attivo ammonta a lire 9,461 versate al tesoro. Il resto, cioè circa lire 1,000, passò al mio successore, ed intorno alle spese fatte da lui ha dato notizie alla Camera l'onorevole Sciacca della Scala. La somma complessiva di questo fondo speciale era, adunque, astrazione fatta della somma da me versata in tesoreria, di lire 13,595. 89, l'onorevole Lacava ne ha spese lire 8664. 60, io ne ho spese lire 3973. 45, l'onorevole Barazzuoli ne ha spese lire 957. 89, e, ripeto che trattasi di spese per servizi, studii, ricerche, ed oggetti riguardanti l'esposizione di Chicago. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Gli schiarimenti testè dati dall'onorevole Boselli, come quelli forniti nei giorni scorsi dagli onorevoli Sciacca della Scala e Lacava, confermano in tutto e per tutto le notizie da me date su questo argomento. Confermo che la spesa totale per l'esposizione di Chicago fu di lire 282,122, di cui 235,648

furono date dallo Stato, lire 32,878 furono date dalla Camera di commercio di Roma, che le aveva raccolte con sottoscrizione, e 13,596 furono date dal Ministero di agricoltura con fondi di varie provenienze.

La dimostrazione della erogazione delle 235,000 lire date dallo Stato è nei conti consuntivi dello Stato.

La dimostrazione dell'erogazione delle trentaduemila lire date dalla Camera di commercio di Roma sta nel conto presentato dalla Camera stessa al Ministero di agricoltura nel dicembre 1893.

La dimostrazione dell'erogazione delle 13 mila lire spese fra quelle raccolte in vari modi dal Ministero di agricoltura, sta nella contabilità speciale di cui tanto si è parlato in questi giorni.

Di queste 13 mila lire, 8665 lire furono spese dal ministro Lacava, lire 3973 dal ministro Boselli, come oggi avete udito, e lire 958 dal ministro Barazzuoli, come disse ieri l'onorevole Sciacca della Scala.

Del fondo che costituiva questa contabilità speciale, quando arrivai al Ministero, trovai soltanto tredici lire, delle quali fu disposto, come di tutti gli altri fondi speciali che erano nel mio e in altri Ministeri, il versamento in Tesoreria.

Comunico poi alla Camera che, per mettere fine ai commenti sopra la erogazione del fondo raccolto dalla Camera di commercio di Roma per la Esposizione di Chicago, ho deliberato che il rendiconto di quel fondo sia pubblicato nel prossimo numero del Bollettino di notizie commerciali. Così ciascuno potrà sincerarsi del come quella erogazione avvenne.

Questi fatti sono avvenuti in tempo molto anteriore a quello della mia amministrazione; ma nell'interesse della verità e della pubblica cosa, ho creduto ben fatto precisarli.

Seguito della discussione del bilancio dell'entrata.

Presidente. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio dell'entrata, di cui la discussione generale è stata già chiusa.

TITOLO I. Entrata ordinaria. — Categoria prima. *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1. Redditi patrimoniali del demanio dello Stato, lire 2,622,734.80.

Capitolo 2. Redditi del patrimonio mobiliare, lire 2,135,000.

Capitolo 3. Proventi dei beni del demanio pubblico, lire 1,630,000.

Capitolo 4. Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio, lire 820,600.

Capitolo 5. Redditi patrimoniali dell'Asse ecclesiastico, lire 1,771,000.

Capitolo 6. Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato, lire 850,904.56.

Capitolo 7. Prodotto dei corsi e bacini di acqua patrimoniali, lire 3,302,000.

Capitolo 8. Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 295,999.31.

Capitolo 9. Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro, lire 80,000.

Capitolo 10. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi, lire 385,283.37.

Capitolo 11. Partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle ferrovie costituenti le reti principali Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 22, 25 e 19 dei rispettivi contratti di esercizio), lire 62,630,000.

Capitolo 12. Prodotto delle linee complementari costituenti le reti secondarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, escluse le quote devolute ai rispettivi fondi di riserva (Articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea ed Adriatica, ed articolo 69 di quello per la rete Sicula), lire 13,960,000.

Capitolo 13. Partecipazione dello Stato sugli utili netti delle società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (Articoli 24, 27 e 21 dei rispettivi contratti di esercizio), *per memoria.*

Capitolo 14. Somme dovute dalla Società veneta per imprese e costruzioni pubbliche, in dipendenza del concessore esercizio delle ferrovie Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano (Legge 12 luglio 1896, n. 299. Contratto 29 agosto 1896), lire 35,000.

Capitolo 15. Canoni dovuti da Società ferroviarie per l'uso comune di stazioni e di tronchi appartenenti a ferrovie dello Stato, lire 2,200

Capitolo 16. Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Mortara-Vigevano (Articolo 22 del capitolato di concessione annesso alla legge 11 luglio 1852, numero 1405), lire 10,000.

Capitolo 16 *bis.* Compartecipazione dello Stato sui prodotti netti della ferrovia Novara-Alessandria-Piacenza, lire 300,000.

Capitolo 17. Partecipazione dello Stato sul prodotto lordo del servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina (Contratto 22 novembre 1893), lire 38,500.

Contributi. *Imposte dirette.* — Capitolo 18. Imposte sui fondi rustici, lire 106,615,000.

Capitolo 19. Imposta sui fabbricati, lire 88,500,000.

Capitolo 20. Imposta sui redditi di ricchezza mobile, lire 287,706,800.

Tasse sugli affari e sul passaggio di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze. —

Capitolo 21. Tasse di successione, 37,500,000 lire.

Capitolo 22. Tasse di manomorta, lire 6,300,000.

Capitolo 23. Tasse di registro, 58,000,000 lire.

Capitolo 24. Tasse di bollo, lire 68,500,000.

Capitolo 25. Tasse in surrogazione del registro e del bollo, lire 10,500,000.

Capitolo 26. Tasse ipotecarie, lire 7,300,000.

Capitolo 27. Tasse sulle concessioni governative, lire 6,500,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate. —

Capitolo 28. Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie, lire 19,617,900.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri. — Capitolo 29. Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero, lire 675,000.

Tasse di consumo. — Capitolo 30. Tasse di fabbricazione, lire 45,500,000.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Farinet.

Farinet. Una semplice raccomandazione: desidererei che in queste vacanze si studiasse la riforma da apportare alla tassa sull'energia elettrica, perchè, essendo un'imposta nuova, la sua applicazione ha dato luogo a moltissimi inconvenienti, e sarebbe il caso di presentare al Parlamento una riforma la quale soddisfacesse le giuste richieste di tutti i proprietari e di tutti i consumatori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Assicuro l'onorevole Farinet che prenderò in esame la sua raccomandazione. Intanto cominci egli a mandare al Governo le sue osservazioni su questa materia.

Farinet. C'è già una petizione firmata da tutti gli utenti.

Presidente. Ora viene un ordine del giorno degli onorevoli Calissano, Pinchia, De Bellis, Tarantini, Niccolini e Cereseto così concepito:

« La Camera invita il ministro delle finanze a promulgare sollecitamente il Decreto Reale promesso coll'articolo 12 della legge 30 gennaio 1896 sugli spiriti, col quale vengono determinati i caratteri delle bevande alcoliche esenti da ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito, ed invita in pari tempo il ministro a volere in quella determinazione tener conto della necessità di agevolare per quanto è possibile le piccole industrie agrarie relative. »

Non essendo presente l'onorevole Calissano, ha facoltà l'onorevole Pinchia di svolgere quest'ordine del giorno.

Pinchia. Non occorre che io lo svolga. Il ministro comprende benissimo che per difetto di istruzioni sovente l'applicazione di questa legge riesce un martirio per i poveri distillatori, onde succedono ingiustizie alle quali conviene provvedere e con urgenza. Credo che istruzioni date in questo senso dal ministro ovvieranno agli inconvenienti ai quali intende rimediare quest'ordine del giorno.

Calissano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ella non era presente, e l'ordine del giorno suo lo ha già svolto l'onorevole Pinchia.

Calissano. Si attendeva il ministro delle finanze, di concerto col quale si era presentato quest'ordine del giorno.

Luzzatti, ministro del tesoro. Il ministro del tesoro rappresenta il ministro delle finanze, perchè è lui che presenta alla Camera il bilancio delle entrate.

Calissano. Mi conceda la Camera ch'io aggiunga brevi parole a quanto ha detto il mio amico, onorevole Pinchia, per dimostrare l'opportunità del provvedimento che invoco mediante l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare anche a nome di altri colleghi.

La legge sugli spiriti, del 30 gennaio 1896, all'articolo 12, dopo d'aver sancito che il trasporto di spiriti in quantità superiore a dieci litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione, che il deposito di spiriti in quantità maggiore di venti litri è soggetto a denuncia ed a vigilanza degli agenti di finanza, nonchè alla tenuta del registro di carico e scarico, e che per eccezione le bevande alcoliche sono esenti da ogni vincolo tanto nella cir-

colazione quanto nel deposito, dettò la riserva di determinare con Decreto Reale i caratteri delle bevande alcoliche.

Ma, quantunque sia ormai decorso lungo tempo, quel Decreto non fu ancora promulgato, e manca in tutta la legislazione nostra una regola precisa la quale serva a differenziare gli spiriti delle bevande alcoliche.

Io non voglio destare le legittime impazienze della Camera coll'indugiarmi ora a trattare della necessità di quella distinzione nell'interesse della pubblica finanza, e dei produttori e negozianti di bevande alcoliche.

Mi permetto invece di richiamare, brevemente, egregi colleghi, la vostra cortese attenzione e quella del Governo su quanto è accaduto dopo la legge del gennaio 1896 e sulle conseguenze del mancato Decreto.

In talune regioni del Regno, di fronte alla denuncia degli agenti doganali, per contravvenzioni a carico di produttori o di commercianti, i quali non si erano, per la così detta *grappa* (acquavite) o per altre materie, uniformati alle disposizioni dell'articolo 12 in quanto riguardano gli spiriti, alcuni tribunali giudicarono di non potere pronunziare su di quelle, perchè mancava il provvedimento legislativo che dichiarasse quali le materie da comprendersi nella categoria degli spiriti e quali in quella delle bevande alcoliche.

Altri collegi giudicanti, in difetto del Decreto Reale promesso, seguendo il suggerimento (non potrei dirlo una vera pronuncia) della Suprema Corte, dato occasionalmente in una sua risoluzione, si credettero autorizzati a sostituirsi al potere legislativo ed in facoltà, anzi in dovere di risolvere caso per caso se la materia per cui la contravvenzione era stata denunciata fosse spirito o bevanda alcolica, dovesse, cioè, essere o no sottoposta ai vincoli fissati dall'articolo 12.

Però, nella deficienza di regole precise, alla cui definizione s'era mostrato impreparato lo stesso legislatore, era e doveva essere inevitabile, colla discordia dei pareri, la discordia delle risoluzioni giudiziarie, abbandonate a criteri mal sicuri, a cognizioni necessariamente imperfette e prive anche di mezzi idonei a creare vere distinzioni tecniche e pratiche.

E si ebbe questo strano fatto, che lo stesso liquido, od almeno lo stesso genere di liquido, fu da un tribunale classificato come spirito, e da altro collegio, talora dello stesso distretto

di Corte d'appello, talora anche della stessa Provincia, considerato come bevanda alcolica; nel primo caso legittimità di contravvenzioni, di molestie, di vessazioni gravi e di gravissime multe, nel secondo assoluta ed esenzione completa da ogni vincolo.

Ora non è a dire come ciò contrasti non solo col decoro dell'amministrazione della giustizia, ma collo stesso interesse della pubblica finanza, come soprattutto venga a turbare il ceto dei produttori e dei commercianti, lasciati così in balia alle capricciose interpretazioni degli agenti di finanza, punto benevoli all'interesse dei contribuenti, i quali, nella maggior parte dei casi preferiscono pagare le ingiuste multe ricorrendo per le determinazioni del loro ammontare in via amministrativa, anzichè tentare la sorte così incerta di costosi giudizi avanti i tribunali.

Ben venga adunque e sollecito come doveroso il Decreto Reale promesso, che è d'altronde, e come provvedimento economico e come atto di giustizia, il necessario completamento della legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896.

E qui avrei finito se la benevola attenzione con cui mi seguì finora l'onorevole signor ministro del tesoro e mi accompagnò la Camera non m'invogliassero ad illustrare brevemente la seconda parte del mio ordine del giorno.

Sarò brevissimo.

Conosco le esigenze della finanza e nel raccomandare al ministro del tesoro e per mezzo di lui al suo collega delle finanze, i criteri di equità nella determinazione dei caratteri differenziali delle bevande alcoliche, non mi attendo promesse il cui adempimento possa turbare i preventivi calcoli loro sul gettito delle tasse, o dare maggiore adito alle frodi.

Tale non è il pensiero mio. Ma, nell'invocare, come fo col mio ordine del giorno, che, nei limiti del possibile, lasciando il campo delle generiche promesse, si discenda in quello dei fatti precisi, e il Governo venga in questa occasione, come in ogni altra che gli si presenti, non inceppando ma agevolando le piccole industrie dei nostri produttori agrari, io so di poter richiamarmi ad una solenne promessa, data in quest'Aula da un nostro illustre collega, l'onorevole Boselli, quand'era ministro delle finanze, promessa che anzi conteneva uno degli intendimenti della legge del 30

gennaio 1896 da lui proposta, quella cioè di liberare la produzione ed il commercio delle bevande alcoliche da molte formalità che la inceppavano senza vantaggio della pubblica finanza.

Mi si consenta infine di dichiarare alla Camera che il nome dei cari amici e colleghi che onorano l'ordine del giorno da me proposto, del che vivamente li ringrazio, anche perchè così mi incoraggiarono a prendere qui per la prima volta la parola, dimostra come si tratti di proposta che interessa molte e varie parti d'Italia, tra loro lontane di luogo non per interessi nè per affetto. (*Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Assicuro gli onorevoli Pinchia e Calissano che questi provvedimenti saranno studiati e li prego di prendere atto delle mie dichiarazioni e di ritirare il loro ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Calissano?

Calissano. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, ringrazio e ritiro l'ordine del giorno.

Presidente. Rimane approvato il capitolo 30.

Capitolo 31. Dogane e diritti marittimi, lire 244,000,000.

Capitolo 32. Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma, lire 50,165,000.

Capitolo 33. Dazio di consumo della città di Napoli, lire 900,000.

Capitolo 34. Dazio di consumo della città di Roma, lire 800,000.

Private. — Capitolo 35. Tabacchi, lire 188,000,000.

Su questo capitolo è proposto un ordine del giorno dell'onorevole Farinet ed altri colleghi così concepito:

« Ai capitoli 35 e 36.

« La Camera invita il ministro delle finanze a modificare il regolamento sulle indennità accordate ai rivenditori, pei trasporti del sale, in modo da permettere a tutti i Comuni, che ne faranno richiesta, di avere una rivendita, senza sottostare ad ulteriori spese per sussidii ai rivenditori.

« Lo invita pure a rivedere e modificare le circoscrizioni dei magazzini all'ingrosso, tenendo conto delle mutate condizioni amministrative e di viabilità. »

L'onorevole Farinet ha facoltà di parlare.

Farinet. Credo che quest'ordine del giorno sia abbastanza chiaro; ond'io mi dispenso dallo svolgerlo. Esso tende a recare un vantaggio alla finanza dello Stato e al tempo stesso assicurare una più equa giustizia distributiva. Credo quindi che Ministero e Commissione non avranno difficoltà di accettarlo.

Branca, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca, ministro delle finanze. Questa questione fu già sollevata in occasione del bilancio delle finanze. Rispetto alle circoscrizioni io già dissi che si stava studiando per modificarle, e qualcuna è già stata modificata, secondo lo sviluppo della viabilità, e secondo la formazione dei nuovi centri di consumo.

Rispetto poi alle remunerazioni, è una questione di maggiore importanza, perchè vi sono lamenti a questo proposito da parte dei rivenditori.

Vi sono alcune rivendite e magazzini, in cui le remunerazioni non sono molto larghe; ma io posso promettere all'onorevole Farinet, come già promisi quando si parlò del bilancio, di studiare la questione, perchè anche noi, come finanza, abbiamo interesse che i magazzinieri e rivenditori siano i nostri agenti di riscossione.

Credo che di queste dichiarazioni l'onorevole Farinet possa essere soddisfatto.

Presidente. Insiste l'onorevole Farinet?

Farinet. Prendo atto, e non insisto.

Presidente. Resta così approvato il capitolo 35.

Capitolo 36. Sali, lire 73,700,000.

Capitolo 37. Lotto e tassa sulle tombole, lire 65,500,000.

Proventi di servizi pubblici. — Capitolo 38. Poste, lire 53,200,000.

Capitolo 39. Corrispondenza telegrafica e telefonica, lire 13,100,000.

Capitolo 40. Tasse di pubblico insegnamento, lire 7,060,000.

Capitolo 41. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 4,770,000.

Su questo capitolo è proposto un ordine del giorno degli onorevoli Farinet, Calissano, Cremonesi, Soulier, Curioni, Morandi, Callaini, Podestà, Rognà e Pivano, così concepito:

« La Camera invita il ministro del tesoro e quello delle finanze a voler provvedere con apposite disposizioni regolamentari o legis-

lative a che d'ogni nuova iscrizione nei ruoli degli utenti pesi e misure come d'ogni variazione in aumento debba darsi preventivo avviso ai contribuenti tassati mediante notificazione personale delle proposte di nuove iscrizioni, e di quelle di variazioni in aumento, ed in modo sia lasciato libero un termine di 15 giorni almeno per le loro osservazioni. »

Luzzatti, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luzzatti, ministro del tesoro. Riconosco che il suggerimento contenuto nell'ordine del giorno dell'onorevole Farinet, come già gli ho detto privatamente, è buono ed equo.

Prenderemo i provvedimenti necessari perchè questi utenti di pesi e misure possano a tempo essere avvertiti e abbiano la mora conveniente prima di poter essere tassati.

Quindi con queste dichiarazioni schiettissime che gli faccio anche in nome del collega dell'agricoltura, lo prego di ritirare il suo ordine del giorno.

Farinet. Ritiro il mio ordine del giorno, e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro.

Presidente. Resta approvato il capitolo 41.

Capitolo 42. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 1,560,000.

Capitolo 43. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti, lire 335,000.

Capitolo 44. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 100,000.

Capitolo 45. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, n. 3195), lire 1,000,000.

Capitolo 46. Proventi delle carceri, lire 5,400,000.

Capitolo 47. Diritti dovuti per il servizio araldico (Regi decreti 11 dicembre 1887, numero 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69), lire 20,000.

Capitolo 48. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 5,200.

Capitolo 49. Proventi eventuali delle zecche, lire 60,000.

Capitolo 50. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per

le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 153,000.

Capitolo 51. Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle provincie del Regno, lire 42,500.

Capitolo 52. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro, lire 768,814.

Capitolo 53. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 227,338.50.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Vendramini, relatore. Mi faccio un dovere di far presente all'onorevole presidente, che a proposito di questo stanziamento venne dalla Giunta generale del bilancio presentato un ordine del giorno, che si trova a pagina 21 della relazione, e credo sia questo il momento in cui la Camera dovrebbe avere notizia di questo ordine del giorno e deliberare su di esso.

Ne dò lettura:

« La Camera invita il Ministero a presentare un disegno di legge per la sistemazione dei rimborsi e concorsi a credito dello Stato verso le Provincie, proporzionando, con opportune disposizioni, i versamenti da stabilirsi con la potenzialità degli enti debitori e provvedendo alla sicura esazione delle somme da stanziarsi per questo titolo nell'entrata a datare dall'esercizio 1898-99. »

Al ministro del tesoro quest'ordine del giorno non riesce certamente nuovo, perchè fu tema di spiegazioni e di intelligenze anche in seno alla Giunta generale del bilancio; credo quindi che non possa nè da parte del ministro nè per parte della Camera dare motivo ad alcun dissenso.

Quanto a me sono agli ordini della Camera se occorresse fornire ulteriori spiegazioni, relativamente all'opportunità che questo ordine del giorno venga accettato dalla Camera stessa.

In sostanza esso è la riproduzione, in forma più precisa e più pratica, di un altro ordine del giorno, che fu accettato dalla Camera alcuni anni or sono; il quale aveva portato l'effetto, che un disegno di legge venne davanti alla Camera, per regolare questa materia. Disgraziatamente si chiuse la Sessione senza che il disegno di legge potesse venire discusso; ma l'urgenza che si

provveda alla riscossione di questi crediti è tale, che a mio credere giustifica la proposta della Giunta generale del bilancio.

Luzzatti, ministro del tesoro. Nell'esposizione finanziaria fatta nello scorso dicembre, già indicai come una necessità questo provvedimento di una disposizione che gradui i rimborsi e i concorsi secondo la possibilità di pagamento dei corpi locali; ed ho anche chiarito come questo provvedimento fosse necessario per la sincerità del bilancio.

Perchè oggi noi scriviamo in bilancio dei rimborsi e dei concorsi, che poi vanno a fare strascico fra i residui attivi. Fu osservato da un argutissimo ingegno che, in alcune Province segnatamente, questi concorsi figurano fra i residui attivi: e sono di quelle Province ricchissime di questi residui attivi, ed anche di uomini di Stato. (*Si ride*).

Ora io consento naturalmente nell'ordine del giorno proposto dalla Giunta del bilancio; ed alla ripresa dei lavori parlamentari, presenterò una disposizione che gradui meglio i rimborsi ed i concorsi, e che fino da ora io credo comincerà ad alleggerire questo capitolo di circa 1,600,000 lire.

Di queste dichiarazioni spero che la Giunta si dichiarerà paga.

Vendramini, relatore. La Giunta prende atto di queste dichiarazioni, e prega che sia messo in votazione il suo ordine del giorno.

Presidente. Allora metto ai voti il seguente ordine del giorno proposto dalla Giunta del bilancio ed accettato dal ministro:

« La Camera invita il Ministero a presentare un disegno di legge per la sistemazione dei rimborsi e concorsi a credito dello Stato verso le Province, proporzionando, con opportune disposizioni, i versamenti da stabilirsi con la potenzialità degli enti debitori e provvedendo alla sicura esazione delle somme da stanziarsi per questo titolo nell'entrata a datare dall'esercizio 1898-99. »

Luzzatti, ministro del tesoro. Propongo si dica « verso le Province ed i Comuni. »

Vendramini, relatore. Accetto.

Presidente. Allora metto a partito l'ordine del giorno così modificato.

(*È approvato*).

Con ciò il capitolo 52 si intende approvato.

Capitolo 53. Rimborsi e concorsi dipen-

denti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle finanze, lire 227,338.40.

Capitolo 54. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 205,000.

Capitolo 55. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, lire 5,891,269.81.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 56. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'interno, lire 2,799,750.

Capitolo 57. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, lire 3,251,745.75.

Capitolo 58. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, lire 2,002,500.

Capitolo 59. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, lire 2,118,260.

Capitolo 60. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della marina, lire 140,000.

Capitolo 61. Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, lire 864,754.67.

Entrate diverse. — Capitolo 62. Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate, pel servizio delle volture catastali, ecc., lire 770,000.

Capitolo 63. Ritenuta ordinaria e straordinaria sugli stipendi, aggi e pensioni, lire 6,400,000.

Capitolo 64. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato, lire 2,000,000.

Capitolo 65. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge, lire 900,000.

Capitolo 66. Proventi e ricuperi di portafoglio, lire 2,626,000.

Capitolo 67. Quote di cambio per dazi di importazione versati in biglietti di Stato e di Banca, lire 350,000.

Capitolo 68. Interessi attivi sul conto corrente colla Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894

approvata colla legge 8 agosto 1895, numero 486, *per memoria*.

Capitolo 69. Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa compresa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880) *per memoria*.

Capitolo 70. Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte, 7,000 lire.

Capitolo 71. Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro), lire 2,228,000.

Capitolo 72. Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale, lire 1,286,000.

Capitolo 73. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo, lire 1,700,000.

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. Rimborsi e concorsi nelle spese.

Capitolo 74. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 4,058,214.77.

Capitolo 75. Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 201,690.

Capitolo 76. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, numero 6280, lire 856,850.

Capitolo 77. Contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle Società Adriatica, Mediterranea e Sicula. (Articolo 10 della legge 20 luglio 1858, n. 5550), lire 1,689,065.53.

Capitolo 78. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 260,000.

Capitolo 79. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 1,365,748.24.

Capitolo 80. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia, ed altri introiti eventuali, *per memoria*.

Capitolo 81. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione, lire 590,000.

Capitolo 82. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia ai debitori medesimi, o dai loro credi-

tori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674, lire 2,000.

Capitolo 83. Rimborso eventuale da parte del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma in conformità dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 84. Rimborso annuo da parte del fondo speciale di beneficenza e di religione per la città di Roma del contributo pagato dal tesoro dello Stato a favore della beneficenza romana in conformità degli articoli 9 (comma b) e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Entrate diverse. — Capitolo 85. Prodotto dell'amministrazione dei beni immobili pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 200,000.

Capitolo 86. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano (art. 5 del regolamento approvato con Regio Decreto 7 maggio 1891, n. 255), lire 29,898.84.

Capitolo 87. Ricavo dalla vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale *Vittorio Emanuele* in Roma, *per memoria*.

Capitolo 88. Ricavo per alienazione di navi, *per memoria*.

Capitolo 89. Ricavo dall'alienazione delle navi *Washington, Marcantonio Colonna* e *Agostino Barbarigo* da impiegarsi nella ricostruzione del naviglio, *per memoria*.

Capitolo 90. Entrate per ricupero di somme già pagate per spese effettive straordinarie da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*. — Capitolo 91. Rimborsi e concorsi dei Comuni e delle Provincie, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, n. 3048, lire 419,940.2.

Capitolo 92. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, *per memoria*.

Categoria III. — *Movimento di capitali* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni*. — Capitolo 93. Vendita di beni immobili, lire 2,418,000.

Capitolo 94. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e recupero di mutui ed altri capitoli ripetibili - Canone dovuto per l'affrancazione delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia), lire 360,000.

Capitolo 95. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico, lire 2,810,000.

Capitolo 96. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi, lire 600,000.

Capitolo 97. Prodotto della vendita di fabbricati carcerari divenuti inservibili, destinato alle spese di miglioramento e riduzione dei locali esistenti ed alla costruzione di nuovi (Articolo 6 ed 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165, ed articolo 2 della legge 27 giugno 1893, n. 319), lire 7,171.64.

Capitolo 98. Prodotto della vendita dell'area già destinata alla costruzione del policlinico in Roma, da erogarsi nelle spese di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 1893, n. 458, *per memoria*.

Capitolo 99. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal tesoro, lire 13,840.

Capitolo 100. Somministrazione dalla cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella B dell'allegato M approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, numero 339, lire 8,636,262.50.

Riscossione di crediti. Capitolo 101. Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla parte spettante allo Stato sul patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, ai termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, numero 3036, lire 4,000,000.

Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro. Capitolo 102. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, lire 84,062.50.

Il capitolo n. 103 venne soppresso colla nota di variazioni n. 25 bis del 10 aprile 1897.

Capitolo 104. Riscossione di anticipazioni varie, lire 514,475.04.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori. — Capitolo 105. Anticipazione delle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei

loro territori (Art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682), lire 809,750.

Capitolo 106. Anticipazione dei Comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, n. 6280, *per memoria*.

Partite che si compensano nella spesa. — Capitolo 107. Rimborso dell'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,000,000.

Capitolo 108. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avventure erariali, lire 170,000.

Capitolo 109. Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 45,000.

Capitolo 110. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 1,200,000.

Ricuperi diversi. — Capitolo 111. Ricupero di somme già pagate per movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

Capitolo 112. Capitale corrispondente alle obbligazioni del Tirreno convertite in rendita consolidata 4.50 per cento netto e che avrebbero dovuto essere ammortizzate durante l'esercizio finanziario mediante acquisti a corso di borsa, lire 1,060,000.

Categoria IV. — *Partite di giro.* — Capitolo 113. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 15,510,555.50.

Capitolo 114. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati od in sospenso, lire 5,585.60.

Capitolo 115. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 1,598,000.

Capitolo 116. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro vincolati e di quelli passati a disposizione del Tesoro per effetto dell'articolo 7 dell'allegato L approvato coll'articolo 12 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 1,396.40.

Capitolo 117. Imposta di ricchezza mo-

bile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 399,500.

Capitolo 118. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazione di terreni dell'agro romano di cui all'articolo 9 della legge stessa, *per memoria*.

Capitolo 119. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 12,780,713.32.

Capitolo 120. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrisondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 15,180,243.30.

Capitolo 121. Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti delle somme occorrenti per il servizio dei debiti redimibili, di cui alla tabella A annessa all'allegato M approvato coll'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, lire 19,093,033.60.

Capitolo 122. Prodotto della vendita dei francobolli applicati dal pubblico sulle cartoline-vaglia per rappresentare le frazioni di lira, ovvero sui cartellini dei piccoli risparmi, lire 700,000.

Capitolo 123. Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza non ancora cambiate in consolidato 4.50 per cento netto corrispondente all'antica aliquota di imposta del 13.20 per cento, lire 78,671.76.

Capitolo 124. Quota d'imposta di ricchezza mobile ritenuta sui titoli 5 e 3 per cento intestati ad opere di pubblica beneficenza eccedente l'antica aliquota del 13.20 per cento da rimborsarsi al cambio dei titoli stessi in consolidato 4.50 per cento netto, lire 40,527.93.

Capitolo 125. Ricupero di somme già pagate per partite di giro da reintegrarsi nel bilancio passivo, *per memoria*.

RIASSUNTO PER TITOLI. — TITOLO I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate ef-*

fettive. — Redditi patrimoniali dello Stato, lire 90,869,222.04.

Contributi: Imposte dirette, lire 482,821.800.

Tasse sugli affari e sul trapasso di proprietà in amministrazione del Ministero delle finanze, lire 194,600,000.

Tasse sugli affari in amministrazione dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, lire 19,617,900.

Tasse sugli affari in amministrazione del Ministero degli esteri, lire 675,000.

Tasse di consumo, lire 341,365,000.

Privative, lire 327,200,000.

Proventi di servizi pubblici, lire 86,805,700.

Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 22,261,932.91.

Entrate diverse, lire 18,267,000.

Totale della categoria prima - *Parte ordinaria*, lire 1,584,483,554.95.

(È approvato).

TITOLO II. *Entrata straordinaria*. — Categoria I. *Entrate ffeitive*. — Rimborsi e concorsi nelle spese, lire 9,023,568.54.

Entrate diverse, lire 229,898.84.

Totale della categoria prima - *Parte straordinaria*, lire 9,253,467.38.

(È approvato).

Categoria II. *Costruzione di strade ferrate*, lire 419,940.62.

(È approvato).

Categoria III. *Movimento di capitali*. — Vendita di beni ed affrancamento di canoni, lire 14,845,274.14.

Riscossione di crediti, lire 4,000,000.

Rimborso di somme anticipate dal Tesoro, lire 598,537.54.

Anticipazioni al tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori, lire 809,750.

Partite che si compensano nella spesa, lire 4,415,000.

Ricuperi diversi, lire 1,060,000.

Totale della categoria terza, lire 25,728,561 e centesimi 68.

(È approvato).

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 35,401,969.68.

(È approvato).

Totale dell'entrata reale (ordinaria e straordinaria), lire 1,619,885,524.63.

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 65 milioni 388,227. 41.

(È approvato).

RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria I. — Entrate effettive: parte ordinaria lire 1,584,483,551. 95, parte straordinaria, lire 9,253,467. 38. Totale lire 1,593,737,022. 33,

(È approvato).

Categoria II. — Costruzione di strade ferrate (*Parte straordinaria*), lire 419,945. 62.

(È approvato).

Categoria III. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*), lire 25,728,561. 68.

(È approvato).

Totale dell'entrata reale, lire 1,619,885,524 e centesimi 53.

(È approvato).

Categoria IV. — *Partite di giro*, lire 65,388,227. 41.

(È approvato).

Totale generale, lire 1,685,273,752. 04.

(È approvato).

Verremo agli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

(È approvato).

Art. 2.

È mantenuto fino a tutto giugno 1898 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, numero 4513.

L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, n. 4 13. è mantenuto pel periodo suddetto limitata-

mente ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 ed articolo 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'aumento dell'imposta di ricchezza mobile, determinato dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, è mantenuto, per il periodo suddetto, soltanto per i redditi delle colonie agrarie, di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'allegato N alla legge suddetta.

(È approvato).

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati, per il periodo di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed ai Banchi di Napoli e di Sicilia.

(È approvato).

Art. 5.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata L.	1,593,737,022. 33
Spesa »	1,553,627,259. 07
Avanzo effettivo. . . . L.	<u>40,109,763. 26</u>

Costruzione di strade ferrate.

Entrata L.	419,940. 62
Spesa »	20,859,043. »
Eccedenza passiva . . . L.	<u>20,439,102. 38</u>

Movimento di capitali.

Entrata L.	25,728,561. 68
Spesa »	34,779,817. 95
Ecceденza passiva . . L.	9,051,256. 27

Partite di giro.

Entrata L.	65,388,227. 41
Spesa »	65,388,227. 41
L.	»

Riassunto generale.

Entrata L.	1,685,273,752. 40
Spesa »	1,674,654,347. 43
Differenza attiva. . . L.	10,619,404. 61

(È approvato)

Vendramini, relatore. Domando di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Vendramini, relatore. La Camera ricorderà che nello stato di previsione dell'entrata avrebbe dovuto esserci l'articolo 6 riferibile alla questione degli straordinari, questione già trattata dalla Giunta del bilancio e dalla Camera in occasione della legge sul bilancio di assestamento, l'articolo 9 della quale risolveva in gran parte la questione stessa.

Però sembrava alla Giunta del bilancio che la questione non fosse abbastanza esaurita e che, in occasione del bilancio dell'entrata, fosse necessario regolarizzare completamente questa materia; ed infatti essa aveva in animo di proporre all'approvazione della Camera un articolo di legge allo scopo di togliere ogni difficoltà a tale sistemazione.

Senonchè si fece notare che l'introdurre un articolo di legge nello stato di previsione dell'entrata non fosse corrispondente alla consuetudine e potesse anche creare qualche imbarazzo.

La Giunta quindi ha invitato nel suo seno il ministro del tesoro per sentire quali fossero le sue disposizioni su questo argomento, specialmente su quanto riflette il richiamo degli impiegati delle amministrazioni provinciali, comandati all'amministrazione centrale.

Il ministro del tesoro fece dichiarazioni corrispondenti al desiderio della Giunta generale del bilancio, che avrebbero potuto anche essere tradotte in un ordine del giorno.

Io credo che quelle dichiarazioni egli le potrà ripetere anche oggi alla Camera, ed in tal caso, a nome della Giunta del bilancio, mi onoro di presentare il seguente ordine del giorno, intorno dal quale attendo che l'onorevole ministro del tesoro manifesti le sue intenzioni. Ecco il nostro ordine del giorno:

« La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo:

che saranno promulgati per Decreto Reale i provvedimenti reclamati, ed intesi ad escludere l'assunzione nelle Amministrazioni centrali di nuovi comandati o distaccati dalle Amministrazioni provinciali;

che nei nuovi concorsi da aprirsi per l'ammissione del personale d'ordine saranno preferiti gli straordinari del proprio dicastero e quelli sovrabbondanti degli altri dicasteri o licenziati dal servizio dal 1° luglio 1892 in poi, i quali siano risultati idonei in seguito ad esame, da darsi con norme approvate per Decreto Reale, sopra proposta del ministro competente e del ministro del tesoro;

che non si farà più luogo a proposte di nuovi organici che aumentino le spese, con riguardo anche al carico delle pensioni, se non per disegno di legge speciale;

che all'assestamento del bilancio saranno uniti prospetti contenenti il numero e la spesa dei funzionari componenti i gabinetti dei singoli ministri. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Luzzatti, ministro del tesoro. Le intenzioni mie sono quelle espresse con tanta chiarezza dall'onorevole relatore sul bilancio dell'entrata.

Il Governo accetta l'ordinè del giorno formulato dalla Giunta generale del bilancio, salvo queste leggere modificazioni.

Io lo modificherei così: « che all'assestamento del bilancio siano presentati i prospetti contenenti il numero e la spesa dei funzionari componenti i gabinetti dei singoli Ministeri. »

E fermarsi qui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vendramini.

Vendramini, relatore. Mi pare che per le informazioni che possono esser desiderate dalla Camera anche eliminando questo periodo le cose possano andare, e quindi acconsentito.

Presidente. Pongo a partito l'ordine del giorno con la formola concordata.

(È approvato).

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Falconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Falconi. A nome della Giunta generale del bilancio mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul « consolidamento del capitolo del bilancio relativo alla riforma dei fabbricati carcerari e di quelli relativi alle opere ed al prodotto delle manifatture carcerarie. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di presentare un disegno di legge.

Luzzatti, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge contenente alcuni provvedimenti per le pensioni civili e militari. Pregherei la Camera, come ho già annunciato questa mattina, di volerlo dichiarare urgente e trasmetterlo per lo esame alla Giunta generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che, se non vi sono obiezioni, sarà deferito all'esame della Giunta generale del bilancio.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Tassa speciale sugli zolfi esportati dalla Sicilia per le altre parti del Regno e per l'estero, in sostituzione delle tasse dirette e indirette sulla produzione e sul commercio dello zolfo.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Tassa speciale sugli zolfi esportati dalla Sicilia per le altre parti del Regno e per l'estero, in sostituzione delle tasse dirette e indirette sulla produzione e sul commercio dello zolfo.

Talamo, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 52).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È convertito in legge il Decreto Reale 27 luglio 1896, n. 356, che approva la convenzione di pari data stipulata fra il Governo italiano e la Società Anglo-siciliana degli zolfi per l'abbonamento delle tasse dovute secondo le leggi del Regno, dalla detta Società, per il riconoscimento e per l'esercizio del suo commercio in Italia. »

Si dia lettura del Decreto Reale.

Talamo, segretario, legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione in data d'oggi, sottoscritta pel Governo dal Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, dal ministro delle finanze e dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e per la Società anglo-siciliana per gli zolfi (Anglo-Sicilian sulphur company limited) dal barone Roberto Oppenheim per l'esazione, a titolo di abbonamento, di ogni tassa diretta od indiretta erariale e comunale, dovute secondo le leggi del Regno per il riconoscimento della Società e per l'esercizio del suo commercio in Italia, tanto per ciò che riguarda il capitale all'uopo impiegato, quanto per ciò che si riferisce alla produzione, all'acquisto ed alla vendita dello zolfo, e per tutta la durata della società, della somma unica e complessiva di lire una per tonnellata, da riscuotersi dalla dogana alla uscita dalla Sicilia, sia per l'estero, sia per le altre provincie del Regno, e da accertarsi nel modo che sarà stabilito da istruzione ministeriale, rimanendo quindi escluse da tale abbonamento l'imposta e la sovrimposta sui terreni e la tassa di registro sui trasferimenti

delle zolfare e sulla cessione anche temporanea del diritto di estrazione del minerale.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo, ecc.

UMBERTO

RUDINI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

Presidente. Si dia lettura della Convenzione.

Talamo, segretario, legge:

Fra l'amministrazione dello Stato italiano, rappresentata da S. E. il marchese Antonio Starrabba di Rudini, presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, da S. E. il commendatore avvocato Ascanio Branca, ministro delle finanze, da S. E. il conte Francesco Guicciardini, ministro di agricoltura, industria e commercio, che stipulano previo accordo con gli altri ministri; ed il signor barone Roberto Oppenheim, che stipula nella rappresentanza della Società anglo-siciliana per gli zolfi (Anglo-Sicilian sulphur Company limited), dichiarando quest'ultimo di avere i poteri opportuni per la stipulazione del presente atto;

Si è convenuto quanto segue:

La Società anglo-siciliana per gli zolfi (Anglo-Sicilian sulphur Company limited), costituita a Londra coll'atto 11 luglio 1896, si obbliga di pagare, e l'amministrazione dello Stato italiano accetta di ricevere a titolo di abbonamento di ogni tassa diretta od indiretta, erariale o comunale, dovute secondo le leggi del Regno per il suo riconoscimento e per l'esercizio del suo commercio in Italia, tanto per ciò che riguarda il capitale all'uopo impiegato, quanto per ciò che si riferisce alla produzione, all'acquisto ed alla vendita dello zolfo, e per tutta la durata della Società, la somma unica e complessiva di lire una per tonnellata, da riscuotersi dalla dogana alla uscita dalla Sicilia, sia per l'estero, sia per le altre provincie del Regno, e da accertarsi nel modo che sarà stabilito da istruzione ministeriale.

Da tale abbonamento rimangono quindi escluse l'imposta e la sovrimposta sui terreni, e la tassa di registro sul trasferimento delle zolfare e sulla cessione anche temporanea del diritto di estrazione del minerale.

Roma, 27 luglio 1896.

RUDINI.

BRANCA.

GUICCIARDINI.

B. ne ROBERTO OPPENHEIM.

Pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

Presidente. All'articolo 2, ultimo capoverso, la Commissione ed il Governo propongono che invece di dire « da una dogana all'altra della Sicilia » si dica « da un luogo all'altro della Sicilia. »

Do lettura dell'articolo così emendato.

« Art. 2. La tassa speciale di una lira per ogni tonnellata è dovuta su tutti indistintamente gli zolfi anche non appartenenti alla Società Anglo siciliana in sostituzione di ogni altra tassa, diretta ed indiretta, erariale e comunale sulla produzione e sul commercio dello zolfo, ferma restando l'imposta e la sovrimposta sui terreni, la tassa di registro sui trasferimenti delle zolfare, e sulla cessione anche temporanea, del diritto di estrazione.

« La tassa speciale verrà riscossa dalla dogana all'uscita dello zolfo dall'isola sia per l'estero, sia per le altre parti del Regno.

« Il trasporto per mare dello zolfo, da un luogo all'altro della Sicilia, è sottoposto a bolletta a cauzione e a certificato di scarico. »

Picardi. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Desidero uno schiarimento dall'onorevole ministro delle finanze.

L'articolo 2° con una tassa di una lira a tonnellata sostituisce altre tasse che in virtù di questo stesso articolo vengono ad essere abolite.

Queste tasse sarebbero da una parte l'imposta di ricchezza mobile, dall'altra l'imposta comunale, la tassa di esercizio e rivendite.

Per l'imposta di ricchezza mobile desidero conoscere dal ministro delle finanze se egli, nel caso che questa legge non arrivi in tempo, perchè i contribuenti con la revisione ordinaria ottengano il discarico della ricchezza mobile vorrà disporre anche una revisione straordinaria per gli imponibili di ricchezza mobile che attengono al commercio ed alle industrie dello zolfo.

Desidero poi sapere se egli intenda con istruzioni e circolari informare i Municipi che deve essere eseguito il relativo discarico nei ruoli delle tasse di esercizio e rivendite.

A questo chiarimento vorrei aggiungere una proposta che, credo, per la sua plausibilità dovrebbe non trovare opposizioni nè

da parte del ministro, nè da parte della Commissione.

Il commercio degli zolfi è un commercio che si fa con contratti a termine.

Non si vende quasi mai la merce pronta ma si vende a due a tre mesi e fino ad un anno: ma tre mesi è una data media dato che si fanno vendite anche ad un anno.

Ora i contratti che si consentono attualmente sono fatti in base al regime di esenzione di ogni tassa.

Se noi vorremo che questa legge per ciò che concerne la riscossione della tassa abbia l'applicazione 15 giorni dopo la sua promulgazione è certo che verremo a turbare dei contratti che già sono in corso e verremo a compromettere gravemente gl'interessi del commercio.

Mi parrebbe dunque di fare una proposta plausibile invitando il ministro e la Commissione ad accettare che nel 2° comma dell'articolo 2° si dica: « la tassa speciale verrà riscossa a partire dal 1° novembre 1897. »

La mia proposta non ha altro scopo che quello di lasciare un trimestre libero per lo esaurimento dei contratti in corso dopo la promulgazione della legge.

Mi parrebbe che col fissare la data del 1° novembre, tutti gl'interessi avrebbero un giusto riguardo, quello che meritano.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Branca, ministro delle finanze. Risponderò alle tre richieste rivoltemi dall'onorevole Picardi.

Circa la tassa di ricchezza mobile, siccome in quest'anno siamo nel periodo della revisione ordinaria, e l'operazione della revisione comincia col 10 settembre, così vede bene l'onorevole Picardi che siamo perfettamente in termini per poter correggere le tassazioni, ove ne sia il caso, in armonia con la presente legge.

Per quanto riguarda la seconda richiesta, s'intende che dove esistono già tasse imposte dai Comuni pel trasporto e la rivendita degli zolfi occorre l'indennizzo. Ma certo i Municipi non possono imporre tasse in avvenire e gli altri pretendere l'indennizzo.

Dunque limitata la cosa ai fatti già esistenti, se occorrono rimborsi ed indennità saranno dati.

Quanto al terzo punto di rinviare l'esecuzione della legge al 1° novembre fo osser-

vare all'onorevole Picardi che questo disegno di legge è stato presentato nel mese di aprile, e che è stato approvato dalla Commissione del bilancio da molto tempo; per cui altro che tre mesi sono trascorsi! Tutto al più perchè vi sia una data certa, e perchè possiamo cominciare in tempo le operazioni di scarico della tassa di ricchezza mobile, potrei consentire che, invece di dire: 15 giorni dopo che la legge sarà votata, si dicesse che la legge vada in esecuzione al 1° settembre.

Questo sarebbe un termine equo per gli esportatori, i quali avrebbero innanzi a loro un certo periodo, e nello stesso tempo non ci sarebbe disuguaglianza; perchè debbo osservare che la tassa per la Società Sicula già si esige; e noi nell'ultimo mese di giugno abbiamo riscosso per 12,500 lire. Per cui vi sarebbe una disparità di trattamento facendo altrimenti.

Spero dunque che l'onorevole Picardi consenta di fissare la data al 1° settembre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Siccome l'argomento trattato dall'onorevole Picardi interessa immensamente l'industria mineraria, così pregherei il ministro del tesoro di voler fare una transazione tra il termine proposto da lui e quello proposto dall'onorevole Picardi, vale a dire, di stabilire il 1° ottobre. Non sarà poi tanto male, che si ritardi di un mese!

Picardi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Picardi. Siccome il mio emendamento, non essendo firmato da dieci deputati, non potrebbe essere messo in votazione senza il consenso del ministro e della Commissione, io dichiarai fin da principio che, se il ministro insiste per il primo settembre, io debbo contentarmi; ma ritengo che si potrebbe accettare il primo ottobre perchè così si avrebbero i tre mesi richiesti.

Branca, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Branca, ministro delle finanze. Vorrei compiacere gli onorevoli Picardi e Di Scalea, ma faccio loro notare che il 10 cominciano le operazioni di revisione. Io accetto quindi il 1° settembre, perchè altrimenti non potremmo fare gli scarichi di ricchezza mobile, perchè dovremmo aspettare il termine della esecuzione della legge, e pregò la Camera che

nell'interesse della Sicilia si stabilisca il primo settembre; e propongo che, alla fine del primo capoverso, si aggiungano le parole « a cominciare dal 1° settembre. »

Presidente. Dunque l'onorevole ministro accetta che il capoverso dell'articolo 2° venga formulato così: « La tassa speciale verrà riscossa all'uscita dello zolfo dall'isola sia per l'estero, sia per le altre parti del Regno a cominciare dal 1° settembre 1897. »

Pongo a partito questo capoverso con questa modificazione.

(È approvato).

Viene l'ultimo capoverso:

« Il trasporto per mare dello zolfo da un luogo all'altro della Sicilia è sottoposto a bolletta, a cauzione e a certificato di scarico »

Pongo a partito quest'ultimo capoverso.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo così emendato:

« Art. 2. La tassa speciale di una lira per ogni tonnellata è dovuta su tutti indistintamente gli zolfi anche non appartenenti alla Società Anglo-siciliana, in sostituzione di ogni altra tassa, diretta ed indiretta, erariale e comunale sulla produzione e sul commercio dello zolfo, ferma restando l'imposta e la sovrimposta sui terreni, la tassa di registro sui trasferimenti delle zolfare, e sulla cessione, anche temporanea, del diritto di estrazione.

« La tassa speciale verrà riscossa alla uscita dello zolfo dall'isola sia per l'estero, sia per le altre parti del Regno a cominciare dal 1° settembre 1897.

« Il trasporto per mare dello zolfo, da un luogo all'altro della Sicilia, è sottoposto a bolletta, a cauzione e a certificato di scarico. »

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti relativi agli agrumi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Provvedimenti relativi agli agrumi.

L'onorevole ministro accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Branca, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Se ne dia lettura.

Miniscalchi, segretario, legge. (V. Stampato n. 122-A).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Il primo iscritto è l'onorevole Sciacca della Scala.

Voci. Non è presente.

Presidente. Non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Orlando.

Orlando. Rendendomi perfettamente conto dell'impazienza della Camera, non farò un discorso. Mi limiterò ad esprimere l'augurio che sortano buon esito le trattative diplomatiche dirette ad aprire nuovi sbocchi alla produzione agrumaria, ed in specie quelle con la Russia; a cui il Governo ha accennato più volte, ed ultimamente con le dichiarazioni così limpide del ministro degli esteri.

Il Governo ha accennato alle difficoltà che si frappongono a queste trattative; io posso su quelle difficoltà portare un giudizio alquanto diverso ed apprezzare la questione dei rapporti doganali con la Russia in maniera diversa da quella del Governo. Ma per far ciò dovrei entrare in particolari discorsi che, come avvertii in principio, non sarebbero compatibili con le odierne condizioni della Camera. Del resto, io quelle difficoltà non nego, ma ritengo che chi ha l'onore di stare al Governo di un grande Stato, come l'Italia, possa e debba compiere alte e difficili cose.

E confido che, dalla gravità della crisi attuale, il Governo vorrà trarre l'energia necessaria per superare quegli ostacoli. Nè credo di essere troppo esigente quando spero che avendo il Governo annunziato la sua volontà di concludere trattative con la Russia possa spiegare un'azione capace di far valere quella sua volontà (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole De Felice non è presente?

Voci. Non è presente.

Presidente. L'onorevole Fulci?

Voci. Nemmeno.

Presidente. Allora, non essendovi altri iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Ci sono ora due ordini del giorno proposti dalla Commissione.

Il primo è il seguente:

« La Camera invita il Governo a provve-

dere improrogabilmente entro il corrente anno alla definitiva sistemazione delle tariffe marittime e dei servizi cumulativi in conformità delle Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi approvate con la legge 22 aprile 1893, n. 195. »

Domando al ministro se l'accetti.

Branca, *ministro delle finanze*. Veramente riguarda il collega delle poste e dei telegrafi; ma per parte mia dichiaro di accettarlo.

Pantano, *relatore*. Il ministro delle poste ha già dichiarato di accettarlo.

Presidente. Pongo a partito quest'ordine del giorno della Commissione accettato dal ministro.

(È approvato).

L'altro ordine del giorno è il seguente:

« La Camera invita il Governo a concedere una sovvenzione e speciali agevolanze, in via per ora di semplice esperimento, a quelle Società i cui piroscafi, essendo periodicamente adibiti alle linee dell'Australia e che toccano qualche porto del continente italiano o transitano per lo stretto di Messina, si obblighino di effettuare appositamente un approdo regolare ad uno o due porti della Sicilia per l'imbarco degli agrumi destinati all'Estremo Oriente. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Prinetti, *ministro dei lavori pubblici*. Prendo la parola unicamente per dichiarare che in questo momento ho avuto la notizia che il Consiglio d'amministrazione della Società sicula occidentale ha accordato sulla tariffa pel trasporto degli agrumi lo stesso ribasso che fu concesso dall'altra rete sicula. Ho creduto opportuno informarne la Camera. (*Bene!*)

Presidente. Il Governo accetta quest'ordine del giorno?

Di Rudini, *presidente del Consiglio*. Nell'assenza del ministro delle poste, dichiaro che il Governo lo accetta; ma, siccome una sovvenzione non può essere concessa che per legge e nei limiti delle disponibilità del bilancio, così accetta l'ordine del giorno con questa riserva.

Pongo a partito quest'ordine del giorno, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ci sarebbe un altro ordine del giorno dell'onorevole Sciacca della Scala; ma, non essendo presente il proponente, il suo ordine del giorno si intende ritirato.

Passiamo dunque alla discussione degli articoli:

« Art. 1. Fino a tutto il 1900 il dazio di consumo che i Comuni possono imporre sugli agrumi non dovrà eccedere il limite di lire una per quintale. »

(È approvato).

« Art. 2. Le fabbriche che saranno impiantate per utilizzare gli agrumi nella preparazione dei prodotti chimici, come acido citrico, citrato di calce, e simili, saranno, per otto anni dal giorno in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 8 della legge 11 luglio 1889, num. 6214, esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

« Saranno pure esonerate dalla detta imposta, per otto anni tutte le fabbriche di acido citrico e di citrato di calce già esistenti nel giorno della promulgazione della presente legge.

« Per godere della esenzione, gli esercenti delle fabbriche nuove, prima di intraprendere la lavorazione e quelli delle fabbriche già esistenti, entro un mese dall'attuazione della presente legge, dovranno farne domanda all'agente delle imposte.

« Sorgendo divergenze fra l'agente delle imposte e l'esercente, decideranno le Commissioni amministrative e in ultimo grado la Commissione centrale delle imposte dirette.

« Non è ammesso reclamo innanzi all'autorità giudiziaria fuorchè per causa d'incompetenza, di eccesso di potere, e di violazione di legge. »

Su questo articolo ha proposto un emendamento l'onorevole deputato Giuseppe Majorana, così concepito:

« *Aggiungere*: Godranno delle esenzioni di cui nei primi due commi di quest'articolo, e nei due casi in essi previsti, anche le fabbriche di agrocotto. »

L'onorevole Giuseppe Majorana ha facoltà di svolgere questo emendamento.

Majorana Giuseppe. Dichiaro alla Camera che, dopo quello che si è passato tra me e gli onorevoli ministro e relatore della Commissione, non credo necessario aggiungere nessuna

parola a quelle comprese nell'emendamento che ho proposto a questo articolo, e che è esso stesso semplicemente un'aggiunta. Dirò soltanto, perchè la Camera lo sappia, che, prima di proporre quest'aggiunta, domandai al signor ministro delle finanze se egli aveva difficoltà di accettarla; egli mi fece comprendere che difficoltà non ne aveva. Feci l'istessa domanda all'onorevole relatore della Commissione, ed altrettanto egli mi fece comprendere. Ed io, così intendendo, per la buona riuscita della cosa, procedere con accordo del ministro e della Commissione, ho fatto questa proposta, particolarmente utile, io credo, alle provincie di Catania e di Siracusa; perchè le fabbriche di agrocotto impiantate o da impiantare godano le stesse esenzioni di imposte accordate alle fabbriche per utilizzare gli agrumi nella preparazione dei prodotti chimici, come acido citrico, citrato di calce, e simili. Io credo che a tutti s'imponga la giustizia distributiva di un simile provvedimento.

Branca, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Branca, ministro delle finanze. Io non mi sono rifiutato di esaminare la questione dell'agrocotto; ed ho detto che era ben disposto per la proposta dell'onorevole Majorana: ma, veramente, non ho potuto considerare gli effetti che l'accettazione di essa possa produrre sull'erario...

Majorana Giuseppe. Chiedo di parlare.

Branca, ministro delle finanze. Quindi, mentre dichiaro che terrò presente la proposta come semplice raccomandazione, non potrei al momento accettarla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Giuseppe.

Majorana Giuseppe. A chiarimento delle parole mie e di quelle testè dette dall'onorevole ministro delle finanze, soggiungo che egli mi disse: io le fabbriche di agrocotto non ho difficoltà di esentarle come le altre, ma intendetevela con l'onorevole Arcoleo, che è quegli che ha più particolarmente studiato questa proposta di legge. Ora, avendo conferito con l'onorevole Arcoleo, io ne ho tratto che anch'egli accettava questa mia aggiunta, avendomi egli manifestato che da parte sua nulla avrebbe trovato a ridire se l'onorevole relatore della Commissione fosse stato meco d'accordo. E però io ho interrogato l'onorevole relatore, il quale mi ha detto chiaramente che, trattandosi di disgravii d'imposte, non può esser lui ad opporsi. Ciò posto, io ho presentato l'aggiunta in questione; e, stando così le cose, mi pare che non resti se non da interrogare la Camera; sperando che quelle considerazioni che hanno fatto accogliere con

favore e dal ministro e dal relatore della Commissione la mia proposta, ove però entrambi vogliano ora accettarla, sian tenute presenti, e tradotte in suo formale deliberato, dalla Camera.

Pantano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Pantano, relatore. In fatto di sgravio d'imposta, arbitro è il ministro. La Commissione si allierà se egli potrà accordare anche questa agevolezza; ma non può farne una questione, di fronte al ministro.

Branca, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Branca, ministro delle finanze. La stessa ultima dichiarazione dell'onorevole Majorana Giuseppe prova l'esattezza di quel che ho detto.

Quindi, onorevole Majorana, tenga conto e si appaghi della buona disposizione, che le ho manifestata, e che confermo; perchè non posso accettare, su due piedi, una cosa a me ignota.

Presidente. Siccome quella dell'onorevole Majorana è un'aggiunta, cominciamo a votare l'articolo; poi, voteremo l'aggiunta.

Metto a partito l'articolo 2, concordato tra Commissione e Ministero.

(È approvato).

Majorana Giuseppe. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Majorana Giuseppe. Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, converto la mia proposta in una raccomandazione, sicuro che egli farà del suo meglio per contentare, non me, ma una speciale classe d'industriali siciliani, i quali, come materia prima, utilizzano gli agrumi nella fabbricazione dell'agrocotto. Non sono questi che ora discutiamo i provvedimenti più efficaci e radicali contro la crisi agrumaria; noi attendiamo sollievo, oltrechè da questo disegno di legge, anche, e in misura molto maggiore, da altri provvedimenti, per i quali si aiuti o non si creino ostacoli a che il nostro splendido frutto possa esser consumato nella bella forma che natura gli ha dato. È solo in mancanza di ciò, e salvo speciali bisogni industriali, che gli agrumi dovranno essere utilizzati come materia prima; e perchè ciò avvenga non sarà da contestare a ogni forma speciale di così fatta utilizzazione l'indulgenza del fisco.

Presidente. Sta bene. Passiamo all'articolo 3.

« Art. 3. Gli atti relativi alle vendite volontarie di agrumi a pubblici incanti, effettuate da borse di commercio legalmente istituite, saranno esenti dal pagamento della tassa proporzionale di registro del 0,50 per cento.

« Per la registrazione di tali atti sarà applicata invece una tassa fissa di lire una.

« Le medesime disposizioni di esenzione di tassa proporzionale e di pagamento di tassa fissa saranno applicate alle vendite volontarie di agrumi ai pubblici incanti, eseguite dai magazzini generali ai termini dell'articolo seguente. »

(È approvato).

Articolo 4 ed ultimo.

« All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 3^a) che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali si aggiunge il seguente comma:

« 3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate. »

« All'articolo 3 di detta legge dopo il 1° comma aggiungere:

« Con le medesime norme potranno essere istituite delle sezioni separate per la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate in applicazione del n. 3 dell'articolo 1. »

A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli Picardi, De Nava, Vollaro De Lieto, Palizzolo e Grassi-Pasini il seguente emendamento:

Dopo le parole: « incanto delle merci depositate », aggiungere:

« Alle vendite volontarie degli agrumi e dei prodotti agricoli nei magazzini generali non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 478 del Codice di commercio per ciò che concerne i termini e le formalità di pubblicazione dell'avviso di asta nel giornale degli annunci giudiziari. »

Il Governo accetta questo emendamento?

Branca, ministro delle finanze. Lo accetta.

Presidente. E la Commissione?

Pantano, relatore. La Commissione lo accetta ben volentieri.

Presidente. Allora metto a partito questo articolo 4 ed ultimo così modificato:

« All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1882, n. 1154 (serie 3^a) che approva il testo unico delle leggi sui magazzini generali si aggiunge il seguente comma:

« 3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate. »

« Alle vendite volontarie degli agrumi e dei prodotti agricoli nei magazzini generali non saranno applicate le disposizioni dell'articolo 478 del Codice di commercio per ciò

che concerne i termini e le formalità di pubblicazione dell'avviso di asta nel giornale degli annunci giudiziari.

« All'articolo 3 di detta legge dopo il 1° comma aggiungere:

« Con le medesime norme potranno essere istituite delle sezioni separate per la vendita ai pubblici incanti delle merci depositate in applicazione del n. 3 dell'articolo 1. »

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quelle del sommacco.

Presidente. Passeremo ora alla discussione dell'altro disegno di legge: Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco.

Onorevole ministro, consente che la discussione avvenga sul disegno di legge della Commissione?

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Consento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Costa Alessandro, segretario, legge. (Vedi stampato n. 124-A).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Per affrettare la discussione, dichiaro subito che il Governo accetta che agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, siano sostituiti i due articoli nuovi formulati e proposti dall'onorevole Lucchini Luigi.

Presidente. L'onorevole Luigi Lucchini ha proposto questi due articoli sostitutivi:

« Art. 1. Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualità e la quantità delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che le riguardano.

« Il trasgressore è punito con la multa da 100 a 500 lire; cui può aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino a un mese.

« Art. 2. Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati non genuini, senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualità, è punito con la multa da 200 a 1000 lire e, in caso di recidiva, con la reclusione sino a tre mesi.

« Se la vendita sia fatta con destinazione all'estero, la pena è aumentata della metà. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Anche io, a nome della Commissione, accetto gli emendamenti sostitutivi presentati dall'onorevole Lucchini Luigi, che chiariscono più specialmente lo scopo della legge ne' suoi effetti penali; soltanto domanderei che fossero aggiunte alle parole: *sommacchi triturati*, le parole: *o in polvere*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Non posso che ringraziare ministro e Commissione di avere accettato questi emendamenti; e all'ora in cui siamo credo bene di dover risparmiare alla Camera le poche parole che avrei detto per svilupparli.

Accetto poi la modificazione, o aggiunta, proposta dalla Commissione.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Accetto l'aggiunta proposta dalla Commissione.

Presidente. Allora leggo l'articolo 1° accettato dal ministro e dalla Commissione nella formula seguente:

« Art. 1. Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere che siano commisti a sostanze eterogenee, deve indicare, con chiari caratteri, la qualità e la quantità delle commistioni sui recipienti che le contengono, sui fogli di spedizione, sulle fatture e sui registri che le riguardano.

« Il trasgressore è punito con la multa da 100 a 500 lire; cui può aggiungersi, in caso di recidiva, la detenzione sino a un mese ».

Non essendoci altri emendamenti su questo articolo lo pongo ai voti.

(È approvato).

Sull'articolo 2 ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Anche in questo aggiun-

gerai le parole: o in polvere, dopo le parole: sommacchi triturati.

Presidente. Allora leggo l'articolo nella formula concordata:

« Art. 2. Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi triturati o in polvere non genuini, senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altrimenti rendere consapevole il compratore di tale loro qualità, è punito con la multa da 200 a 1000 lire e, in caso di recidiva, con la reclusione sino a tre mesi.

« Se la vendita sia fatta con destinazione all'estero, la pena è aumentata della metà. »

Triepi. Chiedo di parlare.

Presidente. A questo articolo 2, è stato presentato dall'onorevole Rossi il seguente emendamento:

Aggiungere quest'ultimo comma:

« È vietato di mettere in commercio il sommacco frammischiandovi in qualsiasi modo materie estranee ed i venditori sono obbligati di porre sui recipienti, sui fogli di spedizione e sulle fatture la indicazione di *sommacco genuino*. »

L'onorevole Rossi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Rossi. Dirò una sola parola: l'emendamento da me presentato tende, conformemente a quanto ebbi a dimostrare giorni or sono, svolgendo una interrogazione sulla crisi dei sommacchi, a far rivivere in forma categorica e, secondo me, l'unica veramente utile, la disposizione che in altri tempi fu introdotta per garantire il commercio dei sommacchi. È quella stessa che allora ebbi l'onore di leggere e che l'onorevole Pantano ha riportata nella sua relazione; vale a dire un decreto del 1825, il quale all'articolo 1° contiene un divieto assoluto e categorico contro la vendita del sommacco frammischiato con sostanze estranee.

La necessità di questo divieto non torno a dimostrarla.

Francamente, mi fa pena che oggi si debba vedere meno chiaro in questa questione di quel che si vedeva nel 1825, in tempi di oscurantismo. Questo assoluto divieto l'ho formulato così nell'emendamento:

« È vietato di mettere in commercio il sommacco frammischiandovi in qualsiasi modo materie estranee ed i venditori sono obbli-

gati di porre sui recipienti, sui fogli di spedizione e sulle fatture la indicazione di *sommacco genuino*. »

Siccome questo frammischiamento di erbacce non giova a nessun uso, domando io: perchè autorizzare e riconoscere ufficialmente la vendita del sommacco frammischiato a materie estranee?

Quale interesse si tutela? Forse dobbiamo preoccuparci del consumo della *bruca*, dello *stinco* e di altre erbe incolte?

Ciò sarebbe enorme; bisogna invece proteggere il commercio del sommacco genuino.

Nè si obbietti la teorica della libertà di commercio. Io voglio rispettata questa libertà, quando risponde ad utilità pratiche, e riguarda interessi legittimi; ma quando si traduce in libertà del male, io sento il dovere di combatterla. È perciò che, conformemente ai voti di tutti i comitati locali costituitisi in questi giorni affine di avvisare ai mezzi necessari per combattere le frodi che si ripetono nel commercio del sommacco, forte del parere delle persone più competenti, rivolgo vivamente la preghiera al ministro ed al relatore della Commissione di voler accogliere il mio emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. In massima l'onorevole Rossi sostiene un concetto giusto, poichè egli dice: se volete assolutamente colpire una frode, tagliate corto; ma si può tagliar corto soltanto quando non si offendono altri principî. Il Governo, nel formulare il presente disegno di legge, è partito da questo punto di vista: cercare di colpire le miscele in ciò che valgano ad ingannare la fede pubblica quando, cioè, si affermi di vendere una cosa che non è tale; lasciando per altro che il commercio si espliciti liberamente in tutte le sue forme.

Ora a tutelare il commercio delle essenze di agrumi genuine, come del sommacco, la legge ha prescritto tali norme per cui se si viene meno alla fede pubblica vendendo un genere adulterato per genuino si cade sotto la sanzione penale.

Se per avventura questo tentativo, che è nello stesso tempo rigido ed onesto perchè fa a fidanza sulla vigilanza del Governo e sulla rettitudine dei commercianti, non potesse e non dovesse approdare a buon fine, e lo spirito della frode soverchiasse il sentimento e la parola del legislatore, in tal caso

occorrerebbero rimedi straordinari. Ed è in previsione di ciò che, con un articolo aggiuntivo, la Commissione munisce il Governo di facoltà eccezionali per tutelare il commercio dalle adulterazioni mascherate.

Ora la Commissione non è lontana dallo accettare in questo senso le raccomandazioni suggerite dall'onorevole Rossi, vale a dire che all'articolo 6, che sarà più tardi letto, dove dice:

« Potrà altresì il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni determinare le cautele che stimerà meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori. »

Si possa aggiungere:

« Ed occorrendo col divieto di mettere in commercio sommacco frammisto ad altre materie estranee. »

Per tal modo questa eccezionale potestà del Governo, sarebbe come una spada di Damocle sospesa sulla testa dei frodatori; salvo al Governo di usarne con tutti i presidii che sono dettati nell'articolo, cioè: parere del Consiglio di Stato, Decreto Reale e via discorrendo.

Per conseguenza non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Rossi, salvo a dare questa facoltà al Governo, se il Governo la accetta, allorchè si discuterà l'art. 6.

Rossi. Poichè il relatore, onorevole Pantano, aderisce al concetto cui è informato il mio emendamento e propone di farne un'aggiunta all'articolo 6, se il Governo accetta tale proposta, potrei, per ora, consentire che il precetto di assoluta proibizione sia compreso nelle facoltà concesse al Governo con l'articolo 6, e ritirerei il mio emendamento.

Triepi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Triepi. Io temo che quelle stesse Commissioni, che sono venute qui in Roma or fa qualche mese ad implorare dal ministro dell'agricoltura e commercio e dal presidente del Consiglio delle concessioni, torneranno a novembre per implorare l'abrogazione di questi due primi articoli del disegno di legge, che stiamo per votare.

Una voce. Il primo articolo è già votato.

Triepi. Mi lasci dire, chè sarò brevissimo. Faccio appello all'esperienza del presi-

dente del Consiglio che conosce ed ha pratiche cognizioni dell'argomento.

« Chiunque fabbrica, tiene in deposito o pone in vendita » sapete che cosa significa? Non si tratta, come può credere l'onorevole Lucchini, che non può avere conoscenza esatta di questo commercio, non si tratta di pochi industriali, ma di 4 o 500 mila proprietari piccoli e grossi, ai quali imponete queste condizioni, cioè che dichiarino la quantità, la qualità del prodotto e i recipienti che lo contengono, ecc., ecc.; autorizzando implicitamente indagini e magari perquisizioni in casa loro!

Una voce. Ma questo si riferisce al primo articolo che è già stato votato!

Triepi. Lo so, ma è necessario per spiegare la mia opposizione all'articolo secondo, che è strettamente connesso al primo.

Non voglio abusare della pazienza della Camera: dico soltanto che noi assoggettiamo questi proprietari ad una quantità di vessazioni, di angarie, per cui, invece di un beneficio, noi rechiamo loro un danno.

Lo sappia il relatore, l'onorevole ministro e la Camera: le frodi possono essere fatte dal commerciante, che esporta il genere, non dal proprietario. Quindi era meno male, il progetto della Commissione che il relatore fece malissimo ad abbandonare, perchè diceva: « chiunque commercia » ed avrebbe colpito soltanto il commerciante; ma voi dite di « chiunque fabbrica » e non sapete, lo ripeto, che colpite 4 o 500 mila proprietari.

Pantano, relatore. Se sono onesti non devono aver paura!

Triepi. Non si tratta di questo; si tratta di formalità e di vessazioni, e d'insopportabili ingerenze delle autorità nelle private aziende, che voi autorizzate. E notate, tutto questo deriva da ciò, che non si osserva il regolamento della Camera. Se le disposizioni di esso fossero state osservate e fossero stati distribuiti ieri gli emendamenti dell'onorevole Lucchini, oggi essi non sarebbero accolti.

Non aggiungo altro; voglio soltanto che rimangano le mie parole a protesta di quello che si verificherà.

Lucchini L. Due parole per tranquillare il collega Triepi.

Queste disposizioni sono state tolte dalla legge sulla sofisticazione del burro, la quale non sollevò le obiezioni che il collega Triepi mette ora innanzi. E neppure nella pra-

tica attuazione esse diedero luogo agli inconvenienti che egli teme, essendo d'altronde implicito che tutto ciò di cui qui si parla debba aver carattere commerciale. Quindi mi sembra che egli possa star tranquillo e ritenere che in pratica queste disposizioni avranno la stessa sorte di quelle relative al burro.

Giacchè ho la facoltà di parlare, prego di rettificare il testo dell'articolo secondo, nel senso di far precedere le parole « in polvere » all'altra « genuini ».

Pantano, relatore. È già stato corretto l'articolo in questo senso.

Presidente. Onorevole Triepi, Ella ha fatto appunto a me, perchè ho ammesso alla discussione questi articoli sostitutivi; ma Ella sa che, quando siano accolti dal Governo e dalla Commissione, gli emendamenti non hanno bisogno delle dieci firme.

Triepi. Non ho inteso muovere censura a Lei perchè mi rendo conto della fretta che abbiamo tutti di farla finita; ma sentivo il dovere di fare la osservazione, che ho fatto, perchè prevedo i tristi effetti delle modificazioni introdotte all'ultim'ora nella legge.

Pantano, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Pantano, relatore. Nessuno più di me ha desiderio di affrettare i nostri lavori; ma, dopo le osservazioni dell'onorevole Triepi, io non posso sottrarmi al dovere di rispondere con coscienza che tutto quello che si è fatto, anzi che colpire la proprietà ed i proprietari, andrà a loro beneficio; perchè, sopra 7 milioni all'anno di essenza di agrumi, 5 milioni circa rappresentano il lucro della falsificazione; ed il giorno in cui potremo eliminarla dal commercio saranno altrettanti danari che si riverseranno sull'industria vera degli agrumi.

Triepi. Mi sono lagnato non delle persecuzioni ai truffatori, ma delle vessazioni ai galantuomini.

Presidente. Dunque veniamo ai voti.

Rileggo l'articolo secondo proposto dall'onorevole Lucchini con l'aggiunta della Commissione:

« Chiunque vende essenze di agrumi o sommacchi trituriati o in polvere non genuini, senza che siano accompagnati dall'indicazione prescritta nell'articolo precedente, o senza altri mezzi rendere consapevole il compratore di tale loro qualità, è punito con la multa da

200 a 1000 lire e, in caso di recidiva, con la reclusione sino a tre mesi.

« Se la vendita sia fatta con destinazione all'estero, la pena è aumentata della metà. »

(È approvato).

« Art. 3. Chiunque commercia sommacco, essenza di bergamotto o di altre specie di agrumi è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del prefetto, del sotto-prefetto e del sindaco. »

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dell'onorevole Rossi. Uno fu presentato fin da ieri e consiste nell'aggiungere dopo le parole « del prefetto, del sotto-prefetto, e del sindaco, » queste altre: « o del presidente della Camera di commercio. »

L'altro è stato presentato ora dallo stesso onorevole Rossi ed è il seguente:

« Chiunque si rifiuterà a consegnare il campione, incorrerà nelle pene stabilite dall'articolo primo. »

Pantano, relatore. A nome della Commissione dichiaro che accettiamo l'aggiunta: « o del presidente della Camera di commercio. » Per quanto riguarda la seconda proposta, senza dubbio una sanzione ci vuole per chi si rifiuta di consegnare il campione: ma non portiamola all'esagerazione, mettiamo un'ammenda da 100 a 500 lire, ma non più.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

Rossi. Ringrazio l'onorevole Pantano di avere accettato il primo emendamento da me proposto a questo articolo, essendo utilissimo che il diritto di richiedere i campioni sia esercitato pure dal presidente della Camera di commercio. Ed insisto nel secondo emendamento perchè mi sembra evidente la necessità di costringere i venditori, o fabbricatori, e coloro insomma che tengono le macchine di molitura dei sommacchi, a non rifiutarsi di fornire il campione, mediante una sanzione penale; altrimenti ognuno si rifiuterebbe, nè si troverebbe nel nostro Codice penale alcuna disposizione che valesse a costringerlo.

Posta questa necessità, nella quale conviene anche l'onorevole Pantano, quale deve essere la misura della pena?

La misura che io propongo è quella, già votata all'articolo 1°, della multa estensibile a lire 500.

Pantano, relatore. Ma all'articolo 1° c'è anche la detenzione.

Rossi. Ma in caso di recidiva.

Io la prego di tenere presente che i fabbricatori potrebbero preferire di pagare una piccola ammenda, anzichè esporsi a far accertare il corpo del reato, ed incorrere negli effetti penali maggiori; quindi, volendo prevenire con avvedutezza, è opportuno che il rifiuto di dare il campione sia ritenuto come presunzione della frode.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. La disposizione dell'articolo 3 è una di quelle fondamentali, poichè dà all'autorità il modo di accertare la frode. Quindi è giustissimo il concetto espresso dall'onorevole Rossi, che bisogna rendere efficace questa disposizione, e che per renderla efficace è necessario fornirla di una sanzione da applicarsi ai contravventori.

Però, mentre riconosco giusto questo concetto, credo che non bisogna eccedere nella punizione, e che si eccederebbe quando si adottasse quella proposta dall'onorevole Rossi. Credo che l'emendamento dovrebbe essere formulato così:

« I contravventori a questa disposizione sono puniti con un'ammenda da 100 a 500 lire. »

Pantano, relatore. Va bene: accettiamo.

Lucchini Luigi. Bisogna concordare questo cogli articoli precedenti, sostituendo al singolare il plurale e quindi invece di « sommacco, essenze, ecc. » dire « sommacchi, essenze ecc. »

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Perfettamente.

Presidente. Allora l'articolo 3 come è stato concordato fra i proponenti degli emendamenti, il ministro e la Commissione sarebbe il seguente:

« Chiunque commercia sommacchi, essenze di bergamotto o di altra specie di agrumi è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni per le analisi ad ogni richiesta ed a scelta del prefetto, del sotto-prefetto, del sindaco o del presidente della Camera di commercio. »

« I contravventori di questa disposizione saranno puniti con un'ammenda da lire 100 a 500. »

Sta bene, onorevole relatore?

Pantano, relatore. Benissimo!

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo terzo così emendato, d'accordo fra Commissione e Governo.

(È approvato).

« Art. 4. Le stazioni agrarie e i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonchè i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi delle essenze e del sommacco che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.

« Qualora tali essenze o sommacco fossero presentati da privati e l'analisi li dimostrasse non genuini, gli Istituti predetti dovranno sollecitamente farne denuncia alla competente autorità.

« Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e del sommacco destinati alle analisi, saranno fissate dal regolamento. »

Tripepi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tripepi. Vorrei suggerire all'onorevole relatore ed al ministro, i quali sono certamente animati dal sentimento di giovare a queste industrie per le quali si è presentato il disegno di legge, se non sia il caso, a costo di dover restare nella condizione in cui siamo per altri tre o quattro mesi, cioè sino a novembre, di sospendere la discussione di questo secondo disegno di legge sugli agrumi. Per ora possiamo tenerci paghi del primo disegno, che contiene delle modeste, ma effettive agevolazioni, e che è stato nei suoi articoli già messo ai voti ed approvato. Parlo così perchè interpreto il sentimento di coloro i quali sanno praticamente che cosa sia l'essenza degli agrumi e in che cosa consistano le frodi del suo commercio e come si debbano eliminare. E parlo così credendo di interpretare anche il pensiero di molti deputati...

Pantano, relatore. Chiedo di parlare.

Tripepi. ...dell'onorevole De Nava, dell'onorevole Picardi e di tutti i colleghi che hanno cognizioni pratiche intorno a questa materia. Non creiamo intralci. L'intento della legge essendo buono, noi potremo ritornarvi su: potremo, a suo tempo, modificarla, con soddisfazione comune, e con sollievo, soprattutto, delle industrie a cui vogliamo giovare.

Del resto, guardi la Camera la strana confusione che si è fatta. Le disposizioni di legge, presentate dal ministro, si riferivano semplicemente all'essenza degli agrumi. L'inconveniente è venuto dall'aver la Commissione voluto provvedere ad un altro gravissimo, giusto, interesse: quello del sommacco; ed allora, si è fatto un unico disegno di legge, per due prodotti, per due industrie assolutamente diverse, che non hanno nulla di comune, non l'origine, non le qualità e virtù commerciali, non la consistenza fisica, nulla di nulla! Tutte quelle disposizioni di previdenza che possono essere eccellenti per prevenire e punire le frodi del sommacco, sono inique, ingiuste per le essenze degli agrumi. Se volete, stralciamo le disposizioni per le essenze degli agrumi, dal progetto, e votiamo la legge, così come resta, pel sommacco; oppure, sospendiamo tutta la discussione. Credete che la migliore agevolazione che potrete portare all'industria degli agrumi, è questa: se no, da domani stesso, si creeranno all'industria medesima tali imbarazzi che, ripetendo quel che ho detto da principio, si finirà col reclamare la abrogazione della bella legge che ci volete regalare!

Noi abbiamo ragione di fare tale proposta, inquantochè gli emendamenti furono (me lo permettano quelli che li hanno presentati) alquanto abborracciati.

Noi siamo stati quasi sorpresi; se no, avremmo dato tali schiarimenti di fatto, che avrebbero messo la Camera nella condizione di respingere tutto il disegno di legge.

Quindi ancora una volta, ve ne prego, limitate le disposizioni del disegno di legge alle frodi del sommacco; ma non confondete il commercio del sommacco con quello degli agrumi. Perciò insisto nella proposta sospensiva.

Presidente. Ma per proporre la sospensiva, occorrono quindici firme.

Pantano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pantano, relatore. A parte qualunque aiuto che potrebbe darmi il regolamento per oppormi ad una proposta sospensiva, io sono profondamente dolente che, all'ultim'ora, l'onorevole Tripepi venga a proporla qui, mentre si era concordi nel riconoscere la necessità di provvedimenti atti a frenare le adulterazioni delle essenze di agrumi. I provve-

dimenti relativi ai sommacchi sono venuti all'ultim'ora, suggeriti dall'opportunità di provvedere anche contemporaneamente a questa altra grave questione.

Ma ciò che anzitutto e soprattutto ci guidò fu il bisogno di mettere il dito sulla piaga vera: cioè sull'essenza degli agrumi, per la quale si esercita una di quelle frodi che non solamente costituisce un danno dell'industria degli agrumi, ma è un disonore del nostro paese. Sono quattro o cinque milioni sottratti al vero e proprio commercio degli agrumi, che vanno ad impinguare le tasche di pochi grossi speculatori.

Se avessi saputo che l'onorevole Triepi avrebbe sollevato questa questione, avrei portato documenti per dimostrare come all'estero siano ormai persuasi essere impossibile di avere essenze genuine d'agrumi dalla Sicilia; e come chimici ed industriali, qui in Italia, siano costretti a ritirare da Berlino le essenze degli agrumi purificate, perchè dalla Calabria e dalla Sicilia non si possono avere tali con sicurezza.

Vergogna, questa, del nostro paese che, per l'onda crescente delle adulterazioni commerciali, ha cimentato e cimenta le migliori sue fortune! (*Bene!*)

Quindi non solamente dico che tutto ciò che noi proponiamo per le essenze degli agrumi è provvido, ma è forse la sola parte essenziale di tutta la legge che può venire in soccorso della produzione e del commercio nazionale ove sia integralmente attuata.

D'altra parte, poi, quali sono i provvedimenti abborracciati, venuti innanzi alla Camera?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Ma se non la possono proporre la sospensiva! Ci vogliono quindici firme!

Andiamo avanti.

Pantano, relatore. Dunque andiamo avanti e votiamo la legge tale quale è, con la sicurezza di compiere un atto che risponde all'interesse del paese. (*Benissimo! — Approvazioni*).

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Il presente disegno di legge è conforme ai desideri che ci sono stati venuti dalle regioni interessate.

D'altronde, considerato il disegno di legge in sè stesso, io non ci vedo niente di tutte

le cose terribili che è piaciuto all'onorevole Triepi di dipingere.

In sostanza, col disegno di legge, si danno alcune norme per distinguere quando le sostanze di cui si tratta sono genuine e quando non lo sono; e si danno alle autorità i mezzi di scuoprire le frodi. (*Interruzione dell'onorevole Triepi*).

Pantano, relatore. Di dare la caccia ai ladri.

Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio. Ma il disegno di legge non introduce nella nostra legislazione alcun principio nuovo. Non sanziona che disposizioni per dare alle autorità amministrative il modo di raccogliere le prove delle frodi e norme ai giudici per poterle punire.

Essendo questo il carattere del disegno di legge, non mi pare che possa essere oggetto di tutte quelle censure che gli ha mosso l'onorevole Triepi.

Mi unisco quindi all'onorevole Pantano nel pregare la Camera di procedere oltre.

Presidente. La proposta sospensiva dell'onorevole Triepi non può essere messa ai voti, perchè dovrebbe essere munita di quindici firme.

Procederemo dunque alla votazione dell'articolo quarto, che resta invariato; non è vero, onorevole relatore?

Pantano, relatore. Nella sostanza rimane invariato. Però, per maggior chiarezza di forma proponiamo che là dove si dice: « eseguire le analisi delle essenze e del sommacco » si dica: « eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi. »

Lucchini Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lucchini Luigi. Non intendo far perdere tempo alla Camera; ma voglio semplicemente dichiarare essere puramente gratuita l'asserzione del collega Triepi che i presenti emendamenti siano stati improvvisati, mentre non si fece che cercar di accomodare meglio il presente disegno di legge col codice penale.

Voci. Ma sì, va bene; abbiamo capito! (*Rumori*).

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 4° così modificato:

« Le stazioni agrarie e i laboratori di chimica agraria alla dipendenza dello Stato, nonchè i laboratori chimici municipali, sono obbligati di eseguire le analisi del sommacco e delle essenze di agrumi che si sospetteranno non genuini, mediante pagamento di una

modica tassa, da fissarsi col regolamento della presente legge.

« Qualora tali essenze o sommacco fossero presentati da privati e l'analisi li dimostrasse non genuini, gli Istituti predetti dovranno sollecitamente farne denuncia alla competente autorità.

« Le modalità concernenti il prelevamento dei campioni e la presentazione delle essenze e del sommacco destinati alle analisi, saranno fissate dal regolamento. »

(È approvato).

Art. 5.

Le sentenze di condanna saranno, a cura dello Stato e a spese dei condannati, pubblicate nei giornali locali ed affisse nell'albo della Camera di Commercio del Comune e dei Comizi agrari della Provincia dove i trasgressori hanno l'opificio, la sede, la residenza, e, nel caso di essenze o sommacchi spediti fuori del Regno, anche nell'albo dei Consolati italiani del paese dove la merce è spedita e in qualcuno dei principali giornali del luogo.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante regolamento, all'attuazione della presente legge.

Potrà altresì il Governo, quando e come lo creda opportuno, con apposite disposizioni determinare le cautele che stimerà meglio adatte ad impedire le adulterazioni contemplate nella presente legge, anche con la istituzione di timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori.

Siffatte disposizioni, come il regolamento di cui al comma primo di questo articolo saranno emanate per Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato e potranno con le stesse guarentigie essere modificate.

Majorana Giuseppe. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana Giuseppe.

Majorana Giuseppe. Prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di voler dichiarare alla Camera se egli consenta nella mia idea, che ora espongo brevemente, circa la potestà che per questo articolo sesto viene al Governo: cioè di istituire timbri doganali facoltativi, al fine di impedire le adulterazioni specialmente del sommacco.

Io credo che questo disegno di legge, dopo tutto, finisca per colpire al di là del segno; vi è un non so che di esagerato, e di deficiente a un tempo, che lo fa sembrare fin da ora, nel grosso delle sue disposizioni, destinato a non esser eseguito e a cadere presto in desuetudine; tanto più che, a mio avviso, nella grandissima fretta che oggi ha la Camera, sembra che questa discussione non debba migliorarlo di molto. Il che giustifica, perfino, se fra noi, tutti desiderosi di avere una buona legge, che non finisca per nuocere a quell'industria agricola e a quel commercio cui vogliamo giovare, vi sia chi, di ciò voglioso e zelante come noi tutti, abbia potuto perfino risolversi ad una proposta sospensiva.

Ora io prego l'onorevole ministro di volere aver la cortesia di dire alla Camera se intenda, come io penso, avvalersi della facoltà che quest'articolo gli accorda: cioè, di promuovere l'istituzione di detti timbri doganali. Perchè io credo che una delle pochissime disposizioni pratiche di questa legge, uno dei pochi mezzi, forse, che potranno avere una qualche efficacia per prevenire le adulterazioni del sommacco, sarà questo del timbro, il quale, come io intendo che sia applicato, indicando la qualità della merce, farà sì che di questa, tenuti più al largo i falsificatori, sia più sicura la ricerca.

L'istituzione del timbro richiede certamente condizioni che devono essere studiate, e di cui dovrà tenersi conto; ma io vorrei soprattutto pregare l'onorevole ministro di dichiarare (e mi riferisco più specialmente al sommacco, molto più dacchè, come pur sarebbe stato assai preferibile, non si è creduto di questo proibire in modo assoluto le miscele), se, osservate codeste condizioni, intenda, come spero, di valersi della facoltà che questo articolo gli accorda.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rossi.

Rossi. Alla lettura di questo articolo sesto, vedo con mia meraviglia essere stata omessa quella parte che ..

Pantano, relatore. Non fu omesso niente!

Presidente. Non interrompa.

Rossi. ... che concedeva la facoltà al Governo di proibire la vendita del sommacco frammischiato a materie estranee: e per questo affidamento appunto mi sono determinato a ritirare l'emendamento all'articolo secondo.

Se ora, a pochi minuti di distanza, si muta proposito sopra un punto tanto sostanziale, la mia sorpresa non può non essere giustificata. Esprimo il mio rincrescimento e mi riserbo di risollevarlo opportunamente la questione.

Pantano, relatore. L'articolo che discutiamo è precisamente nei termini nei quali fu formulato dalla Commissione.

Quando si discusse dell'emendamento all'articolo secondo presentato dall'onorevole Rossi, io espressi il pensiero che l'emendamento medesimo potesse trovare posto in quest'articolo ove venisse accettato dal Governo: sempre, però, come una proposta da discutersi ora.

Perciò, ripeto, nell'articolo sesto non vi è niente di mutato, perchè io non potevo modificare l'articolo della Commissione semplicemente con lo accennare alla possibilità di introdurre qualche cosa di nuovo.

Ciò premesso, lascio che il ministro dichiari il pensiero suo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Questo articolo dà al Governo la facoltà di stabilire timbri doganali facoltativi a spese degli esportatori, allo scopo di garantire la bontà del prodotto. L'onorevole Majorana mi domanda se il Governo intenda di valersi di questa facoltà; ed io rispondo che il Governo non può ancora prendere impegni precisi, perchè bisogna che esamini se e quali espedienti si possano escogitare affinchè questa facoltà possa venire utilmente applicata.

La dichiarazione che faccio è questa: mi varrò di questa facoltà, a condizione che si possano escogitare mezzi atti ad applicarla utilmente.

Majorana Giuseppe. Accetto e ringrazio vivamente.

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Il relatore della Commissione ha espresso il desiderio di dare al Governo anche la facoltà di proibire, ove lo creda opportuno, in modo assoluto le commistioni che servono di mezzo alle frodi nel commercio del sommacco.

Il Governo dichiara che non accetta questa facoltà, perchè crede pericoloso che il Parlamento conceda al Potere esecutivo facoltà di natura legislativa. Se questa legge non produrrà gli effetti che ne sperano coloro che tanto ne hanno raccomandata l'ap-

provazione, il Governo si riserva di proporre al Parlamento nuovi provvedimenti. Ma più di questo non può dichiarare. Prego la Commissione di prendere atto di queste dichiarazioni e di non insistere nella sua proposta, che costituirebbe un precedente contrario ai principii costituzionali che governano il nostro paese.

Presidente. L'onorevole Pantano desidera ancora di parlare?

Pantano, relatore. Io avevo fatta la mia proposta nella speranza che il ministro vi acconsentisse: ma dal momento che egli non l'accetta, mi accontento della sua dichiarazione che all'occorrenza prenderà i necessari provvedimenti.

Presidente. Giacchè ormai sono tutti d'accordo, pongo a partito l'articolo 6 ed ultimo che ho già letto.

(È approvato).

Procederemo ora alla votazione segreta delle leggi approvate per alzata e seduta.

Veramente, a tenore del regolamento, non si potrebbero, in una sola volta, votare a scrutinio segreto più di tre leggi. Ma poichè la Camera, in circostanze eccezionali, ha ammesso che si possano votare sino a sei leggi, procederemo alla votazione dei sei disegni approvati per alzata e seduta: e lasciando le urne aperte, continueremo, poi, nell'ordine del giorno. (*Commenti — Interruzioni*).

Si faccia la chiama.

Talamo, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Arcoleo.

Bacelli Alfredo — Bacelli Guido — Benenini — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Biancheri — Binelli — Biscaretti — Bonavoglia — Bonfigli — Bonin — Bosdari — Bosselli — Branca — Brin — Brunialti — Brunnicardi.

Caetani — Calissano — Callaini — Calvanese — Cambray-Digny — Cappelli — Carcano — Carpaneda — Casalini — Castoldi — Cavagnari — Cavalli — Celli — Chinaglia — Cianciolo — Cimorelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colarusso — Compans — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Crispi — Curioni.

Daneo — De Amicis — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Luca — De Nava — De Nicolò — De Nobili — De

Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Belgioioso — Di Cammarata — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Scalea — Di Sirignano.

Falconi — Fani — Farinet — Fazi — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Franchetti — Frascara — Fusinato.

Gabba — Galletti — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giaccone — Giacomini — Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giusso — Grassi-Pasini — Greppi — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Laudisi — Lazzaro — Lojodice — Lovito — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Magliani — Majorana Giuseppe — Manna — Marazzi Fortunato — Marescalchi-Gravina — Martini — Massimini — Maurigi — Mazziotti — Melli — Merello — Mestica — Mezzanotte — Michelozzi — Miniscalchi — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morelli-Gualtierotti — Mussi.

Niccolini — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Palizzolo — Palumbo — Panattoni — Pantano — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Picardi — Piccolo-Cupani — Pinchia — Piovene — Pivano — Podestà — Prinetti.

Radice — Rinaldi — Rizzo — Riccio — Rogna — Ronchetti — Rossi — Rubini — Ruffo.

Sacchi — Sanfilippo — Santini — Schiratti — Sciacca della Scala — Semeraro — Serena — Sili — Sineo — Sola — Sonnino Sidney — Soulier — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tarantini — Tassi — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Torlonia Leopoldo — Torielli — Tripepi.

Vaccaro — Valeri — Valle Gregorio — Vendramini — Vollaro-De Lieto,

Wollemborg.

Zeppa.

Sono in congedo:

Anzani — Arnaboldi.

Bacci — Bernini — Bertetti — Bertoldi — Bocchialini — Bombrini — Bonacossa — Bonardi — Bonvicino — Borsarelli — Bovio.

Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Campi — Carmine — Casana — Casciani — Castellarco-Albani — Cereseto — Chiappero — Chiappusso — Chiaradia — Cipelli — Civelli — Clemente — Clementini — Coffari — Coletti — Conti — Cottafavi.

Danieli — De Asarta — De Donno — De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Frassodentice — D'Ippolito — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Fabri — Facheris — Facta — Fili-Astolfone — Fracassi — Frola.

Gavazzi — Ghillini — Gianolio — Giunti. Lorenzini — Luchini Odoardo.

Mancini — Marcora — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mezzacapo — Mirto-Seggio — Mocenni.

Palberti — Perrotta — Poli — Pompili — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pullè.

Radaelli — Rampoldi — Rasponi — Romanin-Jacur — Roselli — Rovasenda.

Salandra — Scalini — Scotti — Spada.

Tasca-Lanza — Toaldi — Torlonia Guido — Tozzi.

Ungaro.

Venturi — Veronese — Vianello.

Zappi.

Sono ammalati:

Ambrosoli — Avellone.

Baragiola.

Cagnola — Cao-Pinna — Capoduro — Cappelleri.

D'Alife — De Marinis — De Novellis.

Freschi.

Giuliani.

Lausetti — Lugli.

Menafoglio — Morpurgo.

Panzacchi — Penna — Pini — Poggi.

Ridolfi — Rizzetti.

Sani — Sanseverino — Serristori — Silvestri — Sormani.

Testa — Torraca — Trincherà.

Valle Angelo — Vendemini.

Weil-Weiss.

Zabeo.

È in missione:

Soliani.

Assenti per ufficio pubblico:

Dal Verme — D'Andrea — Della Rocca — De Martino.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno il quale reca la discussione del disegno di legge: raggruppamento obbligatorio delle opere pie affini in Napoli.

Pantano. Domando l'inversione dell'ordine del giorno, e propongo che si discutano prima i provvedimenti per la Sardegna che sono della più grande urgenza ed importanza.

Presidente. L'onorevole Cocco-Ortu ha facoltà di parlare.

Cocco-Ortu. Aggiungo a conforto della proposta dell'onorevole Pantano, della quale gli sono grato, un appello al regolamento. La sola proposta di legge, dichiarata d'urgenza tra le iscritte nell'ordine del giorno, è quella della Sardegna: e se l'urgenza non dovesse dare la precedenza nella discussione, non capisco a che cosa servirebbe.

Voci. Ha ragione!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Se s'intende di votare la legge per la Sardegna e poi dileguarci (*No, no!*), dico che in questo non potrei consentire; anzi dichiaro che ho assoluto bisogno della legge per i velocipedi, perchè rappresenta una piccola entrata, alla quale non posso rinunciare. Ma io credo che, se andiamo avanti, alla fine della seduta, potremo aver tutto discusso, anche la legge sulla Sardegna.

Voci. Sì, sì.

Discussione del disegno di legge per le Opere pie di Napoli.

Presidente. Senza perderci in discussioni inutili, procediamo dunque nell'ordine del giorno.

Voci. Sì, sì! Avanti, avanti!

Presidente. L'ordine del giorno reca: raggruppamento obbligatorio delle Opere pie affini in Napoli.

Si dia lettura del disegno di legge.

Costa Alessandro, segretario, legge il disegno di legge (*Vedi Stampato n. 110-A*).

Presidente. È aperta la discussione generale, e ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala hanno proposto alcuni emendamenti a questo disegno di legge.

Si potrebbe anzi dire che hanno proposto un vero controprogetto.

Alcune delle cose che ambedue propongono possono essere accettate dal Governo e dalla Commissione; altre no. Per rendere più spedita la discussione, dopo aver preso concerto col relatore, onorevole Gabba, farò alcune dichiarazioni delle quali prego gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala di voler prender nota.

Le dichiarazioni sono queste. Si propone che il titolo della legge sia mutato, ed invece di « Raggruppamento obbligatorio delle Opere pie affini in Napoli » si dica: « Facoltà eccezionali date al Governo per il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli. »

Inutile dire quale sia il significato della proposta dell'onorevole Cambray-Digny, perchè ognuno l'intende; ed è altresì inutile che io dica la ragione per cui accetto la proposta.

Sono facoltà eccezionali che il Governo chiede per circostanze eccezionali, ed è bene che questo carattere eccezionale sia scolpito nel titolo della legge.

Gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala propongono, poi, una diversa forma dell'articolo 1. Invece dell'articolo proposto, col quale si rende obbligatorio l'aggruppamento di alcune opere affini, l'onorevole Cambray-Digny vuole che sia data al Governo facoltà di eseguire il raggruppamento degli istituti di beneficenza.

Io accetto questa forma, perchè credo che sia più opportuna.

Si propone altresì di sostituire all'articolo 2 un articolo nuovo.

Questo io non lo posso accettare; perchè il concetto della legge è di dare al Governo facoltà eccezionali, perchè, con una procedura rapida, sotto la sua esclusiva responsabilità, si possa ordinare il raggruppamento delle Opere pie affini.

Se noi ci allontanassimo dal concetto della legge per entrare nel concetto espresso dall'onorevole Cambray-Digny, di circondare questo raggruppamento di troppe garanzie, e di molte cautele, si seguirebbe un altro indirizzo che può essere sostenuto con valide ra-

gioni e con parole eloquenti, ma che è diametralmente opposto a quello del Ministero.

Dichiaro nondimeno all'onorevole Cambray-Digny che mi farò un dovere di udire l'avviso delle amministrazioni interessate. Non è molto questa dichiarazione, lo so, ma è qualche cosa: e spero che l'onorevole Cambray-Digny ne vorrà tener conto.

Così pure, per ragioni pressochè identiche a quelle che ho esposto, non potrebbe essere accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione l'emendamento all'articolo 3.

In quanto all'articolo 5, possiamo accettare l'eliminazione della prima parte, ma non della seconda, come propone l'onorevole Cambray-Digny. Eliminata la prima parte, con opportuni emendamenti, come indicherò quando saremo alla discussione dell'articolo, la seconda parte deve restare.

Dopo avere così indicato quali emendamenti accetto e quali no, credo di aver facilitato la discussione. Anzi se l'onorevole Cambray-Digny volesse accettare un mio consiglio, lo pregerei di lasciar chiudere la discussione generale, e di riservarsi di parlare agli articoli.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gabba, relatore. Devo dichiarare, che la Commissione è concorde nell'accettare le modificazioni che sono state indicate, poco fa, dal presidente del Consiglio in rapporto agli emendamenti proposti dall'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle dichiarazioni da lui fatte, le quali certamente abbrevieranno moltissimo quello che già brevissimamente avrei voluto dire.

L'onorevole presidente del Consiglio, accettando alcuni degli emendamenti che l'onorevole Stelluti-Scala ed io abbiamo avuto l'onore di proporre, ha accennato al significato che avevano.

Avviene non di rado in Italia che, dopo aver fatto con lunghe discussioni una legge generale, questa poi si disfà con leggine che passano a tamburo battente in sedute canicolari.

Questo parve a me che potesse avvenire in questo caso. E io tenevo principalmente a questo: che quando si credesse necessario

di prendere per le opere pie di Napoli provvedimenti eccezionali, fosse detto chiaramente che si trattava di provvedimenti eccezionali, presi per un caso eccezionale, non della introduzione di un sistema nuovo che si applicasse alla città di Napoli quasi per esperimento, e che poi si potesse estendere al resto dell'Italia.

Io tenevo poi particolarmente a questo: che il provvedimento eccezionale fosse limitato nella sua durata, per modo che la stessa città di Napoli non rimanesse eternamente fuori della legge delle opere pie; ma che, dopo eseguito questo raggruppamento per il quale il Governo chiedeva eccezionali facoltà, la città di Napoli, come le altre, ritornasse sotto l'impero della legge comune.

Le dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, accettando due dei nostri emendamenti, mi assicurano che questo scopo, che io mi proponevo, è raggiunto.

Ma io, mentre ammettevo che si dessero al Governo facoltà eccezionali per potere eseguire, con forma più spedita e semplice, il raggruppamento di quegli istituti della città di Napoli che sia conveniente di raggruppare, avrei desiderato che non si togliessero poi, neppure a Napoli, del tutto, quelle garanzie che la legge delle opere pie ha stabilita per evitare che il Governo, nel fare questi raggruppamenti, ecceda i limiti del giusto e dell'equo.

Io credo che la proposta che ho avuto l'onore di presentare, insieme con l'onorevole Stelluti-Scala, desse al Governo sufficienti facilitazioni per poter compiere, in un anno, quell'opera che, del resto, anche con le forme e coi modi della legge del 1890, avrebbe potuto eseguire. Perchè di raggruppamenti, in tutta Italia, molti ne sono stati fatti; e quelle garanzie che il Parlamento introdusse nel disegno di legge sulle Opere pie, non hanno impedito che si ottenesse, in tutta Italia, un grande progresso.

Ma sento che l'onorevole presidente del Consiglio intende aver carta bianca, e prendere assolutamente sulla responsabilità del Governo questi provvedimenti; e intende di non lasciare nessuna o quasi nessuna delle garanzie che noi desideriamo.

Intorno a questo punto mi permetterò di dire poche parole, quando saremo all'articolo 2.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gabba, relatore. Risponderò brevissimamente a queste osservazioni d'indole generale, che ha fatte l'onorevole Cambray-Digny.

Egli muoveva, anzi tutto, censura al disegno di legge: perchè, diceva, facciamo leggi generali, e poi veniamo, con leggi speciali, a disfarle.

No; è appunto il contrario a cui si mira, con questo disegno di legge.

Abbiamo una legge generale la quale consente il raggruppamento facoltativo, e consente il raggruppamento obbligatorio.

La legge generale domanda alle autorità locali di provvedere all'uopo: non essendosi potuto raggiungere l'intento che, con la legge generale, appunto si aveva in mira, il Governo crede opportuno di prendere misure eccezionali, precisamente perchè l'intento della legge generale sia più sicuramente e più sollecitamente raggiunto.

Fu osservato che con questa legge si mette la città di Napoli fuori della legge generale, e che non è prefisso nessun termine dentro il quale l'amministrazione della pubblica beneficenza di Napoli rientri nella legalità, secondo la legge del luglio 1890.

Ora, a questo proposito si vorrebbe dall'onorevole Cambray-Digny una garanzia.

Ma, a dire la verità, questo concetto mi pare assai incerto. Che bisogno v'è di determinare anche questo successivo mutamento? Noi adesso raggruppiamo quelle opere pie che crediamo opportuno di raggruppare; se poi in seguito nuove opere pie sorgeranno nella città di Napoli, queste saranno soggette alla legge generale comune, e da questa soltanto potranno essere governate.

Si dice ancora che si vuol raggiungere questo intento passando sopra a tutte le garanzie dalla legge generale assicurate. Ora questo concetto non è esatto, perchè gli intenti precipui, che la legge generale si propone, sono tenuti di mira anche da questa legge speciale.

La legge speciale vuole che nel fare raggruppamenti si abbia anzi tutto riguardo all'affinità degli enti che si raggruppano; vuole che si tengano distinti i bilanci, che l'amministrazione e l'erogazione delle rendite avvengano secondo le disposizioni delle tavole di fondazione.

La legge dunque ha avuto in mira di

salvare quei principi fondamentali che informano la legge generale.

È vero che non si richiede il concorso delle autorità locali; ma a tranquillità dell'onorevole Cambray-Digny, possiamo fare osservare che quella tale deliberazione del Consiglio comunale, che, secondo la legge generale, si sarebbe potuto provocare, e che con questa legge speciale non si provoca, il Consiglio comunale di Napoli l'ha già emessa facendo voti che il presente disegno di legge sia tradotto in legge definitiva.

Tanto basta rispetto alle osservazioni generali fatte dall'onorevole Cambray-Digny.

Presidente. Dunque l'onorevole Cambray-Digny ed altri hanno proposto di sostituire alla intestazione del disegno di legge la seguente:

« Facoltà eccezionali date al Governo per il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli. »

Il Governo ha accettata questa dizione. Veniamo dunque alla discussione dell'articolo 1°.

« Il raggruppamento degli Istituti di beneficenza aventi affinità di scopo, previsto dagli articoli 58 e seguenti della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è fatto obbligatorio per la città di Napoli, fermo il disposto dall'articolo 60 di detta legge. »

Magliani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Magliani. Io debbo lamentare molto che la discussione di una legge così importante come questa avvenga, nelle presenti condizioni della Camera. Ne prendo anzi occasione per deplorare vivamente che il Governo e la Camera, per antico e biasimevole uso, si compiacciano, direi quasi, precipitare tra le impazienze e le torture di sedute canicolari l'esame dei più gravi interessi del Paese. Avrei perciò voluto il differimento di questa discussione a novembre, ma ciò non è parso conveniente al presidente del Consiglio che ho privatamente interrogato. Volentieri quindi rinunzierei a parlare, ma non posso fare a meno di dichiarare che a me non piace affatto, contrariamente alla teorica sostenuta dall'onorevole Cambray-Digny, che a questa legge si voglia dare un carattere di assoluta eccezionalità per le Opere pie di Napoli, quando altre città si trovano nelle stesse condizioni di Napoli rispetto alle loro Opere pie aventi affinità

di scopi. E parecchi colleghi di altre regioni d'Italia ne possono far fede.

Ora, intendiamoci bene, non si tratta di discutere se le Opere pie di Napoli o di altre città procedano bene o male, se siano bene o male amministrate. Ma occorre discutere un quesito d'indole generale: se sia, cioè, opportuno ed utile il raggruppamento obbligatorio delle Opere pie aventi affinità di scopi, quando si ha il caso di un numero considerevolissimo di Opere pie affini, come in Napoli: e ciò per liberarsi innanzi tutto dalle inevitabili, ostinate difficoltà degli enti locali, e poi per ottenere una maggiore economia nelle amministrazioni e maggiore efficacia nello svolgimento pratico degli scopi per cui gl'istituti di beneficenza sono stati fondati.

Assai più, quindi, mi duole che il Governo abbia accettata la modificazione proposta dall'onorevole Cambray-Digny, alla intestazione di questa legge, che così s'intitolerà: « Facoltà eccezionali date al Governo per il raggruppamento degli istituti di beneficenza della città di Napoli. »

Ciò vuol dire che il Governo ha interesse di far proprio una legge eccezionale per Napoli. Ora io, che altra volta interpellai il Governo sull'andamento delle Opere pie di Napoli, con franchezza e con coraggio e senza riguardi per nessuno, lamento vivamente che a questa legge si sia dato un tal carattere di eccezionalità. E poichè oramai sarebbe inutile il tentare la proposta di aggiungere all'articolo 1°, come sarebbe stata mia intenzione, le seguenti parole: « e per tutte le città le cui Opere pie si trovino nelle medesime condizioni, » mi limito a dichiarare alla Camera il mio pensiero e al Governo che voterò contro la legge, dolente di ciò, ma certo di aver fatto e prima ed ora il mio dovere di deputato di Napoli. (*Bene!*)

Presidente. A questo articolo 1° quale è proposto dalla Commissione, gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala propongono di sostituire il seguente:

« È data facoltà al Governo di eseguire entro il 30 giugno 1898 il raggruppamento degli Istituti di beneficenza della città di Napoli ai termini degli articoli 58, 59, 60 e 61 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nei modi e colle norme seguenti. »

Il Governo e la Camera accettano tale articolo sostitutivo, quindi lo pongo a partito.

(*È approvato.*)

Art. 2.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 61 della legge stessa circa la conservazione degli enti, la separazione dei rispettivi patrimoni, e la continuata erogazione delle rendite a norma dei rispettivi statuti, il raggruppamento delle amministrazioni, inteso il voto della Giunta provinciale amministrativa, sarà eseguito di ufficio e pronunciato per Decreto Reale.

Contro il Decreto Reale, e senza effetto sospensivo, è ammesso il ricorso per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo.

A quest'articolo 2° gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala propongono di sostituire il seguente:

Art. 2.

Ferme stando le disposizioni dell'articolo 61 della legge stessa circa la conservazione degli enti, la separazione dei rispettivi patrimoni, e la continuata erogazione delle rendite a norma dei rispettivi statuti, il raggruppamento sarà ordinato con Decreto Reale, sulla proposta del Prefetto, sentito il voto delle amministrazioni attuali degli enti, del Consiglio comunale e della Giunta provinciale amministrativa.

Il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che venga proposto ai termini dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890 contro i provvedimenti emanati in ordine alla presente legge non avrà effetto sospensivo, ferme stanti le disposizioni dell'articolo 33 della legge 6 giugno 1889, n. 6166.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

Cambray-Digny. L'onorevole presidente del Consiglio, relativamente alla prima parte del nostro articolo sostitutivo, ha detto che non l'accettava, ma ha dichiarato che egli avrebbe sentito le amministrazioni interessate.

A me questa dichiarazione per la prima parte dell'emendamento basta e non ho ragione per insistere nell'emendamento al primo capoverso.

Debbo però insistere per l'emendamento al 2° capoverso. Nel progetto della Commissione si dice che:

« Contro il Decreto Reale, e senza effetto sospensivo, è ammesso il ricorso per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo. »

Ora qui si tratta evidentemente del ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, perchè è a questa Sezione che si ricorre contro

i provvedimenti definitivi emanati dal Governo.

Di Rudini, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ci può anche essere un ricorso in via straordinaria.

Cambray-Digny. Infatti si dice che il ricorso non ha effetto sospensivo. Ora l'articolo 81 della legge sulle Opere pie stabilisce che contro tutti i provvedimenti definitivi che si prendono per concentrazione o raggruppamento è ammesso il ricorso alla IV Sezione.

L'articolo 81 della legge dice che questo ricorso ha sempre effetto sospensivo. Ora io ammetto che per Napoli si disponga che per i provvedimenti da prendersi nella presente condizione di cose i ricorsi non abbiano effetto sospensivo.

Ma allora noi rientriamo nelle condizioni generali di tutti i ricorsi che si fanno al Consiglio di Stato...

Voci. Ai voti! ai voti! Basta!

Cambray-Digny. ... contro provvedimenti definitivi del Governo.

Quando i ricorrenti ne facciano istanza, il Consiglio di Stato per gravi ragioni può sempre, con decreto motivato, sospendere la esecuzione del provvedimento.

È preferibile di dirlo chiaramente; e tale è lo scopo e il significato del nostro emendamento. La condizione di cose così stabilita non impedirà al Governo di fare l'obbligo suo; ma saranno posti limiti a quella facoltà di fare e disfare che il Governo chiede e che non deve essere assoluta e illimitata.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Mi rincresce; ma io ripeto che non posso accettare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, ed è anche inutile che io ne ripeta le ragioni, già addotte dall'onorevole Gabba: si tratta di due sistemi diversi fra loro.

Presidente. La Commissione lo accetta?

Cambray-Digny. Non insisto nell'emendamento al primo capoverso.

Gabba, relatore. Non lo accetta; perchè lo scopo della legge, di eliminare al più presto gli inconvenienti, che ora si lamentano, non sarebbe raggiunto con l'emendamento proposto. (*Rumori.*)

Presidente. Dunque l'onorevole Cambray-Digny ha dichiarato di ritirare il suo emendamento al primo capoverso dell'articolo 2. Rileggo questo primo capoverso:

« Ferme restando le disposizioni dell'articolo 61 della legge stessa circa la conserva-

zione degli enti, la separazione dei rispettivi patrimoni, e la continuata erogazione delle rendite a norma dei rispettivi statuti, il raggruppamento delle amministrazioni, inteso il voto della Giunta provinciale amministrativa, sarà eseguito d'ufficio e pronunciato per Decreto Reale. »

Lo pongo a partito.

(*È approvato.*)

Il secondo capoverso proposto dalla Commissione e dal Governo è il seguente:

« Contro il Decreto Reale, e senza effetto sospensivo, è ammesso il ricorso per quanto riguarda la classificazione per affinità di scopo. »

Invece gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala propongono la dizione seguente:

« Il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che venga proposto ai termini dell'articolo 81 della legge 17 luglio 1890 contro i provvedimenti emanati in ordine alla presente legge non avrà effetto sospensivo, ferme stanti le disposizioni dell'articolo 33 della legge 2 giugno 1889, n. 6166. »

Questo emendamento non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato.*)

Pongo ora a partito l'articolo secondo nel suo complesso.

(*È approvato.*)

« Art. 3. Le amministrazioni attuali degli enti obbligati al raggruppamento sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate. »

« Il Governo del Re ha facoltà di dichiararle sciolte, affidando le gestioni temporanee ad uno o più commissari per ciascun gruppo, secondo la importanza degli enti. »

Anche a quest'articolo gli onorevoli Cambray-Digny e Stelluti-Scala hanno proposto un emendamento, che è il seguente:

All'art. 3 della Commissione sostituire il seguente:

« Art. 3. Le amministrazioni attuali degli enti che potranno esser sottoposti al raggruppamento sono considerate provvisorie e non saranno rinnovate fino al 1° luglio 1898. »

Il Governo l'accetta?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Non lo accetta.

Presidente. La Commissione?

Gabba, relatore. Nemmeno.

Presidente. Onorevole Cambray-Digny, v'insiste?

Cambray-Digny. Non insisto.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

La gestione unica degli enti affini raggruppati sarà condotta da un Consiglio di amministrazione a norma d'un regolamento organico che provveda alla esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

Il regolamento organico, nella compilazione del quale si dovrà tener conto delle speciali designazioni delle tavole di fondazione degli enti raggruppati, sarà proposto dal prefetto, inteso il voto della Giunta provinciale amministrativa e approvato per Decreto Reale.

(È approvato).

Art. 5.

I raggruppamenti saranno compiuti e le nuove amministrazioni costituite entro il 31 dicembre 1897.

Qualora per difficoltà speciali qualche gruppo già designato non fosse pienamente ordinato prima di quell'epoca, il nuovo esercizio 1898 sarà iniziato e condotto collegialmente da coloro che si troveranno a reggere le amministrazioni, con le norme e le prescrizioni che darà la Giunta provinciale amministrativa fino a riordinamento compiuto.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Avendo accettato l'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny all'articolo 1°, ne viene di conseguenza che bisogna sopprimere la prima parte dell'articolo 5 della Commissione ed emendare la seconda parte. Propongo quindi che l'articolo 5 sia così formulato:

« Art. 5. Qualora per difficoltà speciali qualche gruppo già designato non fosse pienamente ordinato prima del 30 giugno 1898, l'amministrazione rimarrà affidata collegialmente a coloro che si troveranno a reggere le amministrazioni con le norme e le prescrizioni che darà la Giunta provinciale amministrativa fino a riordinamento compiuto. »

Presidente. La Commissione accetta?

Gabba, relatore. Accetta.

Presidente. L'onorevole Cambray-Digny insiste nel suo emendamento?

Cambray-Digny. Non insisto.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 5 così come è stato testè modificato dall'onorevole presidente del Consiglio ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 6.

Gli Istituti di beneficenza che si reggono principalmente per oblazioni private volontarie, o col concorso personale di importante associazione laicale, non saranno soggetti al raggruppamento fino a che perdureranno in tali condizioni.

Saranno parimenti esenti dal raggruppamento gl'Istituti, i cui fondatori viventi non prestino il loro consenso.

(È approvato).

Art. 7.

L'eventuale sopravanzo delle rendite degli Istituti di ricovero femminile che sarà accertato dalle Giunta provinciale amministrativa entro il mese di marzo di ciascun anno, come non necessario al regolare funzionamento di detti Istituti, sarà impiegato nella costituzione di una Cassa di previdenza a vantaggio delle ricoverate che per ragione di età saranno obbligate a uscire dagli Ospizi, o ad altri scopi affini alla indole degli Istituti raggruppati.

(È approvato).

Art. 8.

Per le ricoverate negli Istituti di cui all'articolo precedente rimangono ferme, anche dopo lo eseguito raggruppamento, le disposizioni dei singoli statuti concernenti la età in cui debbono abbandonare i luoghi di ricovero.

La presente disposizione non si applica alle oblate e alle adulte che, per precedenti concessioni, non furono a tempo debito licenziate, salvo che il Regio Commissario o il Consiglio d'amministrazione possa trovar modo di provvedere altrimenti al loro collocamento.

(È approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge modificano e sostituiscono per la città di Napoli

quelle della legge 17 luglio 1890 in quanto siano ad esse contrarie.

(È approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge per una tassa sui velocipedi.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per una tassa sulla circolazione dei velocipedi.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul disegno della Commissione?

Branca, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi Stampato n. 97-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Onorevoli colleghi, ho fatto quanto era possibile per evitare alla Camera ed a me la noia anche di poche osservazioni, che intendo proporre sul presente disegno di legge.

Da parecchi giorni ho presentato un contro-progetto, in cui sono modificati alcuni punti essenziali del disegno di legge.

Non più tardi di stamane avevo proposto di ridurre la legge a tre soli articoli essenziali, rimandando tutto il resto alle disposizioni del regolamento.

Oltre a ciò, sino da ieri ho fatto notare al Governo che questa legge va in attività soltanto al primo gennaio, e che non prima della fine di novembre potrà essere compilato il regolamento sulla medesima, per cui non v'era alcuna urgenza di discuterla oggi. Ad ogni modo, poichè si è voluto discuterla, riassumerò, in poche osservazioni, quello che mi proponevo di dire intorno a questa legge.

È un fenomeno strano che si presenta forse per la prima volta in questa Camera; il fenomeno di una tassa nuova, la quale è voluta da coloro stessi che dovranno pagarla. Ma se coloro stessi che la pagheranno vogliono la tassa, la vogliono però a talune condizioni.

La prima è che la tassa non sia eccessi-

vamente gravosa, non sia superiore a quella che pagano nella maggior parte dei nostri Comuni le stesse vetture, ed a quella che si paga negli altri Stati, dove la tassa è già applicata.

Infatti, quando noi pensiamo che in Baviera ed in qualche altro Stato della Germania si pagano appena cinque marchi, quando pensiamo che in Francia si pagano dieci lire, non so comprendere come in Italia si vogliono far pagare dodici lire. È vero che v'è un altro Stato nel quale si pagano dodici lire, il Belgio; ma nel Belgio quasi l'intero prodotto della tassa viene destinato al miglioramento delle strade pubbliche, soprattutto alla costruzione di particolari banchine per la circolazione dei velocipedi.

La tassa che si propone è dunque anzitutto esagerata. Nessuna altra ragione ho udito addurre per mantenerla nella cifra di dodici lire, se non quella di non diminuire il provento che dalla tassa sui velocipedi ritraggono il municipio di Roma, e qualche altro dove la tassa sui velocipedi è oggi di lire sei.

Ora è vero che il municipio di Roma ha imposto sulle biciclette una tassa di sei lire, ma è vero altresì che neppure la metà, oserei dire neppure un terzo delle biciclette che esistono in Roma pagano questa tassa.

Ed aggiungo, poichè non posso avere qui un parere diverso da quello che ho espresso altrove, che fanno bene a non pagarla, perchè nessuna legge autorizza i municipii d'Italia ad imporre questa tassa. La Giunta del bilancio ha ricordato una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, pronunciata a proposito della imposta stabilita dal municipio di Milano, la quale riteneva questa tassa illegittima. Ma anche la Sezione consultiva del Consiglio fu dello stesso parere, e lo accenno perchè il parere è stato pubblicato; e le due decisioni valgono bene una recente e diversa sentenza della Corte di cassazione di Roma.

Ora, dal momento che non si può porre come una tassa speciale di circolazione, credo non si possa imporre nemmeno per coperte vie, cioè sotto forma di tassa di licenza.

Or dunque la proposta che ho presentata, e che costituisce la prima parte del mio controprogetto, e che intendo di presentare come emendamento all'articolo 1, è che la tassa sia ridotta a lire 8: parmi sufficiente, tenuto conto

delle nostre condizioni economiche e del fatto che il velocipede è ben lungi dall'essere un oggetto di lusso, come erroneamente pare ritenga la Commissione del bilancio.

La seconda condizione alla quale si può accettare questa tassa, è che non sia vessatoria. Or bene, io vi dimostrerò con poche parole, che nel modo in cui il ministro e la Commissione la propongono, è eminentemente vessatoria.

Bisogna scegliere, onorevole Branca, tra il farne una tassa personale o una tassa reale; quella che ci si propone è una tassa ibrida, di una nuova forma, della quale non esiste esempio in tutta la nostra legislazione fiscale.

Avrei compresa una tassa di licenza, come quella che si accorda per il porto d'armi, e sarebbe stata anche maggiore la garanzia dell'erario, nè certo inferiore sarebbe stato il provento. Ma esclusa l'idea d'una tassa personale, non comprendo a che servano i ruoli, dal momento che chi paga la tassa è il velocipede, e la tassa è per sè stessa eminentemente reale.

Quando sono andato al Municipio o dall'incaricato dei pesi e misure, ed ho pagato la mia tassa, nulla importa che questa bicicletta rimanga a me, o sia trasferita ad un altro. Io ho pagata la tassa, e mi è lecito di vendere o prestare ad altri la mia bicicletta: su essa può correre qualunque altra persona, e la mia personale iscrizione nei ruoli non ha nessun effetto e non può avere nessuna conseguenza.

Non è giusto quindi che chi intende di smettere l'uso del velocipede debba avere anche l'incomodo di recarsi a farne la dichiarazione; dal momento che ha venduto o comunque ceduto il suo velocipede, costui non ha alcun dovere di dichiararlo.

Dunque la tassa deve essere reale, non deve essere personale. Perciò propongo che i ruoli siano soppressi, e la tassa sia stabilita senza ruoli, e pagata metà al Municipio all'atto della denuncia del possesso del velocipede, metà al verificatore dei pesi e misure.

La terza ed ultima condizione alla quale questa tassa può essere accettabile è che il Governo accordi a coloro che circolano in velocipede nelle strade pubbliche un adeguato corrispettivo, dappoichè tutte le tasse che si pagano allo Stato hanno il corrispettivo della

protezione che lo Stato accorda a coloro che pagano le tasse.

Ora io domando all'onorevole Branca se intenda che coloro che montano in velocipede continuino ad essere trattati come sono stati trattati finora, cioè poco meno che come cani arrabbiati. Ad alcuni inconvenienti il suo progetto provvede, soprattutto a togliere i disuguali trattamenti dei Municipi, ad abolire quegli assurdi divieti per i quali una bicicletta non può circolare dovunque circola una vettura, ma non provvede ancora abbastanza. Che cosa intende di fare, per esempio, riguardo alle tariffe ferroviarie?

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, che è così competente in questa materia, non ignorerà certamente che le tariffe ferroviarie per il trasporto delle biciclette costituiscono un vero assurdo, e sono le più elevate che esistano in Europa. Si paga, per il trasporto delle biciclette, quasi quanto un biglietto di terza classe; inoltre le Società ferroviarie non ne assumono nessuna garanzia, ed è veramente deplorabile il modo con il quale le biciclette vengono trasportate. Vengono buttate là, qualche volta anche guastate a bella posta, senza che le Società ne assumano la responsabilità che assumono nei trasporti delle altre merci.

È dunque necessario che sieno accordate questa ed altre garanzie, che il Ministero, confido, vorrà concretare nel regolamento. A queste condizioni soltanto noi potremo accettare questa tassa. Non aggiungo altre considerazioni, perchè mi riservo di mantenere i punti sostanziali del mio contro-progetto, opponendolo articolo per articolo al disegno di legge della Commissione e di fare allora osservazione su questa materia. Io sono certo che Camera e Governo vorranno fare buon viso alle mie proposte, e dappoichè coloro che devono pagare la tassa riassumono, nelle parole mie, le loro modeste domande, queste saranno interamente accolte. (*Bene!*)

Presidente. Non essendo presenti gli onorevoli Massimini e Lucchini Luigi, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Branca, ministro delle finanze. La tassa si è stabilita in ragione di dodici lire, perchè essa non va tutta a beneficio dello Stato, nè del solo municipio di Roma.

Questa tassa è stata accolta dai ciclisti con plauso, perchè così possono sottrarsi alle

varie tasse municipali. Qualche obiezione fu sollevata da qualche municipio, il quale temeva di perdere un cespite d'entrata.

Il municipio di Roma ha imposte sole sei lire di tassa per velocipede, ma quello di Milano ne ha imposte dieci. E vi sono altri municipi che hanno tasse uguali, o che si preparavano a metterne ancora di più elevate. Ecco perchè nello stabilire la misura della tassa, si deve tener conto del preventivo che i municipi ritraggono, tenendo precisamente conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Brunialti; e quindi i municipi, anche ridotta la tassa loro alla metà di dodici lire, avrebbero lo stesso provento che hanno ora.

E appunto perciò non fu possibile ideare un sistema di esazione diverso da quello per ruoli. Perchè, se non ci fosse la partecipazione dei municipi, sarebbe stato sufficiente un bollo ai velocipedi: un punzone per tutti. Ma altrimenti come si farebbe la distribuzione della tassa fra i Comuni? Può accadere, che in un municipio, dove si fabbricano le biciclette, si bollino dieci mila biciclette e gli altri Comuni, nei quali circolano le biciclette e che hanno, direi quasi, il fastidio della circolazione, debbono provvedere alla esecuzione dei regolamenti municipali per la circolazione delle biciclette, facendo delle spese, senza avere il provento.

Se l'onorevole Brunialti mi trova un sistema con il quale si possa distribuire la metà della tassa ai Comuni senza ruolo, l'accetto volentieri; ma la difficoltà è quella da me accennata.

Con ciò credo di avere risposto alle principali obiezioni dell'onorevole Brunialti.

Del resto io volentieri avrei accettato il suo controprogetto; ma si deve tener conto, che esso mi è venuto all'ultimo momento.

Brunialti. L'ho presentato da una settimana.

Branca, ministro delle finanze. Me l'hanno dato soltanto avant'ieri. Certamente lo dovevo studiare. E qualche emendamento del suo controprogetto credo opportuno di accogliere. Ma non si può, dopo un mese e più che sopra una legge ha riferito il primo Corpo della Camera, che è la Giunta generale del bilancio, nelle ultime ventiquattro ore, venire a presentare un controprogetto, anche coi propositi i più lontani dalle consuetudini parlamentari; cioè, dicendo: facciamo una legge di nove articoli, e mandiamola al Consiglio

di Stato. Ma le leggi le fa il Parlamento; non il Consiglio di Stato.

Ecco perchè debbo insistere che la legge sia accettata quale è, salvo ad accettare qualche emendamento, d'ordine secondario, che, via facendo, discuteremo.

Presidente. Onorevole Brunialti, insiste nel suo controprogetto?

Brunialti. Come ho già dichiarato, intendo opporlo, articolo per articolo, al disegno della Commissione. Quindi, lo ritiro come controprogetto, ma lo mantengo come un insieme di emendamenti.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Consenta la Camera, che io pure dica due parole in replica alle osservazioni fatte dall'onorevole Brunialti. L'onorevole Brunialti ha cominciato col rendere buona giustizia a questo disegno di legge, dicendo che, in fondo, si tratta di una tassa bene accolta anche da coloro che debbono pagarla.

Fenomeno, come egli ha detto, nuovo e singolarissimo! Però, l'onorevole Brunialti non ha voluto tacere alla Camera come desiderio suo sarebbe stato quello che si votasse oggi un suo controprogetto, che non è quello che è stato presentato, ma che pure ha fatto capolino nell'Aula...

Brunialti. Quello era d'accordo col Governo.

Morelli-Gualtierotti, relatore. La Giunta generale del bilancio però non avrebbe mai potuto accettare un disegno di legge concepito in una forma per la quale veniva deferita esclusivamente al potere esecutivo, sentito il Consiglio di Stato, una legge regolatrice di una tassa.

Un'abdicazione così completa del potere legislativo, non poteva essere giustificata neppure dalle presenti condizioni della Camera.

L'onorevole Brunialti dice: la vostra tassa è eccessiva e vessatoria. Che la tassa sia eccessiva, veramente non lo credo: perchè la differenza di pochi centesimi, che corre, per esempio, fra la tassa come è proposta ora, e la tassa che è applicata in Francia (e sono pochi centesimi, come vedremo, se occorrerà, discutendo l'articolo 1°), non mi pare che giustifichi la qualificazione di *eccessiva*. Però dichiaro che la Giunta generale del bilancio, qualora il ministro non dissenta, può anche consentire lo emendamento all'articolo 1° che

è stato proposto dall'onorevole Brunialti e che porta la tassa ad una misura più tenue.

Si dice che è una tassa vessatoria. Io credo che basterebbe leggere il controprogetto dell'onorevole Brunialti perchè tutti, e specialmente coloro i quali si dilettono di ciclismo, comprendessero che ora la tassa non è vessatoria, ma tale diventerebbe qualora passassero gli articoli come sono stati proposti dall'onorevole Brunialti, non come sono stati proposti dal ministro e dalla Giunta generale del bilancio; e anco questo vedremo, occorrendo, nel discutere gli articoli.

Ma ciò che interessa in sede di discussione generale è piuttosto il rilevare come a torto sia stato detto che la tassa sui velocipedi, così com'è imposta, non è una tassa reale, nè personale, ma è una tassa ibrida, perchè, mentre da un lato colpisce il possesso del velocipede, non l'uso di esso, e si vuole che il pagamento della tassa sia accertato mediante punzonatura indelebile sul velocipede stesso, si prescrive la formazione di un ruolo. L'onorevole ministro ha detto benissimo che i ruoli sono necessari per i diritti che spettano ai singoli Comuni.

L'onorevole Brunialti, nel suo controprogetto, ha dimenticato di dichiarare che la tassa deve andare metà allo Stato, metà ai Comuni.

Brunialti. Non è vero; legga l'articolo 2.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Non dica: non è vero; forse dirò cose inesatte per errore.

Brunialti. Sì, inesatte.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Dunque l'onorevole Brunialti non ha creduto di tener conto della necessità del ruolo.

Ora la necessità del ruolo è riconosciuta anche in Francia, dove, per la legge del 28 aprile 1893, che è la legge del bilancio generale con cui fu imposta la tassa sul possesso dei velocipedi, come tassa reale in quanto anco là, come nel nostro disegno di legge, si dice che è dovuta dai possessori dei velocipedi e si mantenevano in vigore le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 e 5 della legge 2 luglio 1862, che riguarda le vetture e i cavalli e che allo articolo 11 prescrive appunto la formazione delle matrici o ruoli dei contribuenti.

Veda dunque l'onorevole Brunialti che anche in Francia, unico paese in cui la tassa è applicata con lo stesso concetto con cui si vuol applicare in Italia, cioè col concetto

di una tassa d'indole generale, in parte devoluta allo Stato e in parte ai Comuni, si è pur sentita la necessità del ruolo, ed il ruolo si è dovuto prescrivere.

Non ho altro da dire e mi riservo di rispondere sui singoli articoli.

Presidente. Dunque, essendo stati ritirati dall'onorevole Brunialti tutti gli emendamenti sotto forma di contro-progetto, veniamo alla discussione degli articoli:

« Articolo 1. È imposta, a partire dal 1° gennaio 1898, una tassa annuale sui velocipedi in ragione di lire 12 per ogni velocipede.

« La tassa è dovuta dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi a una o più ruote, di macchine o di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messi in movimento, quando si facciano circolare nelle aree pubbliche. »

Brunialti. Chiedo di parlare. (*Rumori*).

Presidente. Parli.

Brunialti. Io propongo che, invece di prescrivere una tassa unica di lire dodici per ogni velocipede, se ne costituiscano tre categorie diverse e si faccia pagare una tassa di lire dieci ai velocipedi da una persona, di lire quindici a quelli da più persone, e di lire venti a quelli mossi da motori meccanici.

Il prodotto della tassa rimarrebbe invariato tanto per i Municipi quanto per lo Stato.

Prego il Governo di accettare un emendamento in questo senso, perchè allora potrei rinunciare a quasi tutti gli altri emendamenti. (*Bravo!*)

Presidente. Quale è il parere del Governo?

Branca, ministro delle finanze. È stato concordato fra me e la Commissione un emendamento che risponde perfettamente al concetto espresso dall'onorevole Brunialti. Io lo trasmetto a Lei, onorevole presidente.

Presidente. L'emendamento concordato fra Governo e Commissione è il seguente:

« È imposta, a partire dal 1° gennaio 1898, una tassa annuale sui velocipedi.

« La tassa è dovuta dai possessori, a qualunque titolo, di velocipedi a una o più ruote, di macchine o di apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messi in movimento, quando si facciano circolare nelle aree pubbliche.

« La tassa è:

di lire 10 per i velocipedi da una persona;

di lire 15 per quelli da più persone;
di lire 20 per le macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi messi in moto con un motore meccanico. »

Brunialti. Ritiro il mio emendamento, che è identico a quello del Governo.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Morelli-Gualtierotti, relatore. Non so se sia sfuggito nel leggere o nello scrivere questo emendamento che, dove si parla della tassa di lire 15 si deve dire che questa è per i velocipedi per più persone.

Prego quindi di aggiungerlo, se non vi è scritto.

Presidente. Sta bene. Vi è detto così:

« di lire 15 per quelli da più persone ».

Pongo a partito l'articolo 1° come è stato testè modificato d'accordo tra il Governo e la Commissione.

(È approvato).

Art. 2.

Coloro che alla pubblicazione della presente legge, possederanno velocipedi ed apparecchi assimilabili ai velocipedi, dovranno denunziarli entro un mese al Sindaco del Comune, nel quale hanno la loro abituale residenza.

Entro il mese successivo il Sindaco compilerà un ruolo alfabetico dei possessori di velocipedi, colla indicazione del loro nome e cognome, della paternità ed abitazione, non che del numero dei velocipedi rispettivamente denunziato. Questo ruolo sarà pubblicato mediante affissione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio.

È ammesso il ricorso per modificazione al ruolo summentovato entro il termine di giorni venti dalla data della pubblicazione.

È competente a decidere su questi ricorsi in prima istanza la Giunta municipale, ed in seconda ed ultima istanza la Giunta provinciale amministrativa.

Il ricorso non può però sospendere il pagamento della tassa; dà luogo soltanto alla restituzione dell'indebito, qualora venga accolto in tutto od in parte.

(È approvato).

Art. 3.

Coloro i quali nel corso dell'anno e dopo la pubblicazione del ruolo di che agli articoli

2 e 4, acquistassero velocipedi per circolare nelle aree pubbliche, dovranno farne denuncia al Sindaco entro un mese.

Coloro che cedessero ad altri o mettessero in qualunque modo fuori uso definitivamente i velocipedi, pei quali hanno pagata la tassa, avranno l'obbligo di avvisarne il Sindaco entro il mese di novembre, e ciò al solo effetto di non essere iscritti nel ruolo dell'anno successivo.

(È approvato).

Art. 4.

Ogni anno entro il mese di gennaio il Sindaco forma e pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio il ruolo dei contribuenti alla tassa sui velocipedi, tenendo conto delle variazioni notificategli nell'anno precedente.

Contro questo ruolo è aperto il ricorso nel termine e nei modi indicati dall'articolo 2.

(È approvato).

Art. 5.

La tassa sarà riscossa mediante le marche da bollo in uso pei pesi e misure, dal verificatore dei pesi e delle misure, al quale dovranno essere presentati i velocipedi all'oggetto di essere muniti di apposito contrassegno indicante l'anno cui si riferisce la tassa.

Le caratteristiche del contrassegno, che costituirà la sola prova del pagamento della tassa, saranno fissate con Regolamento.

In prova della eseguita applicazione del contrassegno ai velocipedi, il verificatore rilascerà un certificato di presentazione sul quale applicherà, annullandole nel modo prescritto, le marche da bollo per un valore eguale all'importo della tassa dovuta.

La presentazione dei velocipedi ed il pagamento della tassa dovranno avvenire entro il mese successivo a quello in cui venne eseguita la pubblicazione annuale del ruolo dei contribuenti soggetti alla tassa stessa.

Questo termine potrà essere prorogato fino a tre mesi in occasione della prima applicazione della presente legge.

I contribuenti non iscritti nel ruolo annuale, dovranno presentare i velocipedi e soddisfare la tassa, per il resto dell'anno in corso, entro quindici giorni dalla data del certificato di denuncia rilasciato dal Sindaco,

il quale certificato servirà intanto a legittimare l'uso dei velocipedi.

(È approvato).

Art. 6.

Le denunce delle quali agli articoli 2, 3 e 4, l'applicazione del contrassegno e il certificato di presentazione di cui all'articolo 5 saranno esenti da qualunque spesa e tassa di bollo.

(È approvato).

Art. 7.

Sono esenti dal pagamento della tassa i velocipedi ed altri simili apparecchi:

a) montati da militari di bassa forza dell'esercito e dell'armata, da agenti di bassa forza di altri corpi armati o da agenti di basso servizio delle Amministrazioni pubbliche muniti di un segno distintivo, in quanto se ne servano esclusivamente per ragioni di servizio;

b) usati come mezzi indispensabili di locomozione per infermi che comprovino la loro povertà;

c) provenienti dall'estero, in quanto appartengano a stranieri, siano coperti da bolletta di importazione temporanea e non sia trascorso il limite di tempo assegnato nella bolletta stessa per la riesportazione;

d) esistenti nelle fabbriche o negli esercizi di vendita o in locali privati, in quanto non siano destinati alla circolazione nelle aree pubbliche.

(È approvato).

Art. 8.

Metà del provento netto della tassa sarà imputato alle entrate dello Stato (tassa sulle concessioni governative) e l'altra metà sarà ripartita fra i Comuni in proporzione del numero dei velocipedi iscritti presso ciascuno di essi ed effettivamente sottoposti alla tassa.

Conseguentemente le tasse che i Consigli comunali avessero adottate sotto qualsiasi forma per colpire direttamente od indirettamente l'uso o la circolazione dei velocipedi od altri simili apparecchi s'intenderanno soppresse dal giorno dell'attuazione della presente legge.

Il pagamento a favore dei Comuni sarà fatto in fine di ciascun esercizio finanziario coi fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze nel

capitolo relativo alle restituzioni e rimborsi dell'Amministrazione demaniale.

(È approvato).

Art. 9.

Col 1° gennaio 1898 sono abolite le tasse che i Consigli comunali avessero adottate sotto qualsiasi forma per colpire direttamente o indirettamente l'uso o la circolazione dei velocipedi o altri simili apparecchi.

Sarà inoltre vietato ai Comuni di sottoporre in avvenire a qualsivoglia contribuzione il possesso, l'uso e la circolazione dei velocipedi od altri simili apparecchi.

(È approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali metrici, gli ufficiali ed agenti della pubblica forza, le guardie di finanza, le guardie forestali e finalmente le guardie di polizia urbana e quelle campestri sono incaricate della vigilanza e dell'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge.

Il processo verbale da essi redatto fa fede in giudizio fino a prova contraria.

I velocipedi trovati in circolazione, sforiniti del prescritto contrassegno o per i quali non fosse prodotto il certificato di denuncia di che all'articolo 5 saranno sequestrati in garanzia dell'esazione della tassa e delle multe e dati in consegna all'ufficio comunale più vicino. Potranno essere restituiti ai contravventori, qualora depositino o altrimenti garantiscano il pagamento delle somme dovute.

L'applicazione delle multe avrà luogo senza pregiudizio delle pene maggiori comminate dalle altre leggi penali.

(È approvato).

Art. 11.

L'uso in aree pubbliche di un velocipede sfornito del contrassegno prescritto come prova del pagamento della tassa dell'anno in corso o pel quale non fosse prodotto il certificato di denuncia di che all'articolo 5, sarà punito con una multa eguale al doppio della tassa. In caso di recidiva il contravventore incorrerà eziandio nella confisca del velocipede.

Brunialti. Chiedo di parlare.

Cambrey-Digny. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Brunialti.

Brunialti. Pregherei il Governo e la Commissione di voler togliere l'ultimo periodo di questo articolo, dove è detto:

« In caso di recidiva il contravventore incorrerà eziandio nella confisca del velocipede »

Perchè in verità la confisca del velocipede è cosa enorme, la quale non trova riscontro in alcuna altra legislazione.

Branca, ministro delle finanze. Accettiamo.

Brunialti. E bisogna anche aggiungere (*Rumori*) che si pagherà la multa doppia!

Morelli Gualtierotti, relatore. Questo non c'è bisogno di dirlo, perchè c'è già!

La Commissione accetta la soppressione dell'inciso riguardante la recidiva.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 11 colla soppressione dell'ultimo comma.

(È approvato).

Art. 12.

Il contravventore potrà chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa; in questo caso è competente a decidere il prefetto della Provincia.

(È approvato).

Art. 13.

Gli scopritori delle contravvenzioni avranno diritto a due terze parti delle multe e dei prodotti delle confische: l'altra terza parte andrà a profitto dell'erario.

Cambray-Digny. Domando di parlare su questo articolo.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cambray-Digny. Una semplice osservazione. Sebbene si sia tolta la confisca del velocipede, che era provvedimento ancor più grave, a me sembra che sia sempre grave disposizione il dar diritto agli scopritori delle contravvenzioni a due terzi delle multe, perchè ciò potrebbe essere un incentivo troppo forte per gli agenti governativi e comunali.

Mi parrebbe sufficiente dare agli scopritori di contravvenzioni la metà della multa. Con ciò si eviterebbero gli eccessi di zelo.

Branca, ministro delle finanze. Accettiamo anche questa modificazione.

Brunialti. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Brunialti. Credo anzitutto che non si debba dire *gli scopritori della contravvenzione*, per non lasciare il dubbio che qualunque cittadino possa farsi agente della pubblica forza

in questo unico caso; e si debba dire: *gli ufficiali ed agenti della pubblica forza che scoprono la contravvenzione*.

Propongo poi che si attribuisca loro solo un terzo della contravvenzione.

Presidente. In seguito alle osservazioni degli onorevoli Cambray-Digny e Brunialti questo articolo viene modificato d'accordo fra la Commissione ed il Ministero nel seguente modo:

« Gli ufficiali, agenti e guardie indicati all'articolo 10 avranno diritto per lo scoprimento delle contravvenzioni alla metà della multa; l'altra metà andrà a profitto dell'erario. »

(È approvato).

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno dettate le norme generali per la circolazione dei velocipedi e le discipline per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Procederemo alla votazione segreta di questo disegno di legge, dopo terminata la votazione già in corso delle leggi discusse.

Discussione del disegno di legge: Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova.

Domando all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul progetto della Commissione.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (V. Stampato n. 134-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In aggiunta alle somme stanziata giusta le leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio

1884, n. 2519, modificate colle leggi 7 giugno 1894, n. 221, e 28 luglio 1895, n. 494, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 17,500,000, per la esecuzione di nuove opere urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova.

Art. 2.

La detta somma di lire 17,500,000 sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in ragione di un milione all'anno nei 17 esercizi finanziari decorrendi dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1915, e per lire 500,000 nell'esercizio 1915-1916.

Art. 3.

In esecuzione degli accordi col Municipio di Genova per accelerare la esecuzione delle opere mediante la anticipazione da parte del Comune dei fondi necessari, il Governo del Re potrà, per Decreto Reale, imporre e riscuotere a favore del Municipio di Genova una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto di Genova, in misura non eccedente centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza fino a raggiungere il saldo della spesa che verrà a gravare sul Comune per gl'interessi semplici del debito che esso dovesse contrarre onde procurarsi i detti fondi e tasse relative.

Farina Emilio. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Farina Emilio. Rivolgo una semplice raccomandazione al ministro.

Poichè nella Convenzione, alla quale allude l'articolo, vi è un paragrafo, col quale si sospende la esecuzione della galleria Carignano, rivolgo preghiera al ministro, perchè voglia, condiscendendo ai voti espressi dal Consiglio comunale, togliere l'articolo 6 della Convenzione, col quale si ritarda l'esecuzione della galleria, fino al giorno in cui si avrà una media di 80 vagoni; e rinuncio a svolgere i motivi, per cui faccio questa raccomandazione, pregando il ministro di voler tener conto degli interessi di Genova, dei quali si fece organo quel Consiglio municipale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

Cavagnari. Mi associo completamente alle ragioni svolte dal collega Farina in merito all'articolo 6, pregando anch'io il ministro

di vedere se non sia il caso di togliere quella condizione.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Prego gli onorevoli Farina e Cavagnari di rendersi conto esatto della condizione inclusa nell'articolo 6 della Convenzione col Municipio, parendomi che essi ne esagerino molto la portata.

Questa condizione consiste in ciò, che la galleria di Carignano, la quale è stimata dover costare 2 milioni e mezzo, sarà eseguita soltanto quando sul molo vecchio si sarà raggiunto un movimento ferroviario da raggiungere ad una media di 80 carri al giorno in partenza.

Attualmente il molo vecchio, causa molteplici circostanze, è quasi del tutto inseribile al traffico; tanto che il movimento medio giornaliero non supera 8 vagoni.

E poichè la galleria di Carignano non deve servire ad altro traffico, se non a quello che si attende debba svilupparsi dal molo vecchio, è evidente che la condizione della quale è discorso, è opportuna e ragionevole.

Io sono convinto che l'aver messa questa condizione, avrà precisamente per effetto di sciogliere tutti quei vincoli che hanno sin qui impedito che sul molo vecchio il traffico pigliasse lo sviluppo, di cui è capace.

Comprendo che il movimento di 80 vagoni è poca cosa, per il porto di Genova, dove il movimento totale sorpassa i 1000 vagoni al giorno; e stimo anche io che appena rimosse le pastoie che intralciano il movimento del molo vecchio questo traffico sarà raggiunto. Ma se non si raggiungesse, la galleria di Carignano rappresenterebbe una spesa inutile.

L'onorevole Farina e l'onorevole Cavagnari credono che la Società ferroviaria abbia interesse a deviare il movimento dal molo vecchio per dirigerlo sulle altre calate.

Ora io non capisco quale interesse possa avere la Mediterranea per fare ciò; e ad ogni modo il movimento nel porto di Genova è regolato da una Commissione, la quale è composta del prefetto e dei rappresentanti dei vari rami del commercio di Genova, e nella quale la Mediterranea non ha che un voto. Ed è questa Commissione che assegna il posto per il carico e lo scarico delle merci.

Del resto io terrò conto della raccomandazione degli onorevoli Farina e Cavagnari, naturalmente senza venir meno alle cautele che io devo osservare.

Vorrei ora pregare la Giunta del bilancio ed il suo relatore a rinunciare alla riduzione da 10 a 6 centesimi della tassa supplementare di ancoraggio.

Questa sopratassa di ancoraggio è destinata a dare i fondi per il solo servizio degli interessi che graveranno sul municipio di Genova, durante il periodo dell'anticipo.

Ora mentre la somma che lo Stato rimborsa annualmente al municipio di Genova è fissa e non muta, se voi consentite che la sopratassa sia di dieci centesimi invece di sei, si consegue che il tempo necessario per il rimborso sia abbreviato.

E poi c'è un'altra ragione.

Attualmente la tassa di ancoraggio per i piroscafi è di 1.40 per tonnellata di stazza. Se la portate a 1.50 i conteggi saranno sempre facili; se la portate invece a 1.46 i conteggi saranno meno facili e meno spediti.

Io stimo che la semplificazione delle operazioni di carico e scarico compenserà larghissimamente questo piccolo aumento di dieci centesimi della tassa di ancoraggio; e non mi pare che occorra preoccuparsi dei suoi effetti sul movimento del porto di Genova.

Prego quindi la Giunta del bilancio di consentire che si torni ai 10 centesimi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Giovanelli, relatore. Come l'onorevole ministro ha detto benissimo, essere 6 centesimi od essere 10 non vuol dire altro che accelerare o ritardare il tempo del rimborso. Però, siccome in questo momento non ho il mezzo di consultare la Commissione del bilancio, per sapere se essa accetta di ritornare ai 10 centesimi, me ne rimetto alla Camera.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Allora propongo proprio che si ritorni al disegno primitivo, e si metta 10 centesimi in luogo di sei.

Presidente. Gli onorevoli Farina Emilio e Cavagnari mantengono o ritirano l'ordine del giorno?

Farina Emilio. Ritiriamo l'ordine del giorno, sodisfatti delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Solamente lo preghiamo vivamente di voler definire la questione della galleria, perchè riteniamo che vi sono lavori che si eseguiranno prima della galleria, che sarebbero

dannosi al porto di Genova, e che escluderebbero la galleria.

Quando sarà compromessa la questione e si saranno fatti quei lavori, si sarà danneggiato il porto di Genova, e la galleria verrà troppo tardi.

La galleria è il desiderio espresso dal comune di Genova da tanti anni, e renderà molto attivo il porto di Genova, risparmierà al Governo molte spese in avvenire, sodisferà tanti interessi vitali pel nostro porto e risolverà tante questioni, che non saranno mai veramente risolte fino a che le due Società continueranno a farsi concorrenza non a vantaggio del pubblico.

Quindi insistiamo nuovamente presso il ministro perchè veda se non sia conveniente incominciare coi lavori della galleria.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro accetta l'articolo 3 della Commissione colla sola modificazione che, dove dice sei, si dica centesimi dieci, come era nell'articolo ministeriale.

La Commissione accetta?

Zeppa, della Giunta. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Zeppa, della Giunta. Questo emendamento era già stato accettato dal ministro dei lavori pubblici in seno alla Giunta del bilancio.

Il ministro ora fa una proposta, che modifica di nuovo l'emendamento proposto dalla Giunta. Mi pare impossibile, che la Giunta generale del bilancio possa ora, all'improvviso, decidere su questo punto.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Io dissi alla Giunta del bilancio quello che testualmente ripeto qui: che per parte mia non intendo riguardo ai dieci centesimi di sopratassa, di fare una questione sostanziale. Bensì ho fatto presente alla Giunta l'inconveniente di mettere sei centesimi, anzichè dieci. Del resto se la Camera vuol votare i sei centesimi, invece dei dieci da me proposti, è padrona di farlo.

Cocco-Ortu, vice-presidente della Giunta del bilancio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, vice-presidente della Giunta del bilancio. La Commissione del bilancio non può pronunziarsi su questa questione, perchè non è qui nell'Aula in numero perchè possa

deliberare sul mantenimento o no della sua proposta. Non mi resta quindi che fare una dichiarazione, ed è che se ne rimette alla Camera, tanto più che si tratta di una questione come notò il ministro non sostanziale e di poca importanza.

Presidente. Dunque pongo a partito l'emendamento proposto all'articolo 3 dall'onorevole ministro dei lavori pubblici: che, invece di dire centesimi sei, si dica centesimi dieci.

(È approvato).

Pongo quindi a partito l'articolo 3 così emendato.

(È approvato).

Art. 4.

Le spese per le opere portuali da eseguirsi a termini della presente legge sono soggette alle disposizioni degli articoli 7 e 8 del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie 3^a), approvato col Regio Decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (serie 3^a); ed alle opere ferroviarie si applicheranno le disposizioni dell'art. 40 del contratto e della prima parte dell'art. 65 del capitolato d'esercizio della Rete Mediterranea approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3^a).

Agli effetti del concorso delle Provincie e dei Comuni sono considerate come opere portuali gli impianti ferroviari sulle calate, e gli allacciamenti del porto con le stazioni.

La esecuzione di nuove opere nelle stazioni, ai sensi dell'art. 1 della presente legge, è subordinata alla condizione che la Società Italiana per le ferrovie del Mediterraneo concorra nella relativa spesa con una somma non inferiore al quattro per cento del loro importo.

(È approvato)

« Art. 5. Gli accordi di cui all'articolo 3 della presente legge saranno registrati col diritto fisso di una lira, ogni altro escluso. »

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato, più tardi, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Pagamento all'ingegnere Mariano Cannizzaro di lire 62,360.29 a titolo d'onorario per la compilazione d'un progetto d'arte in servizio della Regia Università di Napoli.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Pagamento all'ingegnere Mariano Cannizzaro di 62,360

lire e centesimi 29 a titolo d'onorario per la compilazione d'un progetto d'arte in servizio della Regia Università di Napoli.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a imputare al capitolo n. 79. *Ampliamento, sistemazione e arredamento della Università di Napoli* dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1897-98, il pagamento della somma di lire 62,360.29 dovuta all'ingegnere Mariano Cannizzaro a titolo di onorario per la compilazione di un progetto d'arte in servizio della Regia Università di Napoli, compresi nella somma stessa gli interessi e le relative spese del giudizio, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Roma in data 26-31 dicembre 1896. »

Presidente. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

La Commissione ha proposto il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Ministero a presentare, coll'assestamento dell'esercizio 1897-98, il piano finanziario per l'esecuzione dei lavori dell'Università di Napoli, in base al progetto definitivo, dal quale sia dimostrata la sufficienza dei fondi stanziati con la legge 30 luglio 1896, n. 339, per raggiungere i fini didattici ed il compimento dell'opera stessa. »

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Pregherei la Giunta del bilancio di non insistere in quest'ordine del giorno, per ragioni che dirò assai brevemente.

Prima di tutto non so se l'Amministrazione potrà essere in grado di consegnare, con l'assestamento del 1897-98, il piano finanziario per la esecuzione dei lavori dell'Università di Napoli, in base al progetto definitivo: perchè dubito che tutto il progetto possa esser pronto per allora.

Ad ogni modo credo di poter completamente dissipare la preoccupazione della Giunta del bilancio, dando l'assicurazione che il Ministero dei lavori pubblici, che è chiamato, per legge, a soprintendere a questi lavori dell'Università di Napoli, intende

di procedere al loro appalto, lotto per lotto, a mano a mano che i fondi diventeranno disponibili.

Non vi è quindi pericolo che si facciano appalti per somme eccedenti quelle che dalla legge sono messe a disposizione dell'Amministrazione.

Assicuro la Giunta generale del bilancio su questo punto nel modo più formale. Se i singoli edifici verranno a costare più di quanto è stato preventivato, se ne costruirà qualcuno di meno; per cui non ci può essere alcun pericolo di maggior aggravio per lo Stato.

Io tenevo a fare questa dichiarazione prendendomi di precisare il modo di procedere, che seguirò al fine di salvaguardare il Tesoro dello Stato.

L'ordine del giorno che viene proposto mi farebbe, anzi, dipartire da questo metodo.

Cocco-Ortu, *vice-presidente della Giunta del bilancio*. Non è presente il relatore di questo disegno di legge. Ad ogni modo, credo di poter in nome della Giunta generale ritirare l'ordine del giorno dalla medesima proposto prendendo atto delle dichiarazioni del ministro; perchè lo scopo dell'ordine del giorno era di evitare le sorprese di una spesa superiore alle previsioni e che si debba poi subire come tutti i fatti compiuti. Questo timore o meglio questo pericolo è allontanato con l'impegno preso dall'onorevole ministro.

Presidente. Allora l'ordine del giorno è ritirato.

Trattandosi di articolo unico, lo si voterà soltanto a scrutinio segreto più tardi.

Discussione del disegno di legge: Convenzione di amicizia e buon vicinato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Presidente. L'ordine del giorno reca:

Convenzione d'amicizia e buon vicinato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino.

Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Miniscalchi, *segretario*, legge. (Vedi Stampato n. 145-A).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, rileggo l'articolo.

« *Articolo unico*. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di amicizia e

buon vicinato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino conclusa a Firenze il 28 giugno 1897 e le cui ratifiche vennero scambiate il »

Si dia lettura del testo della Convenzione.
Miniscalchi, *segretario*, legge:

CONVENZIONE.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino, avendo riconosciuto la reciproca convenienza di introdurre alcune modificazioni nella convenzione tra loro stipulata il 27 marzo 1872, e ora prossima a scadere, al fine di viemmeglio consolidare le relazioni di buon vicinato e di amicizia e di rimuovere ogni cagione di reclamo fra i due Governi, hanno a tale effetto nominato appositi Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA,

L'onorevole professore Pasquale Villari, Grande Ufficiale degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine civile di Savoia e dell'ordine *Pour le mérite* di Prussia, Vice-Presidente del Senato del Regno, ecc., ecc., e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

Sua Eccellenza il cavaliere Paolo Onorato Vigliani, Patrizio di San Marino, Gran Croce decorato del Gran Cordone degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, ecc., ecc., Ministro di Stato, Presidente emerito di Corte di Cassazione, senatore del Regno d'Italia, ecc., ecc.;

I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono riconosciuti in debita forma, hanno concordato sulle seguenti stipulazioni:

ART. 1. -- Le relazioni tra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino saranno regolate in generale secondo i principii di amicizia e buon vicinato, ed in particolare secondo le disposizioni della presente convenzione.

ART. 2. — Gli ufficiali consolari debitamente ammessi nei due Stati continueranno a godere del trattamento di cui hanno finora goduto.

ART. 3. — Le sentenze delle autorità giudiziarie del Regno d'Italia in materia civile e commerciale avranno esecuzione nella Repubblica di San Marino. e quelle delle au-

torità giudiziarie della Repubblica avranno esecuzione nel Regno, secondo le norme di procedura stabilite dalla rispettiva legislazione.

ART. 4. — Gli atti pubblici fatti nel Regno d'Italia avranno effetto nella Repubblica, e quelli fatti nella Repubblica avranno effetto nel Regno, in conformità dell'art. 3.

ART. 5. — Gli atti e contratti di qualunque natura ricevuti dai notai o da altri pubblici ufficiali di uno dei due Stati faranno piena fede ed avranno esecuzione nell'altro senza altra formalità di legalizzazione, per gli atti e contratti ricevuti in Italia, oltre quella, che è ora prescritta, del Presidente del competente tribunale civile e penale, quando gli atti debbono avere effetto nel Regno ma fuori della giurisdizione in cui furono fatti; e per gli atti e contratti ricevuti nel territorio della Repubblica di San Marino, senz'altra formalità di legalizzazione oltre quella che al detto effetto rimane affidata al Segretario di Stato per gli affari esteri di quello Stato.

ART. 6. — Le citazioni e le intimazioni di sentenze e di atti giudiziari, fatte nei due Stati nell'interesse dei cittadini dei due paesi, saranno eseguite nel modo prescritto dalle leggi di procedura del luogo, a semplice richiesta della parte interessata.

ART. 7. — I due Stati si comunicheranno scambievolmente gli atti interessanti lo stato civile, trasmettendo senza spesa e debitamente legalizzate, secondo l'art. 5, le copie degli atti di nascita, di matrimonio e di morte fatti sul loro territorio e concernenti cittadini dell'altro Stato.

Qualora trattisi di matrimonio fra due persone appartenenti a due diversi comuni, l'atto dovrà essere comunicato in doppia copia.

La trasmissione delle copie degli atti sopra indicati sarà eseguita ogni mese, rispettivamente, per mezzo del Procuratore del Re del tribunale italiano nella cui giurisdizione è posto l'ufficio di stato civile, e del Commisario della legge in San Marino, i quali ne faranno lo scambio fra loro direttamente e li faranno pervenire al competente ufficio di stato civile od a chi ne fa le veci.

S'intende espressamente convenuto che la spedizione o l'accettazione delle copie di tali atti non pregiudicherà le questioni di nazionalità.

Gli atti di stato civile domandati da privati non forniti d'un certificato d'indigenza

rimarranno subordinati al pagamento dei diritti esigibili in ciascuno dei due Stati, eccettuato il caso che la necessità della richiesta fatta da una parte all'altra fosse la conseguenza di qualche omissione o ritardo negli scambi regolari che debbono farsi d'ufficio in conformità al presente articolo.

ART. 8. — I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno godranno reciprocamente del beneficio dell'assistenza giudiziaria come i nazionali, purchè si uniformino alla legge vigente nel luogo ove l'assistenza è domandata.

In tutti i casi il certificato d'indigenza dev'essere rilasciato a chi domanda l'assistenza dall'autorità della sua residenza abituale e debitamente legalizzato dall'autorità competente. Potranno anche essere chieste informazioni alle autorità dello Stato a cui appartiene chi ha fatto la domanda.

I cittadini italiani nella Repubblica e i cittadini sanmarinesi nel Regno ammessi al beneficio della assistenza giudiziaria sono dispensati di pieno diritto da ogni cauzione o deposito che, sotto qualunque denominazione, possa essere richiesto dagli stranieri che piatiscono contro i nazionali, secondo la legislazione del luogo ove l'azione sarà introdotta.

ART. 9. — Le autorità giudiziarie del Regno e quelle della Repubblica corrisponderanno direttamente fra loro per tutto ciò che si riferisce alle rogatorie in materia civile e commerciale, riguardanti citazioni, notificazioni o consegne di atti, giuramenti interrogatorii, dichiarazioni, esami di testimoni, perizie ed altri atti d'istruzione o riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei giudicati di cui nell'art. 3, ovvero le garanzie provvisorie.

L'autorità del luogo in cui si deve eseguire la rogatoria provvederà all'esecuzione e trasmetterà gli atti relativi a quella da cui le pervenne la richiesta.

Le spese occorrenti per la esecuzione delle rogatorie sono a carico dello Stato richiedente; quelle riguardanti i provvedimenti per la esecuzione dei suddetti giudicati sono a carico delle parti interessate.

Per tutte le altre materie non specificate nel presente articolo, tanto le autorità giudiziarie quanto le altre autorità e funzionari governativi dei due Stati corrisponderanno fra loro o direttamente o per tramite dei rispettivi consoli.

ART. 10. — Il Governo italiano e quello della Repubblica si obbligano di far ricercare, arrestare e di consegnarsi i delinquenti condannati o gli imputati dalle rispettive autorità giudiziarie per reati che la legislazione italiana qualifichi delitti e la legislazione sanmarinese misfatti, colle seguenti condizioni:

1. Per i condannati in contraddittorio o in contumacia la pena inflitta deve essere almeno di due mesi di carcere od altra pena legalmente equivalente di pari durata;

2. Per gl'imputati o accusati il massimo della pena applicabile al fatto incriminato deve essere non minore d'un anno di carcere, od altra pena legalmente equivalente di pari durata, qualunque ne sia il minimo;

3. In ogni caso il fatto incriminato deve essere punibile anche secondo la legislazione dello Stato cui la domanda è diretta;

4. Sono esclusi dall'extradizione i fatti che la legge italiana punisce soltanto perchè commessi per negligenza o imprudenza, o per imperizia nella propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti, ordini o discipline; o che la legge di San Marino punisce soltanto come delitti.

L'extradizione non è ammessa se il reato pel quale è domandata sia considerato dallo Stato richiesto come reato politico o come fatto connesso a tale reato.

Non sarà considerato come reato politico o fatto connesso a tale reato l'attentato contro la persona del Capo di uno Stato estero o contro quella di membri della sua famiglia, allorchè questo reato costituisca omicidio volontario.

ART. 11. — La domanda di estradizione sarà fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, esibendo una sentenza di condanna od un atto di accusa, un mandato di cattura od ogni altro atto equivalente al mandato, nel quale dovrà essere indicata la natura e la gravità dei fatti imputati, nonchè la disposizione di legge penale applicabile ad essi.

Gli atti saranno rilasciati, o in originale o in copia autentica, dall'autorità giudiziaria competente del paese che domanda la estradizione.

In pari tempo si faranno conoscere i contrassegni personali del delinquente doman-

dato, se sarà possibile, e ogni altra indicazione atta ad accertarne l'identità.

Resta inteso che la richiesta o la concessione dell'extradizione dovrà essere autorizzata dal Governo dello Stato nel quale l'autorità giudiziaria la richiede o la consente.

ART. 12. — In ogni caso, e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'autorità giudiziaria richiedente, quanto l'autorità politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto provvisorio del condannato o imputato, salvo di presentare nel più breve tempo possibile il documento, giusta il precedente articolo.

ART. 13. — L'obbligo dell'extradizione non si applica ai cittadini dello Stato nel quale si sono rifugiati o che nello Stato medesimo hanno fissato il loro domicilio da dieci anni non interrotti, computabili anteriormente alla domanda di estradizione.

ART. 14. — La naturalizzazione posteriore al commesso reato non impedirà l'extradizione del delinquente.

ART. 15. — Se il condannato o imputato sia cittadino dello Stato dove si è rifugiato, sarà quivi sottoposto a giudizio e punito secondo la legge ivi imperante, qualora si tratti di reato pel quale, giusta l'articolo 10 della presente convenzione, sarebbe ammessa l'extradizione, se egli fosse straniero; ma quando si tratti di reato pel quale sia stabilita nella legge anzidetta una pena restrittiva della libertà personale, inferiore nel minimo ai tre anni, non si procede che a querela di parte o a richiesta del Governo nel cui territorio fu commesso il reato.

A tale effetto saranno comunicati dalla Parte richiedente gli atti di procedimento che fossero stati compilati, e, se si tratta di un condannato, la copia della sentenza.

ART. 16. — Se per un processo compilato in uno dei due Stati contraenti fosse necessario di confrontare l'imputato con delinquenti detenuti nell'altro Stato, oppure ottenere prove e documenti giudiziari da questo posseduti, ne sarà chiesta la consegna. Compiuto l'oggetto pel quale la consegna ebbe luogo, saranno restituiti l'imputato e i documenti consegnati.

Lo stesso avverrà nel caso in cui in un reato avranno avuto parte cittadini di due Stati, i quali sieno poi ritornati nel rispettivo territorio.

ART. 17. — Se una delle Parti contraente richiederà all'altra la consegna di un delinquente, non suo cittadino nè domiciliato, che abbia commesso il reato nel territorio di un terzo Stato e contro del quale procede l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, il Governo richiesto si riserva di accogliere, o no, la domanda, prendendo in considerazione i trattati vigenti con altri Stati.

In caso di concorso di domande di estradizione, fatte dallo Stato ove avvenne il reato, e da quello in danno di cui fu commesso, il Governo richiesto si riserva di valutare le circostanze del reato e quindi preferire l'una all'altra domanda.

ART. 18. — Il Governo che, giusta i precedenti articoli, sarà richiesto della consegna di un qualche condannato o imputato, non potrà farlo mettere in libertà con un atto di grazia, nè concedergli salvocondotto o impunità, eccettuati quei salvocondotti che si concedono per la prova di altri delitti, secondo le regole e pratiche criminali.

I detti salvocondotti, e quelli che fossero per altri fini conceduti, rimangono di nessun valore, quando gl'inquisiti o condannati vengono dall'altro Governo reclamati.

ART. 19. — Saranno pure consegnati il denaro e tutti gli oggetti che si troveranno presso i delinquenti, o che saranno stati alienati, se potranno rinvenirsi, ed ogni altra cosa che abbia relazione o possa servire di prova al delitto commesso; come pure le copie degli atti che sieno stati compilati prima della consegna dei delinquenti, corrispondendo per questi il solo costo della scrittura.

ART. 20. — Ritrovandosi presso i delinquenti oggetti appartenenti a cittadini del Governo richiesto, dovranno essere loro restituiti senza veruna spesa, dopo averne giustificata la proprietà, e quando non saranno più necessari alla prova del reato.

ART. 21. — Non sarà accordata l'extradizione se, incominciato il procedimento o dopo la condanna, il delinquente abbia prescritto l'azione penale o la pena, secondo la legislazione dello Stato richiesto.

ART. 22. — Le autorità giudiziarie dei due Stati sono obbligate a prestarsi scambievolmente per l'esecuzione di rogatorie in materia penale, giusta l'articolo 9, §§ 1 e 2.

ART. 23. — Saranno a carico dello Stato richiedente tutte le spese che occorreranno nel territorio dello Stato richiesto per mante-

nimento e trasporto dei delinquenti, di denaro od altri oggetti.

ART. 24. — I due Governi si obbligano di comunicarsi reciprocamente e senza spesa le sentenze di condanna per qualsiasi reato che la legge italiana qualifica delitto e la legge di San Marino misfatto pronunciate dalle autorità giudiziarie rispettive contro i cittadini dell'altro Stato.

La comunicazione sarà fatta direttamente fra le dette autorità giudiziarie dei due Stati, inviando una copia della sentenza di condanna, divenuta irrevocabile.

ART. 25. — I cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica di San Marino saranno trattati, per quanto riflette la leva e il servizio militare, come gli altri cittadini residenti nel Regno.

ART. 26. — Qualunque militare del regio esercito italiano o della marina, e così pure qualunque individuo delle truppe della Repubblica di San Marino, il quale, disertando dal servizio del Governo cui appartiene, si rifugiasse negli Stati dell'altro, dovrà essere immediatamente arrestato, anche senza speciale richiesta, e restituito con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che avrà seco esportato nella diserzione.

ART. 27. — Non avrà luogo peraltro la consegna di quei disertori che fossero cittadini attivi dello Stato in cui si sono rifugiati.

ART. 28. — Tutte le autorità civili e militari dei due Governi saranno tenute d'inviare attentamente sui disertori dell'altro Stato che s'introducessero nella loro giurisdizione, e di prendere colla maggiore celerità gli opportuni concerti a questo fine, specialmente acciocchè i militari non muniti di passaporto o foglio di via in regola non trovino asilo negli Stati dell'altra Parte contraente, e siano immediatamente arrestati.

ART. 29. — Il mantenimento dei disertori e dei cavalli sarà corrisposto secondo i regolamenti che sono in vigore nei rispettivi domini.

ART. 30. — Ogni individuo di uno Stato che avrà concorso scientemente ad una diserzione, sia sottraendo il disertore alle ricerche della giustizia, sia favorendone la fuga o somministrandogli alloggio o ricovero, sarà punito colle pene stabilite dal Codice penale militare del Regno d'Italia, al quale la Repubblica si dichiara disposta a conformare

la sua legislazione, nel senso di non sancire pene inferiori.

Questa disposizione si applica anche a coloro che daranno scientemente ricetto a un disertore.

ART. 31. — Resta vietato ai sudditi rispettivi di comprare dai disertori delle truppe dell'altro Stato vestiari, cavalli e qualunque altra parte del loro equipaggio.

Questi effetti, dovunque trovati, saranno sempre considerati come cose rubate, e restituiti al Corpo cui apparterrà il disertore.

ART. 32. — Tutte le disposizioni relative ai disertori sono comuni anche ai giovani compresi nella leva militare ed a quelli che in qualunque modo sono costretti di prestare allo Stato un servizio personale, i quali, per sottrarsi, si rifugiassero dagli Stati dell'una in quelli dell'altra Parte contraente.

ART. 33. — Ciascuno dei Governi contraenti provvederà, a condizione di reciprocità, affinché i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati che fossero colpiti sul territorio dell'altro da una malattia qualunque e che avessero per conseguenza bisogno di assistenza e di cura, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti, fino al momento in cui potranno rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute o per quella degli altri.

Il rimborso delle spese occorse pel mantenimento, la cura o la sepoltura di un indigente non sarà esigibile, nè dal Governo, nè dal Comune, nè da altra Cassa qualunque del paese a cui esso appartiene.

I Governi contraenti si riserbano tuttavia il diritto di reclamare il rimborso delle spese sostenute nel caso in cui l'individuo stesso assistito, oppure le persone, segnatamente i parenti, che gli debbono gli alimenti, fossero in grado di soddisfare le spese fatte per lui dall'ospizio che l'ha raccolto. I due Governi contraenti si obbligano reciprocamente a rendere in tal caso eseguibile la domanda di rimborso con tutti i mezzi che sono in loro potere e secondo le norme che sono in vigore negli Stati rispettivi.

ART. 34. — I beni di mano-morta, cioè istituti religiosi, parrocchie, confraternite, congregazioni e corporazioni s'intendono rilevare da quello dei due Stati nel quale essi istituti e congregazioni si trovano eretti.

ART. 35. — Non vi sarà obbligo di pas-

saporto per i cittadini che viaggiano dall'uno nell'altro Stato.

ART. 36. — I prodotti, generi, bestiami, manifatture e merci di uno dei due Stati potranno liberamente circolare nell'altro, salvi soltanto i generi di privativa dei due Governi, e quelli la cui produzione o fabbricazione sia attualmente, o sia per essere, in uno dei due Stati sottoposta a tassa.

Questi generi, venendo introdotti in quello dei due Stati dove siano soggetti a tassa, saranno considerati di contrabbando.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino si obbligano a cooperare con tutti i mezzi che sono in loro potere a scoprire e impedire qualsiasi contravvenzione alle leggi dell'altra Parte contraente, riguardanti i suddetti generi di privativa o soggetti a tassa di produzione.

ART. 37. — Riguardo alla produzione nel territorio della Repubblica dei generi che nello Stato italiano sono o potessero essere soggetti a tasse interne di fabbricazione, il Governo di San Marino, salvo quanto è stabilito dall'articolo 44 riguardo alle polveri pirotecniche e agli altri prodotti esplosivi, s'impegna ad impedire che detta produzione ecceda le quantità occorrenti al consumo della popolazione della Repubblica ed all'esportazione oltre i confini del Regno d'Italia. In questo secondo caso, il Governo di San Marino si obbliga a fare, volta per volta, la consegna dei predetti generi agli agenti della finanza italiana, per essere scortati fino alla frontiera.

Il Governo italiano e quello della Repubblica di San Marino stabiliranno di comune accordo le norme per la sorveglianza sulla produzione di detti generi sul territorio della Repubblica.

ART. 38. — Le monete coniate e da coniare dalla Repubblica di San Marino continueranno ad aver corso nel Regno d'Italia, purchè siano ragguagliate al sistema decimale ed abbiano lo stesso titolo e peso di quelle regie.

Per la fabbricazione di monete di conio proprio la Repubblica di San Marino si varrà esclusivamente della zecca reale di Roma.

La coniazione delle monete di bronzo per conto di San Marino è sospesa per tutta la durata della convenzione, e per questa durata la Repubblica s'impegna a non far co-

niare monete di nichelio od altra moneta erosa.

Durante la convenzione la detta Repubblica può coniare ed emettere monete d'argento a sistema decimale, purchè: *a*) l'ammontare dei pezzi da lire 5 (cinque) non ecceda in nessun caso la somma limite di 90,000 (novantamila) lire; *b*) l'ammontare delle monete divisionali al titolo di 835 millesimi non ecceda in nessun caso la somma limite di 60,000 (sessantamila) lire.

Intendesi escluso in modo assoluto il corso legale nel Regno per qualsiasi surrogato monetario in forma di biglietti di Banca o di Stato a corso libero, legale o forzoso, che il Governo della Repubblica intendesse di emettere per qualsiasi cagione.

ART. 39. — Invece del diritto del libero transito spettante alla Repubblica di San Marino sul territorio italiano per gli articoli coloniali, merci ed altri generi qualunque, e coll'intento di semplificare le operazioni nell'interesse dei due Governi, il Governo d'Italia assume l'obbligo di corrispondere alla Repubblica stessa una quota del prodotto netto delle sue dogane, desunta dalla media che paga ciascun cittadino del Regno, e proporzionata al numero degli abitanti di San Marino.

La detta quota sarà pagata al Tesoriere od altro delegato speciale della Repubblica nella città di Rimini.

ART. 40. — Per gli effetti dell'articolo precedente il numero degli abitanti della Repubblica di San Marino s'intenderà fissato a novemila.

È tuttavia riservata al Governo della Repubblica la facoltà di dimostrare, in qualunque tempo e per gli effetti medesimi, mediante regolare censimento od altra concludente prova, l'esistenza di una popolazione superiore a quella cifra.

ART. 41. — La Repubblica, aderendo pienamente ai principii del Regno d'Italia rispetto ai diritti degli autori delle opere dell'ingegno e dell'arte, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio ogni illecita riproduzione o contraffazione delle opere dell'ingegno e dell'arte prodotte nel Regno medesimo o nel medesimo protette.

ART. 42. — La Repubblica, annuendo inoltre pienamente alle disposizioni legislative che regolano in Italia la proprietà industriale, nonchè ai principii cui s'informa la conven-

zione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, assume l'obbligo d'impedire nel suo territorio qualunque usurpazione d'invenzioni industriali e di modelli e disegni di fabbrica e qualsiasi contraffazione di marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio regolarmente registrati o protetti in Italia.

ART. 43. — Gli obblighi contratti dalla Repubblica di San Marino coi due articoli 41 e 42 sono comuni al Regno d'Italia verso la Repubblica, a riguardo dei diritti di proprietà letteraria, artistica e industriale che sieno legalmente protetti nel territorio della Repubblica.

ART. 44. — La Repubblica assume pure l'obbligo d'impedire nel suo territorio la coltivazione del tabacco e la produzione di polveri piriche e di qualsiasi esplodente.

La Repubblica si riserva tuttavia la facoltà di produrre polveri piriche ed altri esplodenti limitatamente ai bisogni del Governo.

ART. 45. — Il Governo di Sua Maestà somministrerà alla Repubblica al prezzo di costo, annualmente, nella città di Rimini, 100,000 (centomila) chilogrammi di sale bianco di Cervia e chilogrammi 9000 (novemila) di tabacco di ogni qualità, di cui non più di 4500 (quattromila cinquecento) chilogrammi greggio o in foglia, il resto lavorato. Il prezzo di costo sarà determinato ogni anno sulla base di quello che risulterà pagato nell'anno precedente.

Quando per qualche fabbrica o manifattura nuovamente introdotta nel territorio della Repubblica occorresse maggiore quantità di sale, il Governo regio si obbliga di rilasciarlo a quel prezzo di favore a cui si rilascia alle fabbriche o manifatture nazionali. Si obbliga pure di rilasciare a prezzo di favore il sale pastorizio.

Il Governo di Sua Maestà somministrerà pure alla Repubblica, annualmente, nella città di Rimini, per uso dei cittadini sanmarinesi, 4000 (quattromila) chilogrammi di polveri nere (di nitro, zolfo e carbone) da caccia e da mina, al prezzo di fabbrica, da determinarsi volta per volta dal Ministero della guerra italiano.

ART. 46. — La Repubblica di San Marino, avendo tutto il fondamento di confidare che non le verrà mai meno l'amicizia protettrice

di Sua Maestà il Re d'Italia per la conservazione della sua antichissima libertà ed indipendenza, dichiara che non accetterà quella di un'altra Potenza qualunque.

ART. 47. — La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate non appena riportata l'approvazione del Parlamento italiano. Essa entrerà in vigore dal dì dello scambio delle ratifiche ed avrà, a decorrere da quel giorno, una durata di dieci anni, salvo tacita proroga di anno in anno, fino a denuncia da notificarsi sei mesi prima della scadenza.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente, e vi hanno apposto il rispettivo loro sigillo.

Firenze, addì ventotto giugno mille ottocento novanta sette.

(L. S.) P. VILLARI. (L. S.) P. O. VIG IANI.

Presidente. Trattandosi di articolo unico si voterà soltanto a scrutinio segreto più tardi.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la Sardegna.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Provvedimenti per la Sardegna.

Carcano, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, presidente della Commissione. Essendo assente l'onorevole Romanin-Jacur, uno dei relatori, io mi assumo di riferire per ciò che riguarda il titolo III del presente disegno di legge, quello che concerne le opere pubbliche, specie le idrauliche, da farsi in Sardegna; per gli altri titoli riferirà l'onorevole Pantano anche a nome del collega Gianolio.

Presidente. Sta bene. Onorevole presidente del Consiglio, accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Accetto.

Presidente. Allora si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Miniscalchi, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 64-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Niuno essendo iscritto e niuno chiedendo

di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

Pantano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano, relatore. La prego di osservare che in fine della relazione della Commissione dei Diciotto c'è un ordine del giorno, il quale dovrebbe essere approvato prima degli articoli.

Presidente. Sta bene.

L'ordine del giorno cui si riferisce l'onorevole Pantano è il seguente:

« La Camera invita il Governo:

1° a proporre solleciti provvedimenti diretti a proporzionare il contingente della imposta fondiaria della Sardegna al suo reddito reale imponibile;

2° ad autorizzare il pagamento delle imposte a rate semestrali a quei Comuni sardi che ne facessero richiesta;

3° a studiare e proporre al momento opportuno quei provvedimenti che possano condurre ad un unico tipo di scartamento ferroviario dell'isola, promuovendo intanto le maggiori riduzioni possibili nelle tariffe ferroviarie e nei noli marittimi. »

Di Rudini, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Prego la Commissione di non insistere in quest'ordine del giorno, perchè ci costringerebbe ad inoltrarci in una lunga discussione. Del resto un ordine del giorno val sempre poco.

Credo che la Sardegna possa avere fiducia nell'amore, che il Ministero mette nello studiare le questioni che la interessano. I deputati sardi possono essere sicuri che raramente si troverà un ministro, che più di me sia risoluto di provvedere alle necessità di quest'isola tanto amata da noi e tanto sofferente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Pantano, relatore. Le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio sono così categoriche ed espressive, che equivalgono alla votazione dell'ordine del giorno; tanto più che quest'ordine del giorno è ispirato a concetti già discussi e a pensieri che furono comunicati al Governo. Quindi, facendo assegnamento che l'opera del Governo verrà in soccorso della Sardegna, anche sotto i punti

di vista considerati dall'ordine del giorno, noi ritiriamo l'ordine del giorno.

Presidente. Passeremo allora alla discussione degli articoli.

TITOLO I.

Amministrazione e sicurezza pubblica.

Art. 1.

Sono estese durante il periodo di due anni all'isola di Sardegna le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 30 luglio 1896, n. 345, e le attribuzioni affidate in detta legge al Regio Commissario civile saranno esercitate dai prefetti delle provincie di Cagliari e Sassari, sentito il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa.

(È approvato).

Art. 2.

I Comuni contermini possono costituirsi in consorzio volontario per l'adempimento dei servizi obbligatori, non escluso il servizio esattoriale.

Il Prefetto potrà ordinare, su parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa, che siano riuniti in consorzio i Comuni contermini la cui popolazione rispettiva non supera i duemila abitanti e complessivamente non eccede i cinquemila.

Contro il decreto del Prefetto i Comuni interessati possono, entro trenta giorni dalla notifica, ricorrere al ministro dell'interno, il quale deciderà su parere conforme del Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re di provvedere con speciali regolamenti:

1° alla ricostituzione dei Monti frumentari e nummari a ciascun Comune della Sardegna con le norme seguenti:

a) I Monti saranno considerati come istituzioni autonome soggette alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, in quanto siano applicabili.

Le confraternite della Sardegna sono considerate come Opere pie e dovranno concorrere alla ricostituzione dei Monti nella misura non superiore al 10 per cento della rendita netta che per ciascun anno sarà determinata dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Potranno essere convertite a favore di detti Monti le rendite delle Opere pie che più non corrispondessero al loro fine o che fossero esuberanti allo scopo per il quale vennero fondate;

b) Nei Comuni ove più non esistono Monti frumentari ed in quelli ove sono insufficienti i fondi esistenti, essi verranno costituiti od integrati, mediante il concorso degli enti sopraindicati, ed, occorrendo, i Comuni, le Opere pie, il Demanio dello Stato ed i privati hanno facoltà di concedere gratuitamente per anni dieci la quantità di terreno necessaria, la quale sarà coltivata senza spesa dagli abitanti con le norme per le prestazioni in natura che saranno fissate nel regolamento. Durante il termine di tale gratuita concessione, il terreno destinato alla semina sarà esente dalla imposta e sovrimposta fondiaria, la quale non potrà essere reimposta.

c) Il fondo del soppresso Censurato sui Monti frumentari servirà per costituire un ufficio di ispezione, ed i Monti concorreranno al funzionamento del detto Ente, mediante una contribuzione annua dell'1% sulla loro rendita netta;

d) La concessione dei prestiti in grano dovrà essere fatta agli agricoltori preferibilmente a scopo di semina ed i crediti dei Monti saranno riscossi coi privilegi fiscali portati dalla legge 20 aprile 1871.

Per i crediti arretrati al momento della promulgazione della presente legge, per i quali sia intervenuto atto di ricognizione da parte dei debitori, potrà essere accordato il beneficio del pagamento in rate ed in un termine non maggiore di dieci anni. Anche queste rate saranno rimosse coi privilegi fiscali.

e) Le Commissioni amministrative dei Monti dureranno in carica due anni, ed i loro membri non potranno avere retribuzione od indennità alcuna.

Saranno composte da un membro nominato dal prefetto, di due eletti dai venti maggiori contribuenti del Comune per imposta fondiaria, e di due membri eletti dal Consiglio comunale. I quattro ultimi non potranno essere rieletti per il triennio successivo.

TITOLO II.

Miglioramento agrario.

Art. 4.

In ciascun capoluogo delle provincie dell'Isola è istituita una giunta d'arbitri pre-

sieduta da un consigliere di Corte d'appello o da un giudice del Tribunale scelti dal primo presidente della Corte d'appello di Cagliari, e composta dell'ingegnere capo del Genio civile, dell'ispettore forestale, di un membro elettivo della Giunta amministrativa nominato dal prefetto, e di un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati designato dal Consiglio medesimo.

Le funzioni di membri della Giunta sono gratuite.

A questa Giunta sono deferite le controversie su terreni ex-ademprivili nelle quali sia interessato il Governo o qualche Comune, anche quando la causa si svolga pure in contraddittorio di privati. Ad essa spetta pure la omologazione delle transazioni colle quali siansi definite controversie di tale specie.

Le Giunte saranno costituite a cura del Ministero di agricoltura, industria e Commercio. Esso avranno sede negli uffici della Provincia. Fungeranno da segretari un aggiunto giudiziario e un segretario di intendenza.

Prima di deliberare sull'omologazione di qualche transazione, le Giunte possono chiamare le parti per avere schiarimenti o per suggerire anche qualche modificazione, se lo credano conveniente, e dovranno sempre tentare la conciliazione fra le parti se siano chiamate a conoscere di qualche controversia.

Davanti la Giunta si procede col rito sommario, e contro le sue sentenze, non è concesso altro rimedio che quello della rinvocazione da pronunziarsi dalla stessa Giunta nei soli casi contemplati dai n. 2° e 3° dell'art. 494 Cod. proc. civile.

Le transazioni da essa omologate e quelle risultanti dai verbali di conciliazione passati davanti alla Giunta avranno forza di sentenza, e saranno come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresentate, persone incapaci, Governo e Corpi morali, senza che possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni o forme abilitative.

L'esecuzione coattiva delle transazioni omologate e delle sentenze avrà luogo quindici giorni dopo la notificazione alle parti e l'affissione od iscrizione nel modo che sarà prescritto dal regolamento.

Gli atti del giudizio arbitrale saranno redatti in carta libera, eccetto la sentenza che deve essere in carta da lire una.

(È approvato).

Art. 5.

Gli intendenti di finanza delle due Province presentano alla Giunta anzidetta lo elenco particolareggiato dei beni ademprivili demaniali esistenti nel territorio delle rispettive Province, con le indicazioni delle contestazioni esistenti e dello stadio in cui esse si trovano.

Entro due mesi, dalla promulgazione della presente legge, i prefetti di Cagliari e Sassari, coadiuvati dagli ispettori forestali delle due Province, formeranno l'elenco dei beni ademprivili comunali rimasti invenduti, siano o no contestati, nel quale elenco saranno indicati il nome del Comune ove il fondo si trova e chi ne è possessore, la ubicazione, la delimitazione e i confini di esso, la superficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione. Se il fondo è contestato e non occupato dal Comune, sarà indicato il nome dell'attuale possessore, e se esso è in possesso del Comune, quello di coloro che pretendono vantarsi diritti, e lo stato in cui trovansi le vertenze relative.

Gli intendenti di finanza inizieranno trattative di componimento amichevole per le controversie nelle quali sia interessato lo Stato. Per i beni ademprivili in ordine ai quali vi siano contestazioni tra Comuni e Comuni, o tra Comuni e privati, i prefetti chiameranno le parti e procureranno di ottenere il loro accordo per una transazione.

Nel definire le conciliazioni si avrà riguardo alla durata del possesso, ai miglioramenti ed alle trasformazioni agrarie eseguiti, alle abitazioni e stalle costruite, alla regolarizzazione dei corsi d'acqua, e potrà altresì essere posto quale condizione l'obbligo di fare miglioramenti, trasformazioni e costruzioni di siffatta specie.

Se riesca il componimento l'Intendente per i beni ademprivili demaniali, e il prefetto per quelli comunali, trasmetteranno la transazione concordata alla Giunta perchè deliberi sull'omologazione.

Se invece non riesca, l'Intendente e il Prefetto comunicheranno alla Giunta i risultati negativi, e con questa comunicazione la Giunta rimane investita di giurisdizione per risolvere le relative contestazioni, salvo sempre alle parti facoltà di provocare, mediante citazione, il suo giudizio sopra qualunque delle controversie contemplate all'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 6.

I beni ex-ademprivili di cui negli articoli precedenti, liberi di servitù, condominio, ecc., sono posti a disposizione della Cassa di cui al successivo articolo 8. L'Amministrazione della medesima, tenendo conto delle condizioni locali, li divide in due categorie. Quelli della 1ª categoria saranno consegnati alle Ispezioni forestali per essere rimboscati ai termini del successivo articolo 30. Quelli della 2ª categoria saranno ripartiti in quote di estensione diversa, ma, per quanto è possibile, non inferiore a 5 ettari, e dalla stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi col patto che per un ventennio non possa l'enfiteuta rellimere il fondo.

Tali disposizioni non si applicano a quei beni che attualmente si trovano boschivi, e che i Comuni dichiareranno di voler ritenere, obbligandosi a conservarli boschivi, purchè concorra il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa e dell'Ispettorato forestale.

L'enfiteuta assume l'obbligo, sotto pena di decadenza, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota. La mancanza di coltivazione pel servizio militare, per malattia o per altra causa indipendente dalla propria volontà, non importa decadenza.

I concessionari, sotto pena di rescissione come all'articolo seguente, non potranno, per un periodo di 20 anni, cedere, alienare sotto qualsiasi forma, sottoporre ad ipoteca o concedere ad anticresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo, in modo assoluto, qualunque contratto stipulato durante il ventennio all'oggetto suindicato. Quando però concorrano speciali condizioni, che saranno in via di massima prestabilite dalla Amministrazione della Cassa, la stessa potrà permettere ai concessionari di cedere ad altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi concessi.

Tale cessione deve sempre farsi con l'obbligo, nel nuovo enfiteuta, di coltivare o dirigere personalmente la coltivazione della sua quota.

Il pagamento del canone enfiteutico comincerà a decorrere dopo il 4º anno dalla concessione.

Gli atti di concessione saranno fatti in carta libera e con tassa fissa di una lira. I verbali di assegno ai quotisti saranno tra-

scritti nella conservazione delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

(È approvato).

Art. 7.

Nei capitolati di concessione verranno iscritti patti e condizioni intesi a promuovere la costruzione di case coloniche e di stalle, e le colture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed alle condizioni agrarie locali.

Nello stabilire le quote la cassa speciale dovrà fissare le vie ed i passaggi per accedere alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, ad una casa o ad altro che possa riuscire di vantaggio comune.

L'inadempimento delle condizioni, nei termini fissati, trae seco la rescissione del contratto senza diritti a compensi per i miglioramenti eseguiti; salvo che si tratti di casi di forza maggiore, come inabilità al lavoro, morte del capostipite con figli minorenni, nel qual caso vi è diritto a compenso.

La rescissione, promossa dall'Amministrazione della Cassa e gli eventuali compensi come sopra saranno pronunziati dalla Giunta di arbitri.

(È approvato).

Art. 8.

È istituita la Cassa Ademprivile, costituente un ente morale, alla quale sarà devoluto il ricavato dei canoni enfiteutici e il prezzo dei riscatti.

La Cassa Ademprivile ha per compito di fare anticipazioni in danaro:

a) Ai Monti frumentari dei Comuni nella cui giurisdizione abbiano avuto luogo le concessioni;

b) Agli enfiteuti, per costruzione di case coloniche o di gruppi di case o di stalle razionali nei terreni concessi per colture agrarie intensive, per rimboschimenti e per acquisti di istrumenti di lavoro e di scorte, dando la preferenza agli enfiteuti più poveri che diano guarentigie di probità e di operosità, ed alle Società cooperative.

Sulle somme che la Cassa speciale somministrerà in anticipazioni agli enti ed ai privati investiti dell'enfiteusi, verrà corrisposto l'interesse del 3.50 per cento. Siffatte somministrazioni saranno ammortizzabili in un periodo non eccedente i 50 anni mediante annualità costanti comprensive del capitale e dell'interesse scalare.

(È approvato).

Art. 9.

Le provincie di Cagliari e di Sassari anticiperanno alla Cassa Ademprivile le somme occorrenti con l'interesse del 3,50 per cento fino ad un ammontare complessivo di tre milioni.

Le annualità di cui al precedente articolo per l'ammortamento delle somministrazioni che la Cassa Ademprivile fa agli enti ed ai privati investiti dell'enfiteusi, sono garantite:

1° Con uno speciale contributo a carico dei mutuatari, da imporsi sui terreni e sui fabbricati loro dati in enfiteusi;

2° per i Comuni, ai cui Monti frumentari le somministrazioni siano state fatte, con la sovrainposta comunale.

Il contributo di cui sopra e la sovrainposta comunale dovranno essere stabilite in tal misura da coprire annualmente la quota di ammortamento.

Per le somministrazioni fatte colle anticipazioni avute dalle provincie di Cagliari e di Sassari la sovrainposta sarà devoluta alle due Provincie in ragione delle anticipazioni rispettivamente fatte alla Cassa Ademprivile.

(È approvato).

Art. 10.

Quando col ricavato dei canoni enfiteutici e col prezzo dei riscatti che le competono la Cassa Ademprivile venga ad esser fornita di fondi propri, potrà anche accordare premi e sussidi gratuiti agli investiti dell'enfiteusi, al fine di incoraggiare la costruzione di case coloniche o di gruppi di case, di stalle razionali, le colture agrarie intensive ed i rimboschimenti.

(È approvato).

Art. 11.

La Cassa dei depositi e dei prestiti anticiperà alle provincie di Cagliari e di Sassari le somme di cui nella prima parte dell'articolo 9 e nella misura complessiva ivi stabilita in corrispondenza precisa delle somme che le due Provincie avranno alla lor volta anticipate alla Cassa Ademprivile.

I mutui della Cassa dei depositi e prestiti alle due Provincie, porteranno l'interesse del 3,50 per cento e saranno ammortizzabili in un periodo di tempo non maggiore

di 50 anni con annualità comprensive del capitale e degli interessi.

La Cassa dei depositi e prestiti sarà garantita da delegazioni sulle sovrainposte fondiari, ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

La differenza fra l'interesse a carico delle Provincie di Cagliari e di Sassari e quello normale dovuto alla Cassa dei depositi e dei prestiti, sarà a questa corrisposta sul bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 12.

I nuovi centri di popolazione non inferiori ai cinquanta abitanti che entro il periodo di 10 anni dalla pubblicazione della presente legge si costituiranno nei terreni di cui sopra, od in qualsiasi altra località dell'isola, che attualmente sia incolta e non abitata, godranno della esenzione di qualunque tassa governativa e comunale per il periodo di anni 20.

Constatata ufficialmente l'esistenza dei predetti centri ciò che avrà luogo su domanda della maggioranza degl'interessati mediante Decreto da emanarsi dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa cesserà ogni ingerenza del Comune nella borgata salvo gli eventuali accordi di cui infra, e si applicherà la esenzione di cui al precedente comma.

Il prefetto nominerà un cittadino per esercitare sul luogo le funzioni di ufficiale del Governo ai termini dell'articolo 135 della legge 10 febbraio 1889.

Mediante accordi tra il cittadino designato quale ufficiale del Governo ed il Comune nella cui circoscrizione si fonda la Borgata, o per disposizione della Giunta provinciale amministrativa, potrà provvedersi a servizi riconosciuti indispensabili per le Borgate, di concerto col Comune medesimo, salvo il contributo nella spesa, da determinarsi in caso di disaccordo dalla Giunta provinciale medesima.

Qualunque contestazione possa sorgere per l'amministrazione della Borgata o nei suoi rapporti col Comune, sarà decisa dalla Giunta provinciale amministrativa.

Non possono essere membri delle Commissioni suddette il sindaco e gli assessori del Comune.

Gli amministratori dei Monti ed i debi-

tori morosi non possono direttamente nè per interposte persone ottenere mutui dai Monti.

2° Alla ricostituzione delle Compagnie Baraccellari.

3° Alla repressione dell'abigeato, del pascolo abusivo e dei danneggiamenti alle private proprietà, con facoltà di comminare sia la confisca degli animali trovati in contravvenzione come le pene stabilite dagli articoli 424 e 426 del Codice penale.

Fino a nuova disposizione il pascolo abusivo ed i danneggiamenti saranno considerati come reati d'azione pubblica.

(È approvato).

A questo articolo 12 gli onorevoli Carboni-Boj, Castoldi e Pais propongono che l'ultimo inciso della prima parte sia così modificato:

« godranno dell'esenzione di qualunque imposta o tassa governativa, provinciale o comunale per il periodo di anni 20 che non potrà essere reimposta. »

Di Rudini, presidente del Consiglio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Prego vivamente gli onorevoli proponenti a non volere insistere.

Il Governo non potrebbe così all'improvviso accettare un emendamento, di cui male si può calcolare la portata. Però io prendo impegno, negli studi che dovranno farsi per il riordinamento delle imposte in Sardegna, e segnatamente dell'imposta fondiaria, di tener conto delle proposte fatte dagli onorevoli colleghi Carboni-Boj, Castoldi e Pais.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carboni-Boj.

Carboni-Boj. Di fronte alla dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio, anche a nome dei miei colleghi, ritiro l'emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

Le operazioni di cui agli articoli 4 e 6 saranno condotte a termini entro cinque anni dalla data della presente.

Le cause che al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge si trovano pendenti davanti ai tribunali ordinari in qualsiasi grado di giurisdizione, dovranno essere defi-

nite dalle Giunte d'arbitri secondo dispongono gli articoli 4 e 5, e a tal uopo i magistrati davanti ai quali pendono queste cause dovranno trasmettere alla Giunta i relativi incartamenti.

(È approvato).

Art. 14.

Le transazioni, le concessioni enfiteutiche e le decisioni arbitrali sono soggette ad una tassa fissa di registrazione di una lira.

Gli atti di permuta e di compra-vendita, fatti nel termine di dieci anni, dalla pubblicazione della presente legge, aventi lo scopo di riunire in un solo appezzamento dello stesso proprietario terreni frazionali d'origine ademprivili saranno del pari soggetti ad una tassa fissa di una lira.

Alla stessa tassa saranno anche soggetti, per lo stesso periodo di tempo, gli atti di permuta e le compre-vendite, intese ad arrotondare, ma per non più di 10 ettari, il tenimento di uno stesso proprietario.

(È approvato).

Art. 15.

Durante un periodo di venti anni dal giorno della immissione in possesso dei terreni concessi in virtù della presente legge, la casa colonica abitata dal concessionario, la stalla annessa, ed una zona di terreno adiacente di cinque ettari, non saranno soggetti ad esecuzione per qualunque credito all'infuori dei crediti dichiarati privilegiati dall'articolo 1962 del Codice civile e dei contributi consorziali esigibili coi privilegi fiscali.

(È approvato).

Art. 16.

Ai coltivatori, che ne facessero richiesta, per opere di bonificazione, irrigazione e trasformazione agraria potrà esser concessa, dall'amministrazione carceraria, con le cautele e con le condizioni da essa stabilite, l'opera dei condannati alla reclusione, che sono ammessi, secondo la disposizione dell'articolo 14 del codice penale, a scontare una parte della pena in opere pubbliche o private.

(È approvato).

Art. 17.

L'Amministrazione carceraria potrà stabilire in Sardegna colonie penali mobili per bonificare e ridurre a coltura i terreni ex-

ademprivili e cederli poi ai piccoli proprietari ripartiti in lotti, sopra ognuno dei quali vi sia una casa ed una stalla proporzionate all'estensione del podere.

(È approvato).

Art. 18.

Le colonie penali della Sardegna, che già esistono nei terreni ex-ademprivili, verranno, quanto più sarà possibile ordinate e trasformate in modo che rispondano ai fini dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 saranno applicate anche per definire le controversie esistenti circa i boschi che nelle provincie di Cagliari e Sassari sono dichiarati inalienabili dalla legge 4 marzo 1893, num. 3124 (serie 3^a).

(È approvato).

Art. 20.

Apposito regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di agricoltura ed il Consiglio di Stato, stabilirà la procedura che dovrà seguire la Giunta, i termini per la presentazione delle memorie delle parti, il modo di eseguire la pubblicazione e l'inserzione dei giudizi, il funzionamento della Cassa Ademprivile, le norme per la sua amministrazione, ed ogni altro particolare relativo al titolo II della presente legge.

(È approvato).

TITOLO III.

Sistemazione idraulica.

Art. 21.

Saranno eseguite nell'isola di Sardegna, colle norme sancite dalla presente legge, le opere idrauliche di bonificazione, di irrigazione, di correzione dei corsi d'acqua e di rimboscamento dei bacini montani intese alla sistemazione generale del regime delle acque nei singoli bacini indicati dalla tabella allegata.

Per la esecuzione di tali opere è assegnata la somma complessiva di lire 8,000,000 così divisa:

Per opere di correzione dei corsi d'acqua	L. 4,750,000
Per bonificazioni	» 2,000,000
Per i rimboschimenti	» 1,250,000
	<u>L. 8,000,000</u>

Per le opere di irrigazione lo Stato corrisponderà secondo le disposizioni del successivo articolo 28 e per quarant'anni un canone annuo non superiore a lire 150,000.

La tabella allegata è invariabile per quanto riguarda la somma complessiva e il limite massimo della annualità per la irrigazione quarantennale assegnata a ciaschedun bacino idrografico. Potranno, invece, a norma dei bisogni e delle circostanze che si produrranno all'atto pratico, cambiare di destinazione le somme iscritte per una determinata categoria di lavoro, impiegandole in altre opere, purchè sieno comprese nello stesso bacino idrografico ed abbiano lo scopo di massima della sistemazione delle acque in quel determinato bacino.

(È approvato).

Art. 22.

La spesa per la costruzione e la manutenzione delle opere considerate sarà ripartita per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico degli interessati, fatta eccezione per le opere d'irrigazione per le quali provvede il successivo articolo 28.

Saranno considerati come interessati:

a) per la correzione dei corsi d'acqua e per le opere forestali, sieno esse di rinsaldamento come di rimboscamento proprio detto, le Provincie nelle quali scorre il corso d'acqua da correggersi.

Per il fiume Tirso, interprovinciale, il concorso sarà dato esclusivamente dalla provincia di Cagliari;

b) per le bonificazioni le Provincie, i Comuni ed i proprietari del terreno da bonificarsi, sieno essi privati od enti morali o pubbliche amministrazioni.

Il contributo di carico sarà fra questi così diviso: dodici e mezzo per cento a carico della Provincia; sei e mezzo per cento a carico del Comune o Comuni interessati; sei e mezzo per cento a carico dei proprietari dei terreni.

Per tali contributi varranno tutte le disposizioni degli articoli 6, 9, 10 della legge 25 giugno 1882, n. 869 e quella dell'articolo 12 della legge 4 luglio 1896, n. 3962.

(È approvato).

Art. 23.

Per la esecuzione dei lavori tutti considerati dalla tabella allegata sono assegnati venti anni consecutivi che avranno principio

nell'esercizio successivo a quello della promulgazione della presente legge.

Saranno perciò iscritte nella parte passiva del bilancio dello Stato le somme risultanti dallo specchio seguente:

PERIODO	Concorso totale annuale per lavori	Parte a carico degli interessi	Risultato a carico dello Stato	Ampliatà per immissione all'esercizio a carico dello Stato	Totale da bilanciarsi a carico dello Stato
Nel primo ventennio. .	400,000	100,000	300,000	150,000	450,000
Nei successivi 20 anni.	150,000

Presidente. Su quest'articolo 23 è stato presentato dagli onorevoli Pala, Solinas-Apostoli e Carboni-Boj il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che la tabella allegata al Titolo III del disegno di legge « provvedimenti sulla Sardegna » non contenga la esatta enumerazione dei lavori di sistemazione idraulica e di bonifica che sono necessari ed urgenti perchè la legge raggiunga il suo scopo, invita l'onorevole ministro dei lavori pubblici a studiare e presentare in aumento ai lavori e progetti contemplati alla lettera F della tabella anche i seguenti:

« Sistemazione idraulica e bonifica del fiume di *Posada*, del corso inferiore del *Liscia*, del rivo di *Pertugas*, del rio di *Mogoro*, del fiume *Temo*, nonchè delle paludi del *Campidano*, e di *Paulelonga* in quel di *Terranova*. »

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Per abbreviare la discussione dico subito qual'è il pensiero mio. Prego gli onorevoli proponenti quest'ordine del giorno di considerare che nella tabella, come è stata presentata dal Governo, non si è inteso d'includere tutte le opere pubbliche che possono essere utili e fors'anche necessarie in Sardegna; si sono invece inclusi soltanto quei lavori che sin d'ora si è deliberato di eseguire, e ai quali corrisponde un complesso di stanziamenti.

Ora l'ordine del giorno degli onorevoli Pala, Solinas-Apostoli e Carboni-Boj, e così pure la modificazione introdotta dalla Commissione nella dizione della tabella, hanno

per effetto di rompere la corrispondenza fra i due termini del problema, perchè senza modificare gli stanziamenti introducono una serie nuova di lavori.

Io pregherei vivamente tanto la Commissione, quanto i proponenti di quest'ordine del giorno di voler ritornare alla dizione della tabella governativa; perchè in questa tabella, a mente dell'amministrazione, i fondi stanziati sono con sufficiente approssimazione, se non con perfetta esattezza, commisurati all'importanza delle opere: si presume cioè che i fondi stanziati sieno bastanti per l'esecuzione delle opere tassativamente indicate, e non lascino margine per altre spese.

Ciò non vuol dire che le opere cui ha alluso la Commissione dei Diciotto, e quelle a cui allude l'onorevole Pala ed altri non possano essere prese in considerazione per un periodo successivo, e formare oggetto di studio anzi mi auguro di poterne in breve tempo esaminare l'importanza, il costo e l'urgenza, e di poter venire innanzi a voi coi relativi provvedimenti, coordinandoli alle condizioni generali del bilancio. Ma mi pare assurdo, e certo non è serio, modificare la tabella per includervi nuove opere senza modificare gli stanziamenti. E noi non potremmo acconsentire ora ad una modificazione di stanziamenti, visto che ci siamo impegnati a mantenere la spesa del bilancio nei limiti della totale spesa del 1897-98; e che, oggi come oggi, non potremmo contenere in detti limiti stanziamenti maggiori.

Perciò prego di tornare alla dizione della tabella come era presentata dal Governo.

Presidente. È un ordine del giorno, non un emendamento.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Dell'emendamento e dell'ordine del giorno faccio una questione sola.

Nella tabella del disegno di legge governativo è stata introdotta una modificazione, fra le opere da eseguirsi essendosi incluso anche l'Agro di Sassari. Ora, di questa modificazione, nessuno può valutare la portata dal punto di vista del costo.

Quindi pregherei la Commissione di accontentarsi di ciò che il Governo, per mia bocca, dichiara; di voler, cioè, studiare sia i lavori, a cui allude la Commissione, sia quelli, a cui allude l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Pala.

Carcano, presidente della Commissione. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, presidente della Commissione. Debbo innanzi tutto notare che c'è un errore di stampa nel testo dell'articolo 23: si debbono levare nel secondo comma dell'articolo 23 le parole « dei lavori pubblici ». Se queste parole non si togliessero, ci sarebbe una antinomia coll'articolo 32, nel quale appunto si spiega come la somma da stanziarsi vada ripartita tra il bilancio dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura, industria e commercio.

Resta quindi inteso che in questo articolo basta dire « nel bilancio passivo dello Stato ».

Detto ciò, chiarisco quale è la differenza, che passa tra la tabella allegata al disegno della Commissione, e quella allegata al disegno ministeriale. La differenza è solamente alla lettera *D* della tabella. Nel disegno ministeriale si diceva: « *D*) bacino idrografico del Coghinas » poi al numero 12: « Correzione del Coghinas... lire un milione ».

Invece nella tabella annessa al disegno della Commissione figurerebbero alcune aggiunte. Nella intestazione si dice: Bacino idrografico del Coghinas ed Agro di Sassari; e poi al numero 12: Correzione di alcuni tratti del Coghinas del Rio Mannu di Portotorres, del Rio di S. Giorgio e del fiume Santo, Orbene, rispetto a siffatte aggiunte, io non posso non tener conto delle ragioni addotte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e delle dichiarazioni che egli ha fatte nel senso che il Governo abbia ad estendere le sue indagini, anche ad altre opere non specificamente comprese nella tabella.

E a questo proposito, a me corre l'obbligo di scagionare la Commissione dei Diciotto dall'apunto che qualcuno volesse farle, di aver mancato di diligenza nello studio dei bisogni della Sardegna; e dei voti espressi dai suoi rappresentanti, che intervennero anche in seno alla Commissione a spiegare le loro vedute e i loro desiderî.

Nella relazione dell'onorevole Romanin è detto come sia sorto il dubbio che i mezzi chiesti con questo disegno di legge sieno inadeguati al fine che si vuol raggiungere, anche per i soli bacini idrografici indicati, e che di altri bacini importanti si richiederebbe la sistemazione. E nella stessa relazione si soggiunge che ad analogo quesito

rivolto al Ministero dalla Commissione, si ebbe risposta in senso negativo, nel senso, cioè, di non ravvisarsi opportuna qualsiasi aggiunta di altre opere che non si credono di assoluta, immediata necessità. E infine l'onorevole Romanin così conchiude: « trattasi non di provvedere a tutti i bisogni idraulici della Sardegna, ma di eseguire un esperimento che, per quanto non di grandi proporzioni, è pur di dimensioni tali da dare degli utilissimi frutti e porgere ammaestramenti opportuni, non solo per la Sardegna, ma anche per altre zone di territorio italiano. »

Fatte queste osservazioni, e richiamandomi a quelle altre che sono esposte nella relazione dei Diciotto, credo di non potermi rifiutare di aderire alla domanda dell'onorevole ministro dei lavori pubblici; credo cioè, di non insistere nelle proposte aggiuntive, prendendo atto delle sue dichiarazioni.

E così facendo, intendo di dare un buon esempio, e rivolgo viva preghiera agli onorevoli colleghi sardi, di volere, alla loro volta, desistere dalle aggiunte che essi propongono.

Presidente. Quindi l'onorevole Carcano ammette...

Carcano, relatore. Che si torni alla dizione ministeriale.

Presidente. Va bene. L'onorevole Pala?

Pala. Ritiro l'emendamento, prendendo atto con molto piacere delle dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Io sopprimerei le parole: « dei lavori pubblici » dopo le altre: « nella parte passiva del bilancio. »

Carcano, relatore. È giusto: diremo: « nella parte passiva del bilancio dello Stato. »

Presidente. Con questa modificazione allora l'articolo 23 s'intende approvato.

Art. 24.

I progetti esecutivi delle opere disposte nella presente legge saranno compilati dal Corpo Reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboscimento ed ove occorra dagli ingegneri del Corpo Reale delle miniere sotto la direzione di una Commissione presieduta dall'Ispettore del Genio Civile che dirige il compartimento Superiore di ispezione che comprende la Sardegna e di cui faranno parte due ingegneri

delegati dal Consiglio provinciale della Provincia in cui debbono eseguirsi i lavori, l'ingegnere capo del Genio civile della Provincia e l'Ispettore forestale.

Tale Commissione proporrà anche l'ordine con cui i lavori dovranno essere eseguiti, che verrà determinato dal ministro dei lavori pubblici a misura che gli studi particolareggiati saranno compiuti ed approvati ed in relazione agli stanziamenti del bilancio. I lavori saranno eseguiti colle norme ordinarie vigenti per l'esecuzione dei lavori di conto dello Stato.

(È approvato).

Art. 25.

Il concorso degl'interessati privati è obbligatorio. I relativi contributi ed il prezzo dell'acqua di irrigazione saranno esigibili coi privilegi fiscali. I lavori che per un quarto sono a carico delle Provincie non saranno intrapresi se le Provincie medesime non avranno iscritto in bilancio la somma relativa al loro concorso.

(È approvato).

Art. 26.

Gli elenchi delle quote dovute dagli interessati saranno compilati dal Corpo Reale del Genio civile e dal personale forestale per quanto concerne il rimboscamento, ed ove occorra dal Corpo Reale delle miniere.

Sui ricorsi contro gli elenchi delle quote di concorso degl'interessati giudicherà inappellabilmente una Commissione arbitrale presieduta da un consigliere di Stato e della quale faranno parte due delegati del Consiglio provinciale della Provincia in cui si eseguono i lavori, un ispettore del Genio civile, un ispettore delle miniere, un ispettore superiore forestale ed un ispettore di agricoltura.

(È approvato).

Art. 27.

Le opere contemplate dalla presente legge coll'approvazione del progette acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

In caso di espropriazione, l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata nel modo indicato all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), pel risanamento della città di Napoli.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1895, n. 2359, per la procedura della espropriazione potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

(È approvato).

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re nei limiti stabiliti dall'articolo 23 di concedere ai Consorzi di interessati od anche ad una o più società private, ove i consorzi non si costituiscano entro il periodo di un anno dalla promulgazione della legge, i lavori di costruzione, manutenzione ed esercizio dei bacini d'irrigazione e relativi canali.

Lo Stato corrisponderà ai Consorzi costituiti ed in assenza loro alle Società, per tutta la durata della concessione, un canone annuo fisso e la riscossione dagli utenti del prezzo dell'acqua di irrigazione. Gli atti di concessione in base alle norme generali sancite dal regolamento di cui al successivo articolo 31 fisseranno il limite massimo del prezzo dell'acqua d'irrigazione.

(È approvato).

Art. 29.

Ai Consorzi di irrigazione od alle Società di cui all'articolo precedente potrà esser data facoltà di espropriare in tutto od in parte, coi privilegi della legge di espropriazione per ragioni di pubblica utilità e coll'applicazione di quanto dispone il precedente articolo 27, i terreni della zona irrigabile, i proprietari dei quali si sieno rifiutati di acquistare l'acqua per l'irrigazione.

I terreni potranno essere rivenduti colle norme fissate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 30.

I lavori di rimboscamento saranno eseguiti a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio sui terreni ex-adempri-vili consegnati alle locali Ispezioni forestali, a norma del precedente articolo 6. Occorrendo di rimboscare terreni privati, questi saranno espropriati colle norme di cui al precedente articolo 27, a meno che il proprietario non si obblighi con atto di sottomissione a rimboscarli per proprio conto, sottostando a tutte le disposizioni che saranno date dalla Ispezione forestale.

In tal caso e purchè si mantengano a coltura boschiva saranno esentati dalla imposta fondiaria erariale per un trentennio.

I terreni rimboscati di proprietà dello Stato saranno iscritti tra le foreste demaniali inalienabili.

Art. 31.

Con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato un regolamento per l'esecuzione del titolo III della presente legge, nel quale, tra le altre, saranno fissate le norme per la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 26, le condizioni da imporsi alle Società concessionarie di cui all'articolo 28, le norme per le espropriazioni e le rivendite dei terreni di cui all'articolo 29, le condizioni di esercizio dei bacini di irrigazione ed il modo nel quale ne verrà eseguito il controllo.

(È approvato).

Art. 32.

Gli stanziamenti per le spese ordinate, con gli articoli precedenti di questo titolo III, saranno iscritti negli stati di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici a cominciare dall'esercizio 1898-1899 — per quanto riguardano le correzioni dei fiumi e le bonificazioni — ed in quelli del Ministero di agricoltura, industria e commercio a cominciare dall'esercizio 1899-00 per le spese occorrenti per i rimboschimenti e per i canoni annuali per le irrigazioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carcano, relatore. Anche qui è incorso un errore di stampa. Dove dice « a cominciare dall'esercizio 1888-89 » deve dire « 1898-99 » e dove dice « esercizio 1889-90 » deve dire « 1899-1900 ».

Presidente. Sta bene. Si farà questa correzione.

Qui viene la tabella allegata all'articolo 21 che fu data per letta, sulla quale vennero poi accettate le modificazioni per tornare alla dizione ministeriale alla lettera D.

Sono approvati anche senza discussione i seguenti altri articoli:

TITOLO IV.

Tassa sugli spiriti.

Art. 33.

Lo spirito distillato dal vino e dalle vinacce nell'isola di Sardegna ed ivi consumato,

è esente dalla tassa stabilita dall'articolo 1 del testo di legge 20 gennaio 1892, n. 26.

Quello ottenuto dalla distillazione di materie diverse dal vino e dalle vinacce è soggetto alle disposizioni della detta legge, eccezione fatta per l'isola summentovata dei vincoli imposti per il deposito ed il trasporto.

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette al dazio di consumo.

Art. 34.

Lo spirito di cui al primo comma dell'articolo precedente, introdotto dalla Sardegna in altra provincia del Regno, è soggetto alla tassa di fabbricazione nella misura fissata dalla detta legge del 30 gennaio 1896, n. 26.

Per le bevande alcoliche importate nelle altre provincie del Regno, la tassa è riscossa sulla quantità di spirito contenuta ed accertata mediante la distillazione, e per i vini conciatati su quella eccedente i quindici gradi.

La concia dei mosti e delle frutta da trasportarsi dalla Sardegna in altra provincia del Regno, deve compiersi sotto la vigilanza degli agenti governativi, e la tassa è dovuta sulla quantità di spirito impiegato nella concia.

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti governativi delegati alla vigilanza sulle operazioni di concia dei mosti e delle frutta.

Art. 35.

Gli spiriti, le bevande alcoliche, come pure i vini, i mosti e le frutta conciatati, che sono spediti dalla Sardegna in altre parti del Regno, devono essere accompagnati da bolletta di cauzione, alla quale sono applicabili le disposizioni della legge doganale.

Gli spiriti ottenuti da materie diverse dal vino e dalle vinacce, destinati ad altre Provincie del Regno, devono essere chiusi in magazzino annesso alla fabbrica, assimilato ai depositi doganali di proprietà privata ed accompagnata da bolletta di cauzione come sopra.

Art. 36.

È ammesso il trasporto, sotto il vincolo della bolletta di cauzione, degli spiriti derivanti dal vino e dalle vinacce o da materie diverse, ad un opificio di rettificazione situato in altra parte del Regno, con diritto di

pagare la tassa al momento dell'estrazione da esso opificio.

Art. 37.

È concesso ai fabbricanti di acquaviti fine *uso cognac* di prepararle e custodirle in speciali magazzini, posti sotto sorveglianza doganale, senza obbligo di cauzione.

Tali acquaviti se introdotte nel resto del Regno colle cautele e prescrizioni da consacrarsi nel regolamento, all'atto di pagare la tassa di fabbricazione, come al primo comma dell'articolo 34, godranno degli stessi abbuoni di cui godono i *cognac* nazionali, tanto per cali, dispersioni ed altre passività sullo spirito di prima distillazione quanto per calo di affinazione e di giacenza secondo le disposizioni del testo unico della legge sugli spiriti del 30 gennaio 1896, n. 26.

Art. 38.

Oltre quanto è prescritto dall'articolo 34, saranno determinate con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, mediante apposito regolamento, le norme per l'applicazione del titolo della IV presente legge.

Presidente. Passeremo dopo alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Partecipo alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziario 1897-98.

Presenti e votanti 189
Voti favorevoli 149
Voti contrari 40

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1897-98.

Presenti e votanti 189
Voti favorevoli 142
Voti contrari 47

(La Camera approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1897-98:

Presenti e votanti 189
Voti favorevoli 144
Voti contrari 45

(La Camera approva).

Tassa speciale sugli zolfi esportati dalla Sicilia per le altre parti del Regno e per l'estero, in sostituzione delle tasse dirette e indirette sulla produzione e sul commercio dello zolfo.

Presenti e votanti 189
Voti favorevoli 145
Voti contrari 44

(La Camera approva).

Provvedimenti relativi agli agrumi:

Presenti e votanti 189
Voti favorevoli 153
Voti contrari 36

(La Camera approva).

Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nel commercio delle essenze di agrumi e in quello del sommacco:

Presenti e votanti 189
Voti favorevoli 151
Voti contrari 38

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario.

Presidente. Ora, veramente, si dovrebbe passare alla votazione a scrutinio segreto degli altri sei disegni di legge; ma io faccio osservare che, prima, ve ne sarebbe da approvare un altro, per alzata e seduta.

Devo, però, far notare che sarebbe un fatto insolito che si votassero a scrutinio segreto più di sei disegni di legge, insieme. (Sì! sì! — *Avanti!*)

Poichè la Camera è unanime in questa deroga, andiamo pure innanzi, e ne voteremo sette a scrutinio segreto.

Questo disegno di legge è intitolato così: « Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. »

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi Stampato n. 77-A).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Nofri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Nofri. Poichè la Sotto-Commissione, ha trovato opportunamente utile e necessario di stralciare alcuni articoli del disegno ministeriale, per portarli all'approvazione della Camera, e poichè mi rendo conto delle condizioni della Camera stessa, mi limito ad una semplice constatazione e ad una raccomandazione insieme, ambedue brevissime.

La constatazione è questa: che con la chiusura della Cassa pensioni e soccorso ferroviarie, non è risolta in nessun modo la grave questione relativa, che la Sotto-commissione rimanda a novembre; e poi, che, con le tasse che verranno ad essere approvate dalla Camera, per dare non so se 3 o 4 milioni a beneficio di quelle Casse, non si fa che portare una goccia di acqua nel mare del loro *deficit*!

Quindi, sarà bene che il Ministero dei lavori pubblici, preoccupandosi di ciò, nella prossima Sessione, porti qui la questione completa, per provvedere non solo agli istituti nuovi di previdenza che verranno a costituirsi pel nuovo personale ferroviario; ma, più che altro, per provvedere seriamente agli istituti vecchi perchè oramai, date le condizioni attuali, essi sono prossimi allo sfacelo, tanto più dopo la loro chiusura al 31 dicembre 1896.

Pertanto i provvedimenti che il ministro dovrà portare alla Camera devono esser tali da far sì che di questa questione non si abbia più da parlare.

Questa è la constatazione di fatto. La raccomandazione è quest'altra:

Le compagnie ferroviarie, visto che i nuovi statuti provvisori del 1890, che verranno resi definitivi, forse, alla fine dell'anno, porteranno i limiti di età per mandare in pensione gli impiegati, a sessant'anni, hanno disposto, (e ciò mi consta in modo assoluto) o per lo meno fanno capire di essere intenzionate, di mettere, in questo frattempo, a riposo gran numero di agenti che abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età.

In questo modo, come hanno già fatto in passato, aggravano enormemente il *deficit* ed avvicinano la completa rovina dell'istituto.

Io non so se il ministro dei lavori pubblici

possa impedire per legge questo fatto. Purtroppo credo che no.

Ad ogni modo, se la legge non l'aiuta, si valga della influenza morale, che può avere presso le Compagnie, e in attesa che questi statuti vengano deliberati, cerchi d'impedire questa nuova iattura per le Casse pensioni e soccorso, pensando che, dopo tutto, il debito, che, volere o no, bisognerà colmare, è un *deficit* che, per quanto non lo creda l'onorevole ministro, dovrà in gran parte cadere sullo Stato, e il giorno in cui dovremo provvedere a questo, sarà doloroso per la Camera e per il Ministero stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Sebbene le condizioni attuali mi impongano la maggior brevità, chiedo alla Camera che mi consenta di rispondere all'onorevole Nofri un po' distesamente.

L'onorevole Nofri ha sollevato parecchie questioni. Anzitutto ha invitato il Governo a presentare a novembre, non solo un disegno di legge inteso a disciplinare i nuovi Istituti di previdenza da crearsi per il personale assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897, ma anche un disegno di legge per provvedere alla sistemazione generale e definitiva delle antiche Casse pensioni e di tuo soccorso.

Ora su questa ultima questione non posso assumere nessuno impegno per la ragione assai semplice che prima di tutto bisogna fare una indagine accurata, che finora non è stata fatta in modo definitivo, intorno alle condizioni reali delle antiche Casse.

Io personalmente mi dichiaro affatto incompetente in questi calcoli di pensioni, di mortalità, ecc.; ma è strano che le persone più competenti in materia, partendo dagli stessi principî, arrivino ai risultati più disparati.

Nofri. Oggi sono arrivate agli stessi risultati.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. No, onorevole Nofri. Ancora ieri una persona competentissima mi diceva che il disavanzo delle Casse pensioni non supererà i 100 milioni. Posto questo per vero, le proposte, che stiamo discutendo, che Ella chiama una piccola risorsa, e che pure daranno una maggiore entrata di 4 milioni e mezzo all'anno, basterebbero da sole a colmare il disavanzo...

Nofri. E gli interessi?

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Ma, onorevole Nofri, intendiamoci bene: noi non dobbiamo ora provvedere a integrare d'un tratto il capitale delle Casse; basta che provvediamo ad integrarlo in una serie d'anni, o, in altri termini, che creiamo entrate bastanti per ammortizzare il *deficit* esistente, provvediamo cioè agli interessi e ad una quota di ammortamento sufficiente. Dunque supponga che per l'ammortamento e l'interesse in un cinquantennio occorra un'annualità dal 4 e mezzo al 5 per cento; dovremo provvedere una entrata annua dal 4 e mezzo al 5 per cento sul capitale disavanzo delle Casse-pensioni. Se il disavanzo fosse solamente di 100 milioni, noi saremmo molto prossimi ad aver con questa legge provvisto al modo di colmarlo. Ma altri stimano il disavanzo di 180 e perfino di 200 milioni.

Ora ella capirà, onorevole Nofri, che è impossibile portare innanzi al Parlamento proposte concrete per chiudere un disavanzo di cui non è determinata, almeno con una certa approssimazione, l'entità.

Ma v'è di più. C'è anche la questione di quei tali statuti del 1890, intorno alla cui approvazione provvisoria da convertirsi in definitiva, io riserbo completamente l'azione del Governo.

È una questione che mi riserbo di decidere in base agli studi che farò: e comprenderà, onorevole Nofri, come io non possa prendere l'impegno che Ella mi chiede. Io prendo soltanto l'impegno di studiare e di portare innanzi al Parlamento i provvedimenti che saranno la conseguenza dei miei studi, i quali io cercherò di fare esatti e precisi.

L'onorevole Nofri ha poi sollevata la questione dei collocamenti a riposo, dicendo che le Società possono farli in proporzione maggiore di quella normale.

Oggi non posso discutere minutamente la questione, fin dove arrivi il diritto dello Stato di impedire che le Società esagerino nei collocamenti a riposo.

Ma io faccio osservare che la maggior parte di quei collocamenti a riposo, che egli e molti amici suoi accusano come causa principale del disavanzo attuale delle Casse pensioni, se anche hanno potuto essere sostanzialmente imposti dalle Società, legalmente sono stati sicuramente chiesti dagli interes-

sati. Io non so se siano stati chiesti in conseguenza di pressioni o no: ciò è molto difficile a verificare. L'onorevole Nofri deve riconoscere che trovandomi di fronte a domande di collocamento a riposo fatte da gli. interessati, non posso esercitare alcuna azione.

Ad ogni modo la legge che discutiamo riserva tutti i diritti e tutte le responsabilità.

Se le Società faranno da oggi in poi, o avranno fatto prima d'oggi abuso di collocamenti a riposo, si ricercherà e si assoderà la loro responsabilità: è questione che va esaminata e che io esaminerò con calma ed a tempo opportuno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sacchi, relatore. A nome della Commissione del bilancio dichiaro che non v'è alcuna necessità che essa entri nel dissenso oggi manifestatosi tra l'onorevole ministro e l'onorevole Nofri, perchè per il disegno di legge, quale oggi è presentato, è completo l'accordo fra il Ministero e la Giunta; ed anzi mi compiaccio di constatare che vi è favorevole anche l'onorevole Nofri il quale ha riconosciuto la bontà dello stralcio fatto. Questo disegno di legge accorre in soccorso là dove il soccorso è più urgente, perchè è qui proprio il caso di dire che: *periculum est in mora*.

Tale fu la ragione per la quale la Giunta generale del bilancio che mi aveva dato incarico di riferire sul disegno di legge ed alla quale avevo proposto un completo controprogetto radicalmente diverso da quello ministeriale, accompagnandolo con dettagliata relazione illustrativa, la Giunta dico ha riservato di esaminare il mio controprogetto alla ripresa dei lavori e mi ha incaricato di riferire sulle poche disposizioni stralciate. Nelle quali però vennero accolte alcune gravi modificazioni da me proposte al disegno ministeriale e soprattutto quelle tendenti ad investire il Parlamento del definitivo giudizio.

Questa non è dunque che una legge di stralcio: la grossa questione è riservata e su di essa sarà chiamato a deliberare a suo tempo il Parlamento. Veniamo oggi in pronto soccorso: ed anzi perchè il soccorso sia più pronto rinunzio senz'altro a svolgere i motivi della legge. (*Bravo!*)

Presidente. Passiamo allora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le funzioni delle Casse di pensioni e di mutuo soccorso attualmente esistenti per il personale delle reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula rimangono limitate al detto personale assunto regolarmente in servizio a tutto il 31 dicembre 1896.

(È approvato).

Art. 2.

Per il personale regolarmente assunto in servizio a partire dal 1° gennaio 1897 ciascuna delle Società esercenti le reti adriatica, mediterranea e sicula dovrà creare non più tardi del 1° gennaio 1898 un nuovo Istituto di previdenza in base a norme che saranno determinate per legge.

(È approvato).

Art. 3.

Per agevolare alle attuali Casse pensioni e di mutuo soccorso del personale appartenente alle reti ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia l'aumento di patrimonio necessario per colmare il disavanzo al 31 dicembre 1896, in aggiunta ai versamenti, dei quali si parla nel 4° comma dell'articolo 35 del capitolato d'esercizio mediterraneo ed adriatico e 31 siculo, saranno versati a favore delle Casse anzidette i proventi qui appresso indicati:

a) È imposta un'ulteriore sovratassa sulle tariffe viaggiatori dei treni diretti; questa sovratassa è del cinque per cento per le percorrenze superiori a chilometri venti e del dieci per cento per le percorrenze di chilometri trenta e più.

È pure stabilita una sovratassa dell'uno per cento sulle tariffe viaggiatori dei treni omnibus e misti per le percorrenze superiori ai chilometri venti.

b) Nei casi previsti al comma quarto dell'articolo 69 ed all'avvertenza c dell'articolo 63 delle tariffe dei trasporti (allegato D ai capitolati di esercizio delle reti suddette) sarà prelevato sul prezzo di ogni operazione di carico o di scarico l'importo di centesimi dieci per ogni tonnellata di merce in diminuzione della quota di diritto fisso da abbuonarsi alle parti, qualora queste eseguiscono la manipolazione delle merci; ovvero in diminuzione della stessa quota che l'Amministrazione esercente trattiene quando essa si sostituisce alle parti nella manifestazione suddetta.

La stessa tassa di dieci centesimi per ogni tonnellata di merce e per ogni operazione di carico o di scarico sarà applicata anche ai trasporti per i quali il prezzo di tariffa non comprende la quota relativa al carico e scarico ed inoltre a quei trasporti per i quali il dritto fisso è completamente abbuonato.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge agli effetti del precedente articolo 3 andrà in vigore entro tre mesi dalla sua pubblicazione per quanto concerne il servizio interno e cumulativo italiano ed entro cinque mesi per ciò che riguarda il servizio cumulativo internazionale.

La durata dell'applicazione del precedente articolo 3 è limitata al 31 dicembre 1898 e cesserà anche prima, qualora sia decorso il termine assegnato nel successivo articolo 5 senza che sia presentato al Parlamento il disegno di legge in esso articolo accennato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Io vorrei pregare la Commissione di voler considerare attentamente il secondo comma di questo articolo il quale mi pare si presti ad una interpretazione molto inesatta. Esso dice così:

« La durata dell'applicazione del precedente articolo 3 è limitata al 31 dicembre 1898 e cesserà anche prima qualora sia decorso il termine assegnato nel successivo articolo 5 senza che sia presentato al Parlamento il disegno di legge in esso articolo accennato. »

La frase « cesserà anche prima » in materia di imposte mi pare troppo indeterminata. Credo che al punto a cui siamo giunti, sia meglio toglier le parole « e cesserà anche prima, qualora... » sino in fondo.

Sacchi, relatore. Non dubiti.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. ... Ella, onorevole relatore, dubita che il Governo non presenterà i provvedimenti in tempo; io invece la assicuro che è interesse nostro di presentare questa legge al Parlamento.

Non posso garantire se verrà in discussione alla Camera presto o tardi; ma quanto a presentarla prendo impegno formale di assolvere al compito mio entro sei mesi. Ripeto

che la frase « cesserà anche prima, » in materia d'imposta, mi pare estremamente grave.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Sacchi, relatore. Io non posso a nome della Commissione ritirare questo capoverso di articolo. Per altro faccio osservare all'onorevole ministro che non è che apparente e scompare quando si considera la combinazione dei termini che è in esso indicata.

La durata dell'applicazione (si dice) del precedente articolo 3 è limitata al 31 dicembre 1893 e cesserà anche prima se nel termine dell'articolo successivo non sarà presentato il disegno di legge. Ora è chiaro: se nei sei mesi il Governo non presentasse la legge, cesserebbe anche prima del 31 dicembre 1898 il diritto di percepire questa imposta, e cesserebbe precisamente allo scadere dei sei mesi; il termine adunque è indicato colla massima precisione e chiarezza.

Il Governo ha poi in sua mano il potere di non far cessare la sovratassa; basta che a novembre presenti la legge. Prego l'onorevole ministro Prinetti di non insistere.

Ad ogni modo io non sarei autorizzato a modificare la dizione da me proposta bensì, ma che oramai la Giunta del bilancio ha unanimemente deliberata.

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Scusi, onorevole relatore; comprendo il suo pensiero e non mi vi oppongo. Io chiedo che in un testo di legge, quel che si vuole si esprima con precisione. La frase *cesserà anche prima* ecc. vuol dire che l'applicazione della legge può cessare tanto al 31 dicembre quanto al 1° gennaio 1898.

Ora in materia d'imposte, si tratti del giorno in cui cominciano ad essere dovute, oppure del giorno in cui debbono cessare, mi pare necessario di stabilire una data fissa, e dire, per esempio: l'imposta cesserà dopo sei mesi dalla promulgazione della legge se non sarà ottemperato alla prescrizione dell'articolo successivo. Almeno così mi pare.

Sacchi, relatore. Il Governo può togliere ogni oscurità presentando la legge: con questo solo si verificherebbe quella condizione risolutiva a cui sarebbe stata coordinata la decadenza dal diritto di imposta. Quindi noi non consentiamo emendamenti.

Presidente. L'onorevole ministro insiste?

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. Non voglio fare questioni, ma non mi pare ben detto

che un'imposta *cesserà anche prima*.....: una data qualunque bisognerebbe fissarla.

Presidente. Ma non insiste?

Prinetti, ministro dei lavori pubblici. No, no!

Presidente. Allora, se non vi sono altre osservazioni, rimane approvato l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

Entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge il Governo presenterà al Parlamento un disegno di legge contenente le norme per provvedere al riordinamento definitivo delle Casse pensioni di soccorso ferroviarie, ora esistenti.

Rimangono immutati i rapporti giuridici fra le Società esercenti delle tre reti e lo Stato, specie in quanto ha attinenza alle questioni di responsabilità nascenti dalla gestione delle Casse di pensioni e di soccorso e dagli oneri imposti alle Casse medesime.

(È approvato).

Art. 6.

Le Società per le strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, in conseguenza della applicazione dell'articolo 3 della presente legge, non potranno elevare pretese di eventuali compensi sia per le disposizioni degli articoli 16, 19, 15 sia per qualunque altra dei rispettivi contratti.

(È approvato).

Anche su questo disegno di legge procederemo poi alla votazione a scrutinio segreto.

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Intanto (poichè probabilmente questa è l'ultima seduta) comunico la seguente lettera dei fratelli Orlando:

« Livorno, 12 luglio 1897.

« Eccellenza,

« Ci facciamo un dovere di avvertire l'Eccellenza Vostra, che il 25 del corrente mese, alle ore 11, avrà luogo, nel nostro cantiere il varo della regia nave *Varese*.

« In tale occasione sarà per noi alto onore di ammettere, nell'interno del cantiere e sul palco delle Autorità, i signori deputati che vorranno assistere a questo varo, avvertendo che sarà sufficiente per l'entrata in cantiere la presentazione della medaglietta di deputato.

« Preghiamo l'Eccellenza Vostra di partecipare quanto sopra ai signori deputati, mentre ci rassegniamo con profondo ossequio dell'Eccellenza Vostra devotissimi

« Fratelli Orlando ».

Il Ministero dell'interno mi comunica:

« Il giorno 23 luglio corrente, come negli anni scorsi, nella Chiesa Metropolitana di Torino, verrà celebrato a cura dello Stato, un solenne funerale per commemorare il 48° anniversario della morte di Re Carlo Alberto.

« Mi pregio darne avviso alla Eccellenza Vostra, pregandola di provvedere, affinché, come pel passato, la Camera dei deputati sia rappresentata alla pia cerimonia.

« Il Ministro
« DI RUDINI ».

A questa cerimonia, secondo il solito, la Camera si farà rappresentare dai deputati della provincia di Torino.

Il Municipio di Urbino comunica la seguente lettera:

Eccellenza,

« Domenica 22 agosto prossimo avrà qui luogo alle 10 antimeridiane l'inaugurazione del monumento al nostro divino Raffaello.

« Urbino, che finalmente raggiunge la sospirata meta di poter tributare al sommo Figlio suo l'alto onore che gli è dovuto, sarebbe assai lieta, se alla festa solenne si degnasse partecipare l'Eccellenza Vostra insieme ad una rappresentanza di codesta insigne Assemblea, alla quale perciò mi onoro di porgerne questo formale invito.

« Confido che le nostre aspirazioni rimarranno appagate, e che l'ambito intervento della Camera elettiva darà maggior lustro e decoro alla solennità della funzione la quale ci apprestiamo a celebrare.

« Con ogni maniera di ossequio.

« Il Sindaco. »

A questa cerimonia saranno rappresentanti della Camera i deputati delle Marche.

Sull'ordine del giorno.

Presidente. Dunque, sempre nella speranza di essere in numero, sarà bene di stabilire quando debbano incominciare le vacanze.

Esse potranno cominciare dopo la tornata d'oggi se saremo in numero a questa ora tarda; in caso diverso, cominceranno dopo la tornata di domani.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io crederci sempre opportuno di tenere una seduta domani, tanto per l'interpellanza Della Rocca, che presi impegno sabato di discutere dopo i bilanci, quanto per alcuni altri disegni di legge, che sono nell'ordine del giorno, come quello dell'avanzamento del R. Esercito, che il ministro della guerra crede urgente, e quello per l'avanzamento dei Corpi militari della R. Marina.

Quindi prego la Camera di tener seduta domani per questi argomenti.

Imbriani. Ma se il deputato Della Rocca non è presente!

Di Rudini, presidente del Consiglio. Di qui a domani viene.

Imbriani. Ah! Quanta tenerezza oggi per questa interpellanza! In tutto ciò c'è la ragione recondita!

Presidente. Che c'entra questo? L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Di Rudini, presidente del Consiglio. La vera ragione recondita è questa, che, se la Camera non fosse in numero, dovrebbe necessariamente riunirsi domani per la votazione. Dovendosi riunire per la votazione, è conveniente profittarne.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio propone dunque che domani vi sia seduta, e che le vacanze si prendano dalla seduta di domani in avanti.

Se non vi sono osservazioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Imbriani. Noi oggi siamo stati tutti silenti, appunto perchè si finissero oggi tutte le discussioni delle leggi e si potessero prendere le vacanze. *(Ooh!)*

Precisamente.

C'è forse qualche ragione perchè ciò non avvenga?

Non so quali votazioni importantissime vi possano essere domattina, come sono state comunicate per mezzo di certi dispacci, che vengono dal Ministero dell'interno.

Di Rudini, presidente del Consiglio. Precisamente!

Imbriani. Forse sarà per l'elezione di Amil-

care Cipriani; sarà forse unicamente per questo. Io parlo lealmente, come sento.

Si discuterà quando si riaprirà la Camera.

Ma, dico io, che non si voglia neppure al prode ferito di Domoko permettere di ritornare in Italia (*Oh! oh!*) senza che gli si mettano le mani al collo dalla forza pubblica? (*Rumori*).

È inutile che facciate rumori; questa è la questione: si vuol far votare sull'elezione di Cipriani; e questo non mi pare bello!

Si voterà a novembre; di che cosa avete paura? Intanto, ripeto...

Di Rudini, presidente del Consiglio. Scusi, onorevole Imbriani...

Imbriani. Dica pure, risponderò poi, ora taccio... (*Molti deputati occupano l'emiciclo*).

Presidente. Onorevoli colleghi, vadano ai loro posti. Ma che attrattiva ha codesto pezzo di terra? (*Viva ilarità*)

Di Rudini, presidente del Consiglio. Della questione Cipriani, onorevole Imbriani, non mi preoccupò nè punto nè poco; anzi, dirò una cosa che Ella non sa, e cioè che, a mio modo di vedere, per l'amnistia generale dell'ottobre scorso il signor Cipriani può venire in Italia...

Imbriani. Il deputato Cipriani!

Di Rudini, presidente del Consiglio. L'onorevole Cipriani, se così vuole, può venire in Italia; che egli sia deputato o no a me poco importa.

Quanto allo stabilire nell'ordine del giorno della Camera la verifica dei poteri, l'onorevole Imbriani sa che in ciò il Governo non entra affatto. Spetta al presidente della Camera fissare l'ordine del giorno ed io me ne disinteresso completamente.

Perchè l'onorevole Serena ha mandato un telegramma, che io l'ho pregato di mandare?

Perchè io temo molto che la Camera non possa quest'oggi essere in numero, e siccome ho un impegno d'onore con i deputati, che ho fatto aspettare per discutere e votare le leggi che si sono discusse, così io ho sollecitato tutti i miei amici a non mancare alla tornata di domani.

Se la Camera sarà in numero, io non ho alcuna difficoltà a consentire che prenda le vacanze, ma se non fosse in numero fo appello alla lealtà dei miei colleghi, perchè non manchino alla seduta di domani, perchè questo è il loro dovere. Tutti ci siamo aiutati a vi-

cenda nelle leggi, che ci interessavano, e bisogna che questo aiuto continui, perchè l'opera legislativa riesca ispirata ad un alto sentimento di patria e non a meschini interessi di regioni o di città.

Ecco il sentimento mio, ecco la ragione che ha ispirato il mio telegramma, che non so perchè l'onorevole Imbriani abbia censurato.

Presidente. Io ho proposto precisamente questo, che, se le votazioni a scrutinio segreto faranno risultare essere in numero legale, si prendano le vacanze a cominciare da questa sera: se risulterà che la Camera non è in numero legale per deliberare sarà necessario tener seduta domani.

Sacchi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sacchi.

Sacchi. Noi troviamo giusta la proposta del nostro onorevolissimo presidente, la troviamo giusta anche per le osservazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio, che cioè trattasi di lealtà reciproca nella votazione di leggi interessanti variamente gli uni e gli altri deputati, o per meglio dire interessanti non i deputati ma le diverse regioni d'Italia.

Però ciò non vuol dire che nella tornata di domani si debbano inscrivere altre leggi, ma vuol dire solo questo, che non essendo in numero la Camera nella tornata d'oggi, si rinnovino domani soltanto le votazioni e non si mettano nell'ordine del giorno altre leggi...

Voci. Ma che! ma che!

Sacchi. ... Altrimenti verremmo meno a quelle stesse intelligenze, che sono corse.

Se ciò non si facesse dovremmo prendere delle deliberazioni, perchè vi sono dei progetti di legge, che in questi giorni furono eliminati dal novero di quelli all'ordine del giorno, e che si potrebbero inscrivere di nuovo per domani.

Perciò io credo che si debba accogliere la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio e dell'onorevole presidente della Camera in questo senso: che qualora la Camera non sia in numero e si raduni domani, si raduni per rinnovare la votazione e niente altro.

Voci. No! no! Perchè?

Di Rudini, presidente del Consiglio. Io desidero e spero che la Camera sia in numero stasera, e se sarà in numero, sarò molto lieto di consentire alle vacanze. Non posso però

consentire che, dovendosi riconvocare domani, si convochi unicamente per la votazione a scrutinio segreto. È la prima volta che questo avverrebbe. (*Benissimo!*)

Non credo che vi sia nessuno in questa Assemblea molto democratica, democrazia della quale siamo orgogliosi, che debba vantare dei privilegi a beneficio di non si sa che, o non si sa perchè. (*Benissimo! Bravo!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

Imbriani. Chiediamo la votazione nominale.

Presidente. La votazione nominale su che?

Imbriani. Sui voti che chiedono questi signori.

Sacchi. Per lealtà d'intendimenti abbiamo rinunziato a molte discussioni.

Per questa intelligenza che si era fatta...

Voci. Quale? Mai! (*Rumori*).

Votazione a scrutinio segreto di sette disegni di legge.

Presidente. Intanto procederemo alla chiama per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Pinchia, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Arcoleo.

Berenini — Bertarelli — Bettolo — Binelli — Biscaretti — Bissolati — Bonavoglia — Bonfigli — Bonin — Bosdari — Boselli — Branca — Brin — Brunialti.

Caetani — Calissano — Callaini — Calvanese — Cambray-Digny — Carboni-Boj — Carcano — Carpaneda — Castoldi — Cavaignari — Cavalli — Celli — Cereseto — Chinaglia — Cianciolo — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colarusso — Compans — Coppino — Cortese — Costa Alessandro — Costa Andrea — Cremonesi — Curioni.

Daneo — De Bellis — De Bernardis — De Cesare — De Luca — De Nava — De Nobili — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Cammarata — Di Rudini — Di Scalea — Di Sirignano.

Fani — Farina Emilio — Farinet — Fasce — Fazi — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Fortis — Fortunato — Franchetti.

Gabba — Galletti — Garavetti — Gattorno — Ghigi — Giaccone — Giacomini —

Gianturco — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giusso — Greppi — Grossi — Guerci — Guicciardini.

Imbriani-Poerio.

Lampiasi — Laudisi — Lojodice — Luchini Luigi — Lucernari — Luporini — Luzzatti Luigi.

Magliani — Majorana Giuseppe — Marazzi Fortunato — Martini — Massimini — Maurigi — Mauro — Mazziotti — Merello — Mestica — Michelozzi — Miniscalchi — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morando Giacomo — Morese — Morgari — Mussi.

Niccolini — Nocito — Nofri.

Oliva — Orlando — Orsini-Baroni.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palizolo — Pantano — Papadopoli — Pasolini-Zanelli — Pavoncelli — Picardi — Pinchia — Piovene — Pivano — Podestà — Prietti.

Radice — Riccio — Rizzo — Rogna — Ronchetti — Rubini.

Sacchi — Sanfilippo — Schiratti — Semeraro — Serena — Sili — Sineo — Sola — Solinas-Apostoli — Soulier — Stelluti Scala — Suardi Gianforte.

Talamo — Tarantini — Tassi — Tecchio — Tiepolo — Torielli.

Vaccaro — Valori — Valle Gregorio — Vendramini.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Anzani — Arnaboldi.

Bacci — Bernini — Bertetti — Bertoldi — Bocchialini — Bombrini — Bonacossa — Bonardi — Bonvicino — Borsarelli — Bovio.

Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Campi — Campus-Serra — Carmine — Casana — Casciani — Castelbarco-Albani — Chiappero — Chiapusso — Chiaradia — Chimirri — Cipelli — Civelli — Clemente — Clementini — Cofari — Coletti — Conti — Cottafavi.

Danieli — De Asarta — De Donno — De Riseis Luigi — Di Bagnasco — Di Frasso-Dentice — D'Ippolito — Di Terranova — Di Trabia — Donati.

Fabri — Facheris — Facta — Fili-Astolfone — Fracassi — Frola.

Gavazzi — Ghillini — Gianolio — Giunti — Gorio.

Lorenzini — Luchini Odoardo.

Mancini — Marcora — Mariotti — Mar-

sengo-Bastia — Mezzacapo — Mirto-Seggio — Mocenni.

Palberti — Perrotta — Pinna — Poli — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco Pullè.

Radaelli — Rampoldi — Rasponi — Romanin-Jacur — Roselli — Rovasenda.

Salandra — Scalini — Scotti — Spada. Tasca-Lanza — Toaldi — Torlonia Guido — Tozzi.

Ungaro.

Venturi — Veronese — Vianello.

Zappi.

Sono ammalati:

Ambrosoli — Avellone.

Baragiola.

Cagnola — Cao-Pinna — Capoduro — Cap-pelleri.

D'Alife — De Marinis — De Novellis.

Freschi.

Giuliani.

Lausetti — Lugli.

Menafoglio — Morpurgo.

Panzacchi — Penna — Pini — Poggi.

Ridolfi — Rizzetti.

Sani — Sanseverino — Serristori — Sil-vestri — Sormani.

Testa — Torraca — Trincherà.

Valle Angelo — Vendemini.

Weil-Weiss.

Zabeo.

È in missione:

Soliani.

Assenti per ufficio pubblico:

Dal Verme — D'Andrea — Della Rocca.

Presidente. Essendo l'ora tarda, dichiaro chiusa la votazione, e prego i segretari di fare il computo dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Risulta che la Camera non è in numero, e quindi devesi domani ripetere la votazione.

Imbriani. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Imbriani. Siccome la Camera non è in numero, a norma del regolamento, non potrebbe

parlare nessuno, e nemmeno lei, signor presidente! ... *(Si ride).*

Presidente. Ma come?

Imbriani. Ma, poichè mi ha dato la facoltà di parlare, le dirò che a norma dell'articolo 34, « se la Camera non è in numero, il presidente leva la seduta, e la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima.

« La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva. »

Dunque, a norma del regolamento, io credo che il presidente non abbia che a levare la seduta e non possa stabilire l'ordine del giorno.

Presidente. Ma devo convocare la Camera pel giorno successivo.

Imbriani. È convocata di diritto per la votazione.

Presidente. Per l'ordine del giorno che è già stabilito. Un ordine del giorno non può certamente non esservi.

Imbriani. Ma, scusi...

Presidente. Insomma tocca a me ad interpretare il regolamento. Dunque.

1° Interrogazioni...

Gattorno. Quello che era stabilito!

Presidente. 2° Rinnovazione, ecc.

3° Verifica di poteri..

Imbriani. No, signor presidente!

Presidente. Ma se si era riservato Lei stesso di fare la proposta di rimandare questo oggetto, e di farla nella seduta di domani! Vede dunque quanto pienamente ciò fosse stabilito!

Questo è l'ordine del giorno, e la seduta è levata.

La seduta termina alle 20,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge: Raggruppamento obbligatorio dell'Opere pie affini in Napoli. (110)

Tassa sulla circolazione dei velocipedi. (97)

Nuove opere per la sistemazione degli impianti portuali e ferroviari a Genova. (134)

Convenzione d'amicizia e buon vicinato tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino. (145)

Provvedimenti sulla Sardegna. (64) (*Urgenza*)

Provvedimenti a favore degli Istituti di previdenza del personale ferroviario. (77)

3. Verificazione di poteri - Elezioni contestate del collegio di Forlì (eletto Cipriani); ed elezioni contestate dei collegi di Pisa (eletto Morelli-Gualtierotti), di Campobasso (eletto De Gaglia), di Montecorvino Rovella (eletto Morese).

Discussione dei disegni di legge:

4. Modificazioni alla legge sull'avanzamento nel Regio Esercito, in data 2 luglio 1896, n. 254. (129)

5. Avanzamento ne' corpi militari della Regia marina. (147). (*Approvato dal Senato*).

6. Aumento dell'assegnazione stabilita dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, a favore dell'ospedale di S. Spirito ed Istituti annessi. (84)

7. Aggiunta alla legge elettorale politica (Incompatibilità parlamentari). (89)

8. Convalidazione del Regio Decreto concernente l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e la Bulgaria del 12 marzo 1897. (85)

9. Conversione in legge del Regio De-

creto 10 febbraio 1896, n. 24, che proroga il termine della durata del diritto di autore per l'opera musicale *Il Barbiere di Siviglia*. (105)

10. Modificazioni all'art. 57 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3ª) per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (93)

11. Tombola a favore dell'Asilo Nazionale per gli orfani dei marinai italiani. (87)

12. Provvedimenti per le guarentigie e per il risanamento della circolazione bancaria. (104)

13. Riordinamento della tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società e dagli Istituti. (121)

14. Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66)

15. Pagamento degli stipendi dei medici condotti. (128)

16. Provvedimenti per prevenire e combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini. (115)

17. Provvedimenti riguardanti i debiti redimibili. (51)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.
